



# UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

## Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

AGOSTO 2022



# Indice

|                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| SEZIONI UNITE .....                                         | 3   |
| SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA .....                           | 8   |
| SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA .....                       | 24  |
| SEZIONE TERZA E SESTA TERZA .....                           | 51  |
| SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO .....                         | 61  |
| SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA .....                 | 84  |
| QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI .....           | 120 |
| RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE..... | 138 |

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



Sez. U - , **Ordinanza n. 25499 del 30/08/2022** (Rv. **665658 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **MERCOLINO GUIDO**. Relatore: **MERCOLINO GUIDO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

D. (CATALDI MARIA ANTONIETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 15/03/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Verifica di requisiti previsti da norme primarie o secondarie - Esclusione - Annullamento d'ufficio - Irrilevanza - Fattispecie.

*L'eccesso di potere giurisdizionale, deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ex art. 111, comma 8, Cost., nell'ipotesi in cui l'indagine svolta dal giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, non si configura nel caso in cui il sindacato sulla legittimità dell'atto implichi la verifica dei requisiti prescritti per la partecipazione ad una selezione o per l'accesso a determinati benefici, la cui ricognizione non presenti alcun profilo di discrezionalità, trattandosi di circostanze oggettivamente riscontrabili nell'ambito del controllo di conformità del provvedimento alla normativa primaria e secondaria che lo disciplina, e ciò anche se il provvedimento in questione sia stato emesso dalla P.A. in sede di autotutela, per l'annullamento di altro precedente provvedimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo l'annullamento in autotutela, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali, del provvedimento di affidamento di una concessione per la gestione di un bene demaniale all'impresa vincitrice della relativa selezione, carente dei requisiti prescritti dall'avviso di gara).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2604 del 2021 Rv. 660463 - 01, N. 5904 del 2020 Rv. 657208 - 01

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 25503 del 30/08/2022** (Rv. **665455 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

R. (BRUGNOLETTI MASSIMILIANO) contro A. (DAL PIAZ FRANCESCO)  
Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 07/08/2019

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto dell'Unione europea - Sindacabilità ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in sede di controllo di giurisdizione - Esclusione - Compatibilità con il diritto dell'Unione - Sussistenza.

*L'insindacabilità, da parte della Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi dell'art. 111, comma, 8 Cost., delle sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto dell'Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente,*

## SEZIONI UNITE

*imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c..*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 111 com. 8

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 1996 del 2022 Rv. 663726 - 01, N. 21641 del 2021 Rv. 662226 - 02

---

**Sez. U - , Sentenza n. 25317 del 24/08/2022 (Rv. 665761 - 01)**

**Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

**L. (CATTANEO ANTONIO ACHILLE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Diritti di cittadinanza - Acquisto "iure sanguinis" - Permanenza e imprescrittibilità - Provvedimento della c.d. "grande naturalizzazione brasiliana" del 1889 - Conseguenze.

*L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilito all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 16, Costituzione art. 22, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 1 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 4 CORTE COST., Legge 13/06/1912 num. 555 art. 7, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. art. 4, Cod. Civ. Abrog. art. 7, Cod. Civ. Abrog. art. 11

---

## SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 25317 del 24/08/2022** (Rv. **665761 - 02**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore: **TERRUSI FRANCESCO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

L. (CATTANEO ANTONIO ACHILLE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/07/2021

041003 CITTADINANZA - DIRITTO INTERNAZIONALE - IN GENERE Diritti di cittadinanza italiana - Perdita correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permesso del governo italiano ai sensi dell'art. 11, n. 3, c.c. 1865 - Svolgimento impieghi governativi strettamente intesi con obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero - Necessità - Svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato - Irrilevanza.

*La fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permesso del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 16, Costituzione art. 22, Cod. Civ. Abrog. art. 11, Legge 13/06/1912 num. 555 art. 8 CORTE COST.

---

Sez. U - , **Ordinanza n. 25294 del 24/08/2022** (Rv. **665657 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

R. (ROMANO ROSA MARIA) contro B. (DI MARTINO GAETANO)

Cassa con rinvio, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 23/12/2020

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di esproprio - Individuazione - Ente beneficiario dell'espropriazione - Eccezione - Procedimenti "pluripartecipati" - Nozione - Accertamento - Fattispecie.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, la titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in particolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risultante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluripartecipati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'accertamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determinazione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbligazione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal decreto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un consorzio di bonifica aveva esercitato poteri espropriativi ed era acollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione).*

## SEZIONI UNITE

*Riferimenti normativi:* DPR 08/06/2001 num. 327 art. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 6, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

*Massime precedenti Vedi:* N. 17058 del 2022 Rv. 665088 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 24898 del 18/08/2022 (Rv. 665656 - 01)**

**Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO. P.M. SALVATO LUIGI. (Conf.)**

**P. (PROCGEN CORTE DEI CONTI) contro P. (GIUFFRE' FELICE ALBERTO)**

**Rigetta, CORTE CONTI SICILIA sez.giurisdiz. PALERMO, 17/03/2021**

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Consiglieri regionali - Acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare - Atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - Condizioni - Controllo di ragionevolezza e di esorbitanza - Ammissibilità.

*L'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare - atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, pur potendo avvenire "intuitu personae", senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 122 com. 4

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11502 del 2019 Rv. 653604 - 01

---

**Sez. U - , Ordinanza n. 24028 del 03/08/2022 (Rv. 665454 - 01)**

**Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)**

**I. (GHERA EDOARDO) contro D.**

**Regola giurisdizione**

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Avvocati dell'INPS - Recupero da parte dell'ente di somme erogate a titolo di indennità di buonuscita - Contestazione - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fondamento.

*La controversia sul diritto dell'INPS a procedere al recupero di somme già erogate a titolo di indennità di buonuscita agli avvocati dell'ente spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, venendo in rilievo un'azione di accertamento dell'illegittimità della richiesta restitutoria, posta in essere con gli strumenti privatistici di gestione del rapporto di lavoro.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 27888 del 2021 Rv. 662467 - 01, N. 10215 del 2022 Rv. 664228 - 01

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25662 del 31/08/2022** (Rv. **665534 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

B. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Gravi motivi - Giudizio prognostico - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di diritto al permesso temporaneo di soggiorno per il genitore (straniero) di minore, previsto dall'art. 31, c.3, d.lgs n. 286 del 1998, il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato allo stesso dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento da valutarsi sulla base di allegati fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17861 del 2017 Rv. 645052 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25500 del 30/08/2022** (Rv. **665533 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

E. (AGNITELLI MANUELA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio di legittimità - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Omissione - Conseguenze.

*In materia di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.4 della direttiva 2011/95/CE e degli artt. 8, 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, solo in presenza dell'adempimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione pertinente e specifica in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'art.14, lett. c), d.lgs. 251 del 2007 sorge il dovere del giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. In assenza di quell'allegazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo pertinente al "decisum" e non congruente con il tipo di pericolo di danno grave oggetto di deduzione in causa e con il motivo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Direttive Commissione CEE 31/12/2011 num. 95 art. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Massime precedenti Vedi:* N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 6736 del 2021 Rv. 660735 - 01, N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 02)**

*Presidente: . Estensore: .*

*S. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Informazioni ex art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 non aggiornate ovvero citate in modo incompleto - Censura in sede di legittimità - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Limiti.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nei casi in cui nel provvedimento impugnato siano indicate le fonti privilegiate di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 (che, a differenza delle fonti atipiche, in ragione delle connotazioni di pubblicità e trasparenza, garantiscono la parità delle armi) ed il ricorrente lamenti il non corretto adempimento da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria (perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate o non sono citate in modo completo), le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Difformi:* N. 1777 del 2021 Rv. 660313 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 01)**

*Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.*

*S. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Difetto totale di accertamento istruttorio officioso - Censura in sede di legittimità - Motivi - Necessità di indicare il pregiudizio conseguente al vizio processuale - Esclusione - Fondamento.

*In materia di protezione sussidiaria, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, in caso di difetto totale di accertamento istruttorio officioso sulla situazione di cui*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 (ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice, oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l'omessa cooperazione sia state ritualmente dedotte nel giudizio), può essere fatta valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione di legge, ovvero come vizio ex art. 360, primo comma, n. 4 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, senza che sia necessaria da parte del ricorrente l'indicazione di informazioni alternative relativamente alla situazione del Paese d'origine, quale requisito di ammissibilità della censura. In tali casi, l'"error in procedendo" si traduce automaticamente in un pregiudizio "in re ipsa" del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Difformi:* N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 01, N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01, N. 19919 del 2021 Rv. 661828 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 03)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

**S. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002010/2021 66037201

*Massime precedenti Conformi:* N. 2010 del 2021 Rv. 660372 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25459 del 29/08/2022 (Rv. 665532 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

**E. (KORRIKU SUZANA) contro M.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in appello - Inapplicabilità - Ragioni.

*Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato d.l.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 13248 del 2021 Rv. 661369 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24747 del 12/08/2022 (Rv. 665375 - 02)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

R. (BORRI LUCA) contro R. (CORAIN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/06/2016

044028 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)  
Testo originario dell'art. 59 l. 196 del 1978 - Richiamo all'art. 25 c.p.c. - Regione Valle d'Aosta convenuta in giudizio - Operatività - Esclusione - Fondamento.

*In tema di competenza territoriale, il rinvio all'art. 25 c.p.c. da parte dell'art. 59, comma 2, della l. n. 196 del 1978, nel testo originario "ratione temporis" applicabile, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, dovendo assumere la qualità di attrice in giudizio, abbia inteso a tal fine avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, restando per converso applicabili i criteri ordinari d'individuazione del giudice territorialmente competente, nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al patrocinio di liberi professionisti, ovvero non abbia ancora effettuato la propria scelta al momento della proposizione della domanda, per essere stato convenuto in giudizio.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Legge 16/05/1978 num. 196 art. 59

*Massime precedenti Vedi:* N. 17475 del 2015 Rv. 636863 - 01, N. 27382 del 2013 Rv. 629202 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24744 del 12/08/2022 (Rv. 665630 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA.**

P. (BUCCI RAFFAELE) contro B. (TRAINA DUCCIO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/02/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Aree comprese nella "zona F" di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 - Edificabilità - Condizioni - Possibilità di edificazione su iniziativa privata - Previsione negli strumenti urbanistici - Necessità - Fattispecie.

*In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, affinché possano considerarsi edificabili le aree ricomprese nella "zona F" di cui al d.m. n. 1444 del 1968 (destinate*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*ad attrezzature e impianti di interesse generale), non è sufficiente che l'intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta, anche ad iniziativa privata, essendo necessaria la specifica previsione di tale possibilità da parte dello strumento urbanistico, quale espressione di una scelta di programmazione politica finalizzata a dotare il territorio di attrezzature e servizi ritenuti realizzabili secondo tali modalità. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'espropriazione di aree destinate a "servizi sovracomunali", per le quali le norme tecniche di attuazione escludevano l'attività edificatoria ad iniziativa privata, riservandola al Comune, in maniera diretta o attraverso un soggetto convenzionato).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 42 com. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 34205 del 2021 Rv. 663273 - 01, N. 6527 del 2019 Rv. 653115 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24748 del 12/08/2022 (Rv. 665631 - 01)**

*Presidente:* **CAMPANILE PIETRO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)*

*M. (BUONANNO ROBERTO) contro M.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/01/2016*

113092 OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA Indennizzo a favore di proprietario danneggiato da fenomeni di bradisismo - Introduzione ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998 - Conseguenze - Interessi - Debenza a decorrere dalla predetta data - Fondamento.

*L'indennizzo a favore del proprietario di un fabbricato danneggiato dal bradisismo nell'area flegrea - avente natura indennitaria e costituente debito di valuta, come tale regolato dall'art. 1224 c.c., poiché sorge da un'attività lecita (se non addirittura doverosa) della P.A., consistente nella demolizione del bene a tutela della pubblica e privata incolumità - è stato introdotto mediante la modifica dell'art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560 del 1995 (conv., con modif., dalla l. n. 74 del 1996), ad opera della l. n. 267 del 1998, entrata in vigore in data 8 agosto 1998; ne consegue che, non essendo prevista la retroattività della disposizione, dalla predetta data, alla quale deve farsi risalire l'insorgenza del diritto all'indennizzo in questione, sono dovuti gli interessi, il cui riconoscimento è riconducibile alla previsione di un ristoro per ragioni solidaristiche.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 29/12/1995 num. 560 art. 15 sexies com. 3, Legge 26/02/1996 num. 74, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 03/08/1998 num. 267 CORTE COST., Decreto Legge 11/06/1998 num. 180 art. 6 bis, Preleggi art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 26337 del 2016 Rv. 642848 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022 (Rv. 665666 - 01)**

*Presidente:* **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

*Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

*T. (CIPOLLETTA ROSALIA) contro U.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2018*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

058272 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Accordi di separazione consensuale omologati - Contenuto necessario ed eventuale - Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Impugnazione per simulazione assoluta da parte dei creditori del simulato alienante - Ammissibilità - Fondamento.

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE In genere.

*La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1414

Massime precedenti Difformi: N. 19319 del 2014 Rv. 632564 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16909 del 2015 Rv. 636506 - 01, N. 15169 del 2022 Rv. 664830 - 01, N. 7450 del 2008 Rv. 602581 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21761 del 2021 Rv. 661859 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022** (Rv. **665666 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.**

Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

T. (CIPOLLETTA ROSALIA) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2018

149055 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - IN GENERE Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Separazione consensuale omologata - Azione di simulazione assoluta dei creditori del simulato alienante - Iscrizione dell'ipoteca dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione - Ammissibilità - Effetti.

173002 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE In genere.

*In tema di simulato negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, deve ritenersi valida l'iscrizione ipotecaria effettuata dai terzi creditori del simulato alienante dopo l'atto di disposizione patrimoniale e prima della sentenza di accoglimento della domanda di simulazione assoluta, che provoca la nullità del negozio per assenza di causa, sicché i beni si considerano come mai usciti dal patrimonio del disponente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Massime precedenti Vedi: N. 7459 del 2018 Rv. 647869 - 01, N. 21358 del 2020 Rv. 659157 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24689 del 11/08/2022** (Rv. **665629 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MARULLI MARCO.**

Relatore: **MARULLI MARCO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (ARATO MARCO) contro C. (ZACCHEO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2018

013016 ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Adesione all'eccezione – Successiva rinuncia all'eccezione prima della pronuncia arbitrale – Possibilità per gli arbitri di statuire sulla loro competenza – Esclusione – Fondamento.

*L'adesione all'eccezione di incompetenza arbitrale proposta dalla controparte determina l'immediata e definitiva caducazione del potere di giudizio in capo agli arbitri, i quali, conseguentemente, non possono più statuire sulla propria competenza, neppure nel caso in cui, prima della loro pronuncia, l'eccezione suddetta sia stata rinunciata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3055 del 2021 Rv. 660578 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24654 del 10/08/2022** (Rv. **665628 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **FALABELLA**

**MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

U. (FORTUNATO SABINO) contro B. (GRAZIADEI GIANFRANCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE "Interest rate swap" - Verifica di validità dell'accordo - Modalità - Fattispecie.

*In tema di "interest rate swap", occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell'alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi; tale accordo non si può limitare al "mark to market", ossia al costo, pari al valore effettivo del derivato ad una certa data, al quale una parte può anticipatamente chiudere tale contratto od un terzo estraneo all'operazione è disposto a subentrarvi, ma deve investire, altresì, gli scenari probabilistici e concernere la misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, pur se impliciti, assumendo rilievo i parametri di calcolo delle obbligazioni pecuniarie nascenti dall'intesa, che sono determinati in funzione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, che aveva escluso che, nelle operazioni di derivati, l'occultamento nel contratto di costi occulti a svantaggio del cliente si ripercuotesse sulla validità del contratto).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 8770 del 2020 Rv. 657963 - 03

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24566 del 09/08/2022** (Rv. **665627 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.**

Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

C. (CARDARELLI FRANCESCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 13/07/2021

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

075019 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - IN GENERE Dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, c. 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio - Violazione di obblighi propri dell'organo di cui l'amministratore è titolare o componente - Necessità - Esclusione - Contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di elezioni amministrative, incorre nella sanzione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, il singolo amministratore che, pur non essendo direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell'ente, indipendentemente dalle attribuzioni dell'organo di cui faceva parte, abbia comunque concorso a determinare quell'effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sanzione della non candidabilità nei confronti di un consigliere comunale, altresì socio di minoranza di una società titolare di una concessione di cui era stata omessa l'acquisizione dell'informativa antimafia, il quale aveva omesso di attivare al riguardo i poteri di autocontrollo del Comune, risultando irrilevante che si trattasse di materia non rientrante tra le competenze del consiglio).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8056 del 2022 Rv. 664529 - 01, N. 3857 del 2021 Rv. 660497 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1747 del 2015 Rv. 634130 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24426 del 08/08/2022** (Rv. **665625 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (SELLITTI BRUNO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 20/05/2015

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Credito del professionista - Privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, c.c. - Individuazione dei beni su cui fare valere il privilegio - Necessità - Onere del creditore - Sussistenza - Fattispecie.

279468 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - PRIVILEGIO In genere.

*Il credito di rivalsa IVA del professionista è assistito da privilegio speciale ex art. 2958, comma 2, c.c. solo in quanto sussistano o siano quanto meno individuabili i beni su cui esercitare la causa di prelazione, beni che il creditore ha l'onere di indicare in sede di domanda di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93, comma 3, n. 4, l.fall., posto che, in caso contrario, mancando un possibile oggetto sul quale far valere il privilegio, il credito va considerato alla stregua di chirografo. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la pronuncia reiettiva, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., del decreto che aveva ammesso al passivo, in chirografo, il credito di rivalsa IVA del professionista in mancanza di beni su cui esercitare la prelazione, poiché tale mancanza non integrava una situazione contingente, suscettibile di verifica in sede di riparto, ma una condizione inerente alla stessa natura dell'operazione fonte del credito professionale).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93 com. 3 lett. 4, Cod. Civ. art. 2758 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7414 del 2014 Rv. 630140 - 01, N. 8683 del 2013 Rv. 626075 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24403 del 08/08/2022** (Rv. **665374 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

P. (GIAMPIERI DANIELA) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/07/2019

082269 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - IN GENERE Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'altro ex coniuge - Insorgenza - Esigibilità - Incidenza della domanda di revoca dell'assegno sul diritto già sorto - Esclusione - Fondamento.

*Il diritto del coniuge divorziato, che sia anche titolare dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6 della l. n. 898 del 1970, ad ottenere la quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge sorge nel momento in cui quest'ultimo matura il diritto a percepire detto trattamento e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato; una volta cessato il rapporto di lavoro, non ha, dunque, alcuna incidenza sulla debenza della menzionata quota la presentazione, nel corso del giudizio instaurato per la relativa liquidazione, della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, il cui eventuale accoglimento, anche se disposto dalla data della domanda, è successivo all'insorgenza del diritto previsto dall'art. 12 bis della l. n. 898 del 1970.*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 bis CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 com. 1 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7733 del 2022 Rv. 664525 - 01, N. 4499 del 2021 Rv. 660515 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022** (Rv. **665626 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

R. (ROMA MICHELE) contro C. (SCARCIA ALESSANDRA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2014

044055 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI  
Questione pregiudiziale e causa pregiudiziale - Distinzioni - Fattispecie.

*Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata. (Nella specie, in riferimento alla questione relativa all'accertamento della intervenuta risoluzione di un contratto di appalto prima del suo scioglimento per determinazione dei Commissari straordinari di una amministrazione straordinaria, la S.C. ha escluso che la stessa dovesse ritenersi una causa pregiudiziale in senso tecnico, essendo l'azione volta ad ottenere dalla committente il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, senza che la stessa potesse avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., con la conseguenza di escludere altresì la qualità di parte soccombente, come tale legittimata all'appello, in capo all'amministrazione straordinaria, pure convenuta in primo grado).*

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1460

*Massime precedenti Vedi:* N. 41895 del 2021 Rv. 663372 - 01, N. 14578 del 2005 Rv. 583441 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24149 del 03/08/2022 (Rv. 665529 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

M. (RUSSO MARCO) contro M. (REBOA ROMOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Nullità della delega ad operare per conto dell'investitore - Possibilità di ratifica - Esclusione - Fondamento.

058110 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA In genere.

*In tema di intermediazione finanziaria, la nullità della delega ad operare per conto dell'investitore esclude la ratificabilità degli atti compiuti per suo conto dal "falsus procurator", essendo la ratifica ex art. 1399 c.c. limitata alle sole ipotesi previste dall'art. 1398 c.c., non comprensive di quella in cui l'atto non avrebbe potuto essere compiuto a mezzo di quel soggetto, in virtù di un divieto posto dagli artt. 31 e 166 d.lgs. n. 58 del 1998 non a tutela del soggetto privato, ma dell'interesse generale al corretto funzionamento del mercato finanziario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24149 del 03/08/2022 (Rv. 665529 - 02)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.**

M. (RUSSO MARCO) contro M. (REBOA ROMOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità extracontrattuale dell'intermediario - Liquidazione del danno - Criteri - Andamento sfavorevole del mercato - Rilevanza - Esclusione.

*In tema di responsabilità extracontrattuale dell'intermediario finanziario, ai fini della liquidazione del danno non rileva lo sfavorevole andamento del mercato, quand'anche imprevedibile, pur se abbia contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'investitore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2056

*Massime precedenti Vedi:* N. 17948 del 2020 Rv. 658606 - 01

---

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24156 del 03/08/2022** (Rv. **665530 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

C. (FERRO MARINO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 14/01/2015

159288 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - IN GENERE Conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. - Mancata osservanza delle indicazioni contenute nella delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione - Sussistenza - Conseguente annullabilità del contratto - Fattispecie.

*Il conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., che si manifesta al momento dell'esercizio del potere rappresentativo, è suscettibile di comportare l'annullabilità del contratto, anche qualora l'amministratore disattenda le indicazioni contenute nella delibera autorizzativa adottata dal consiglio di amministrazione al fine di escluderlo. (Fattispecie nella quale l'amministratore aveva trascurato il contenuto della delibera nella parte in cui disponeva che la vendita non potesse avvenire ad un prezzo inferiore ad una misura prestabilita).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1394

Massime precedenti Vedi: N. 23089 del 2013 Rv. 629149 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24123 del 03/08/2022** (Rv. **665528 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **CATALLOZZI PAOLO.**

D. (FOGLIANI ENZO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/01/2020

081090 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - RICHIESTA DEL DEBITORE - IN GENERE Legittimazione a proporre istanza di autofallimento - Liquidatore - Sussistenza - Fondamento - Dimissioni - Irrilevanza - Ragioni.

*Al liquidatore di società di capitali, in quanto investito ex art. 2489, comma 1, c.c. del potere di compiere ogni atto utile ai relativi fini, spetta la legittimazione a proporre istanza di fallimento in proprio ai sensi dell'art. 6 l.fall., senza che rilevino in senso contrario le sue eventuali dimissioni dalla carica, trovando applicazione l'istituto della "prorogatio" dei poteri, previsto con riferimento alla carica di amministratore per le società di persone (artt. 2274 e 2293 c.c.) e la società per azioni (art. 2385 c.c.), ma espressione di un principio generale anche in assenza di specifiche disposizioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2489, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2274, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2385

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23980 del 02/08/2022** (Rv. **665526 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Diff.)

E. (SALEMI FEDERICA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2019

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE "Start up" innovativa - Termine di esenzione dalla fallibilità - Decorrenza - Fondamento.

*Il termine quinquennale di non assoggettabilità della "start up" innovativa a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della l. n. 3 del 2012 e succ. mod., ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla l. n. 221 del 2012, decorre dalla data di costituzione della società, e non dalla data di deposito della domanda e della autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei prescritti requisiti formali e sostanziali, cui consegue l'iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative presso il Registro delle imprese, a norma dell'art. 25 del predetto decreto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 31, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21152 del 2022 Rv. 665156 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23986 del 02/08/2022** (Rv. **665527 - 01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** Estensore: **PAZZI ALBERTO.** Relatore: **PAZZI ALBERTO.**

N. (MANZI LUIGI) contro B. (BONESCHI TIZIANA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/05/2018

081087 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - IN GENERE Delegazione o accollo cumulativi - Legittimazione del creditore a ricorrere per la dichiarazione di fallimento dell'obbligato sussidiario solidale - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, sussiste la legittimazione attiva del creditore, anche nei confronti dell'obbligato sussidiario solidale, qualora sia stata pattuita una delegazione o accollo cumulativi ed operi il "beneficium ordinis" di cui all'art. 1268, comma 2, c.c., in quanto la nozione di creditore ex art. 6 l.fall. si riferisce letteralmente anche ai titolari di crediti condizionali, ai sensi dell'art. 55 l.fall.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268 com. 2, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25317 del 2020 Rv. 659733 - 01, N. 1758 del 2012 Rv. 621489 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23997 del 02/08/2022** (Rv. **665373 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

M. (DALMAZIO ANTONINO) contro K. (BRIGANDI' SEBASTIANO MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/11/2019

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Natura - Fondamento - Valutazione delle consistenze economiche delle parti - Mero rinvio per relationem da parte della decisione di secondo grado - Insufficienza - Fattispecie.

## SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

*Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti. (Nella specie, la S.C. ha censurato la decisione d'appello nella parte in cui aveva attribuito al coniuge la titolarità di due società e di plurimi immobili, mediante il mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, in modo acritico e senza specificare la natura degli immobili o la tipologia di diritto reale effettivamente posseduti, non operando così alcuna valutazione concreta circa la fondatezza dei motivi di gravame proposti).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 38362 del 2021 Rv. 663465 - 01, N. 2397 del 2021 Rv. 660394 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022 (Rv. 665523 - 01)**

**Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)**

P. (BIANCHI MASSIMO) contro C. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/04/2017

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Responsabilità del direttore lavori per vizi costruttivi in corso d'opera - Configurabilità - Ultimazione dei lavori - Irrilevanza.

*In tema di appalto, la responsabilità del direttore dei lavori per vizi costruttivi può configurarsi anche in corso d'opera, non presupponendo che la prestazione professionale sia stata resa, pur a fronte di revoca dall'incarico, fino all'ultimazione dei lavori e al relativo collaudo.*

*Riferimenti normativi:* Legge 11/02/1994 num. 109 art. 27, Legge 11/02/1999 num. 109 art. 28

*Massime precedenti Vedi:* N. 7370 del 2015 Rv. 635038 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022 (Rv. 665525 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

M. (MESSINA LUIGI GIACOMO) contro I. (MARTELLA DARIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 10/04/2018

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 007352/2022 66425001

*Massime precedenti Conformi:* N. 7352 del 2022 Rv. 664250 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23805 del 01/08/2022** (Rv. **665372 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**. Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO**.

Z. (VERRASTRO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA , 20/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Nozione di libertà religiosa - Adesione ad un'associazione religiosa segreta - Irrilevanza - Atti persecutori - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 35102 del 2021 Rv. 663277 - 01, N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 02, N. 23197 del 2021 Rv. 662334 - 01

---

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23861 del 01/08/2022** (Rv. **665524 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

C. (MESSINA LUIGI GIACOMO) contro U. (PISELLI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 23/12/2017

056001 CONTRATTI BANCARI - IN GENERE Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 - Esercizio in giudizio mediante richiesta di esibizione - Condizioni - Necessità di richiesta stragiudiziale - Esclusione.

138135 PROVA CIVILE - "ACTIO AD EXIBENDUM" - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE In genere.

*Il diritto del cliente di ottenere, ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio può essere esercitato, nei confronti della banca inadempiente, attraverso un'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso di un giudizio, a condizione che la documentazione invocata sia stata precedentemente fatta oggetto di richiesta - non necessariamente stragiudiziale - e siano decorsi novanta giorni senza che l'istituto di credito abbia proceduto alla relativa consegna.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 210

Massime precedenti Conformi: N. 24641 del 2021 Rv. 662395 - 01

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 24355 del 05/08/2022** (Rv. **665706 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

A. (SPANO' GIUSEPPE) contro A. (DALLA VERITA' MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 26/07/2021

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA  
Caratteristiche di tale giudizio - Determinazione di un importo minore di quello già oggetto di stima - Domanda riconvenzionale dell'espropriante - Necessità - Successiva rinuncia - Conseguenze - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Sussistenza.

*In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudizio di opposizione alla stima non ha carattere impugnatorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto, volto all'accertamento del "quantum" effettivamente dovuto, sicché, in ossequio al principio della domanda, in presenza di una stima definitiva, non può procedersi ad una determinazione dell'indennità "in peius" per l'espropriato, a meno che l'espropriante non formuli domanda riconvenzionale; ne consegue che, ove quest'ultima sia oggetto di rinuncia, il giudice non può condannare l'espropriato alla restituzione delle somme che, in base alla stima giudiziale, abbia incassato in eccesso, incorrendo altrimenti nella violazione dell'art. 112 c.p.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 4388 del 2006 Rv. 586914 - 01

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta  
seconda



---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25643 del 31/08/2022** (Rv. **665590 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

C. (SANDULLI PIERO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 27/07/2017

133184 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - PASSIVA Sequestro amministrativo di veicoli eseguito dai Carabinieri - Azione del terzo affidatario per il pagamento delle spese di custodia - Legittimazione passiva del Ministero della Difesa - Sussistenza - Limiti - Pretesa relativa alle anticipazioni delle indennità di custodia - Indennità non più richieste a titolo di anticipazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'interno quale debitore finale.

*Legittimato passivamente in merito alla domanda per il riconoscimento delle anticipazioni sulle indennità di custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte dei Carabinieri nell'esercizio di attività istituzionale loro conferita dalla legge è il Ministero della Difesa, da cui i predetti pubblici ufficiali dipendono organicamente, mentre al Ministero dell'Interno, quale debitore finale di tali indennità, spetta la legittimazione passiva nel caso in cui queste ultime non siano richieste a titolo di anticipazione.*

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11 com. 1, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Strada Nuovo art. 213

Massime precedenti Vedi: N. 9394 del 2015 Rv. 635179 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 564 del 2009 Rv. 606048 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25646 del 31/08/2022** (Rv. **665591 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

M. (MEOLI BRUNO) contro M. (SOLIMENE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/03/2017

138014 PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO Efficacia probatoria in giudizio - Limiti - Valenza indiziaria - Differenza con la dichiarazione sostitutiva - Dichiarazione non resa dall'interessato - Conseguenze. - Inidoneità dell'atto notorio a contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735, comma 1, c.c.

*L'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 29830 del 2011 Rv. 620775 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25095 del 22/08/2022** (Rv. **665588 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

C. (BUTTA' ANTONINO) contro P. (SINISCALCHI GIULIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/01/2017

125168 POSSESSO - "ANIMUS POSSIDENDI" (O "DOMINI") Usucapione - Onere della prova del possesso - Presunzione di cui all'art. 1141, comma 1, c.c. - Conseguenze in tema di onere della prova dell'"animus" - Fattispecie.

*In tema di usucapione, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva un'inversione dell'onere probatorio in punto di "animus possidendi", cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con cui il giudice dell'appello, nel valutare se l'accoglimento della domanda di rivendicazione potesse essere efficacemente contrastata dal maturare dell'usucapione, aveva invertito il riparto degli oneri probatori rispetto alla regola di cui all'art. 1141, comma 1, c.c., chiedendo ai coniugi convenuti, quali costruttori ed unici utilizzatori dell'immobile, di dimostrare l'"animus possidendi" e non già all'attore in rivendicazione di dimostrare il difetto di tale elemento soggettivo).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141 com. 1, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22667 del 2017 Rv. 645561 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25094 del 22/08/2022** (Rv. **665587 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

B. (BRUNO GAETANO) contro D. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/10/2017

130003 PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO  
Azione di danno temuto - Danno già verificatosi - Esperibilità dell'azione - Condizioni.

*La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172

Massime precedenti Vedi: N. 10282 del 2004 Rv. 573245 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 25097 del 22/08/2022** (Rv. **665589 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

T. (FEDELI CRISTIANA) contro L. (TABACCHI LORENZA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/11/2015

046048 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA' INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - QUOTE DEI COMUNISTI (O PARTECIPANTI) - ATTI DI DISPOSIZIONE E GODIMENTO Vendita di una parte determinata di cosa comune - Efficacia traslativa immediata - Esclusione - Efficacia obbligatoria - Sussistenza - Conseguenze in tema di litisconsorzio necessario.

*La vendita di una parte determinata della cosa comune da parte del singolo comunista non ha immediata efficacia traslativa, ma è tuttavia fattispecie negoziale perfetta, con efficacia meramente obbligatoria, che di per sé non pregiudica la posizione degli altri comproprietari, i quali non sono litisconsorti necessari nel giudizio nel quale l'acquirente abbia invocato, sebbene in maniera infondata, l'efficacia immediata del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 1113, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4428 del 2018 Rv. 647984 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25085 del 22/08/2022** (Rv. **665586 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Diff.)

E. (PORRECA GIANFRANCO) contro A. (INGRAFFIA FILIPPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 20/03/2017

058223 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - IN GENERE Contratti con la P.A. - Subordinazione del compenso per l'opera di progettazione alla erogazione di un finanziamento regionale - Condizione potestativa mista - Affidamento dell'incarico a un altro professionista - Erogazione del finanziamento pubblico sulla base del secondo progetto - Comportamento della P.A. contrario a buona fede - Conseguenze - Avveramento della condizione.

*Le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede anche quando al contratto sia stata apposta una condizione sospensiva qualificabile come "potestativa mista", con la conseguenza che, se un Comune abbia affidato ad un professionista la progettazione di un'opera pubblica, subordinando l'erogazione del compenso al finanziamento di quel progetto da parte della Regione, l'affidamento di un successivo incarico di progettazione della stessa opera pubblica ad un altro professionista, di cui il Comune chieda ed ottenga il finanziamento, costituisce comportamento contrario a buona fede, in violazione dell'art. 1358 c.c., che determina l'avveramento fittizio della condizione, ai sensi dell'art. 1359 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 29641 del 2020 Rv. 659980 - 02, N. 12 del 2014 Rv. 629297 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25079 del 22/08/2022** (Rv. **665585 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore:

**COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (FALQUI MASSIDDA SILVIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 06/06/2017

254048 SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - SANZIONE AMMINISTRATIVA - PLURALITA' DI VIOLAZIONI Vendita o somministrazione di tabacco a minori - Aggravamento della sanzione per reiterazione della condotta ex art. 25, comma 2, r.d. n. 2316 del 1934 - Pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. n. 689 del 1981 - Effetto - Neutralizzazione dell'aggravamento ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, della l. n. 689 del 1981 - Sussistenza - Fondamento.

*In tema di illeciti amministrativi, l'aggravamento della sanzione derivante dalla reiterazione della condotta di vendita o somministrazione di tabacco a minori, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del r.d. n. 2316 del 1934, come modificato dall'art. 7 del d.l. n. 158 del 2012, conv. in l. n. 189 del 2012, nel testo anteriore all'ulteriore modifica recata dall'art. 24 del d.lgs. n. 6 del 2016, applicabile "ratione temporis", è escluso quando il soggetto sanzionato abbia eseguito il pagamento in misura ridotta ex art. 16, l. n. 689 del 1981, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 5, della l. n. 689 del 1981, che si applica anche alla violazione di cui all'art. 25, comma 2, del r.d. n. 2316 del 1934, non rilevando in senso contrario il fatto che quest'ultima disposizione sanziona la vendita o somministrazione di tabacchi a minori.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. 24/12/1934 num. 2316 art. 25 com. 2, Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 7 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2016 num. 6 art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 17347 del 2007 Rv. 600571 - 01, N. 20129 del 2022 Rv. 665011 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24976 del 19/08/2022** (Rv. **665567 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore:

**TRAPUZZANO CESARE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Diff.)

T. (SINCIC ROSANNA) contro C. (SALA CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/05/2017

046081 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE 046163 046081 Delibera assembleare - Eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per sostituzione con impianti autonomi - Adozione a maggioranza - Condizioni - Rispetto delle previsioni ex l. n. 10 del 1991 - Necessità - Fattispecie.

046163 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - RISCALDAMENTO (TERMOSIFONE) In genere.

*In tema di condominio, la delibera che dispone l'eliminazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato per dar luogo ad impianti autonomi nei singoli appartamenti può essere adottata a maggioranza, in deroga agli artt. 1120 e 1136 c.c., soltanto quando preveda che ciò avvenga nel rispetto delle previsioni normative di cui alla l. n. 10 del 1991, ossia a garanzia dell'"an" e del "quomodo" della riduzione del consumo specifico di energia, del miglioramento dell'efficienza energetica e dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*delibera assembleare impugnata, in quanto si era limitata a stabilire il solo profilo soppressivo o abdicativo dell'impianto centralizzato, lasciando liberi i condomini di installare l'impianto ritenuto più opportuno, mentre avrebbe dovuto prevedere il deposito in comune del progetto di trasformazione dello stesso, nell'ottica di contenere il consumo energetico dell'intero edificio).*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/01/1991 num. 10 art. 26 com. 2, Legge 09/01/1991 num. 10 art. 8 lett. G CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 28, Cod. Civ. art. 1118, Legge 11/12/2012 num. 220, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136

*Massime precedenti Vedi:* N. 10871 del 2006 Rv. 589645 - 01, N. 11970 del 2017 Rv. 644081 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24973 del 19/08/2022 (Rv. 665548 - 01)**

*Presidente:* **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.** *P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)*  
B. (MACCIOTTA GIUSEPPE) contro T. (TRONCI GIAMPIERO)  
Rigetta, TRIBUNALE CAGLIARI, 26/02/2019

026023 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - IN GENERE  
Procedimento di liquidazione degli onorari dell'avvocato - Interessi moratori - Obbligo - Sussistenza - Condizioni - Decorrenza.

113203 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI In genere.

*Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8611 del 2022 Rv. 664464 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24915 del 18/08/2022 (Rv. 665584 - 01)**

*Presidente:* **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

H. (SENONER CHRISTOPH) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2017

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Riconducibilità di domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" in sede di azione di risoluzione - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

062016 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

*In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458

Massime precedenti Vedi: N. 10917 del 2021 Rv. 661091 - 01, N. 4003 del 2020 Rv. 656906 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022** (Rv. **665583 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **LA BATTAGLIA LUIGI**. Relatore: **LA BATTAGLIA LUIGI**.

G. (COCCO ORTU FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 22/11/2016

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Atto interruttivo della prescrizione - Requisiti - Richiesta o intimazione - Costituzione in mora - Nozione - Fattispecie.

*L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare.)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 1219

Massime precedenti Vedi: N. 15766 del 2006 Rv. 591270 - 01, N. 1166 del 2018 Rv. 646803 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24907 del 18/08/2022** (Rv. **665582 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**.  
Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA**.

A. (BLANCO GIORGIO) contro C. (ORTOLEVA FRANCESCO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 15/03/2016

279462 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE Società a partecipazione pubblica - Contributo dovuto dall'Ente socio per spese generali di funzionamento - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Il contributo dovuto dall'ente, socio di una società a partecipazione pubblica, per le spese generali di funzionamento, non è soggetto ad IVA non costituendo il corrispettivo dovuto per la prestazione resa dalla società ai soci.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 4 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 7593 del 2015 Rv. 635172 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24900 del 18/08/2022 (Rv. 665581 - 01)**

**Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.**

**Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)**

**I. (CORTI PIO) contro S. (SCROSATI CARLO LUIGI)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/12/2015

187126 VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE IMMOBILI - IN GENERE Vendita di immobile - Falsa rappresentazione circa la potenzialità edificatoria - Garanzia del compratore ex art. 1489 c.c. - Configurabilità - Prescrizione dell'azione - Decorrenza.

*In tema di compravendita, solo dopo che la parte acquirente abbia vista accertata, con sentenza definitiva, l'esistenza del peso ed onere sul bene, nella specie la non potenzialità edificatoria del terreno, scatta la garanzia contrattuale e il termine per esercitare l'azione ex art. 1489 c.c. Ne consegue che il predetto termine decorre non dalla conclusione del contratto ma dal passaggio in giudicato della sentenza.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1483

*Massime precedenti Vedi:* N. 23818 del 2012 Rv. 624665 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24844 del 17/08/2022 (Rv. 665566 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

**R. (ESPOSITO GIUSEPPE) contro C.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/03/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE "Ius superveniens" - Meno restrittivo per il costruttore - Effetti - In ordine al mantenimento dell'opera - In ordine al risarcimento del danno - Fattispecie.

*In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante. (Fattispecie relativa ad un edificio originariamente sorto in violazione della normativa sulle distanze, prospiciente una strada privata di cui era stato successivamente accertato l'asservimento all'uso pubblico che incideva sul computo delle distanze in maniera favorevole per il costruttore.)*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 18119 del 2013 Rv. 627298 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24834 del 17/08/2022 (Rv. 665561 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)**

**N. (PORCU' FAUSTO) contro N.**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2014**

132061 PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale - Litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio - Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze.

*La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 784

*Massime precedenti Vedi:* N. 10863 del 2010 Rv. 612867 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24836 del 17/08/2022 (Rv. 665563 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**Q. (TONONI ALESSANDRA) contro Q. (ISIDORI GIADA)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/01/2017**

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Successione legittima - Pretermissione del legittimario - Configurabilità - Condizioni - Esperimento dell'azione di riduzione - Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario - Necessità - Esclusione - Accettazione tacita dell'eredità - Sussistenza.

*In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato "ex lege" all'eredità, è considerato pretermesso qualora il "de cuius" abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare "inter vivos"; ne deriva che l'azione di riduzione non è soggetta all'onere dell'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 564 com. 1 CORTE COST.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 30079 del 2019 Rv. 656200 - 01, N. 28632 del 2011 Rv. 620793 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24842 del 17/08/2022 (Rv. 665564 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.**

G. (CASTELLI SAVERIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE LODI, 10/10/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Vendita successiva all'iscrizione al PRA del fermo in danno del precedente proprietario - Conoscenza o conoscibilità del provvedimento da parte dell'acquirente - Circolazione abusiva dell'autoveicolo - Violazione dell'art. 214 C.d.S. - Sussistenza.

*In tema di violazioni del codice della strada, a seguito dell'iscrizione al PRA del provvedimento di fermo del veicolo, e finché tale provvedimento non sia cancellato in seguito all'estinzione del debito tributario, l'acquirente del mezzo con atto trascritto al PRA in data successiva all'iscrizione del fermo ha una conoscenza legale del vincolo ostativo alla circolazione del veicolo, con la conseguenza che, qualora sia sorpreso alla guida di esso, incorre nella violazione dell'art. 214 c.d.s., che sanziona la circolazione abusiva del mezzo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Strada art. 214 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24835 del 17/08/2022 (Rv. 665562 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)**

V. (GENTILE LUCA) contro D. (PIROCCHI DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/03/2017

168250 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - FORMA DEI TESTAMENTI - TESTAMENTO OLOGRAFO - IN GENERE Domanda di nullità del testamento olografo per difetto di autografia - Azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura - Configurabilità - Onere della prova.

*La domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 602, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 12307 del 2015 Rv. 635554 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24843 del 17/08/2022** (Rv. **665565 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CARRATO ALDO**.

S. (STARA SALVATORE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/11/2017

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere - Querela di falso in via principale - Proposizione - Documento diverso da quelli di cui alla querela - Falsità - Accertamento - Richiesta - Domanda nuova - Configurabilità.

*Nel giudizio promosso con querela di falso in via principale, costituisce domanda nuova, per novità del "petitum", la richiesta di accertamento della falsità di un documento ulteriore e diverso rispetto a quelli in relazione ai quali la domanda è stata inizialmente introdotta, ancorché tale documento abbia pur esso rilevanza nel diverso processo nel corso del quale è stato esibito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18622 del 2005 Rv. 583818 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24832 del 17/08/2022** (Rv. **665456 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

E. (FIERRO PASQUALE) contro T. (DE VITTO ANNARITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2016

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Inventario - Querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale incaricato della redazione e di altro soggetto estraneo al "munus" pubblico - Rinuncia all'appello nei confronti solo di quest'ultimo - Effetti.

*La rinuncia all'appello, in relazione alla querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale incaricato della redazione dell'inventario di eredità e di altro soggetto estraneo al "munus" pubblico, ove effettuata solo nei confronti di quest'ultimo, non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, atteso che la responsabilità della redazione dell'inventario appartiene al pubblico ufficiale, e non anche al soggetto estraneo che abbia partecipato alle relative operazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 775, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 33761 del 2019 Rv. 656508 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24838 del 17/08/2022** (Rv. **665579 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

I. (GALOPPI GIOVANNI) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 19/12/2017

106010 MEDIAZIONE - PROVVISORIO Preliminare di vendita - Pendenza di condizione sospensiva - Incidenza sul diritto alla provvigione - Eccezione in senso stretto - Esclusione - Eccezione in senso lato - Sussistenza - Conseguenze.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*In tema di mediazione, la pendenza di una condizione sospensiva apposta ad un preliminare di vendita concluso con l'intervento del mediatore, impedendo il sorgere del diritto alla provvigione, non costituisce un'eccezione in senso stretto, bensì un'eccezione in senso lato, con la conseguenza che essa non è soggetta alle preclusioni processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1353

Massime precedenti Vedi: N. 17463 del 2021 Rv. 661486 - 01, N. 23667 del 2016 Rv. 642071 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24839 del 17/08/2022** (Rv. **665580 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

C. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro C. (BACILE PANTALEO ERNESTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/12/2016

133070 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di immediata sanatoria del vizio - Conseguenze.

*Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Vedi: N. 15183 del 2005 Rv. 586114 - 01, N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 29244 del 2021 Rv. 662858 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24833 del 17/08/2022** (Rv. **665578 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

V. (PEDRONCELLI PAOLO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2017

071003 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Comunione ereditaria - Pignoramento di quota indivisa - Vendita - Effetti - Accordo paradivisorio stipulato senza la partecipazione del coerede esecutato - Efficacia - Limiti.

*In tema di comunione ereditaria, ove la vendita di una quota indivisa sia realizzata in presenza di un pignoramento di quest'ultima che, pur comprendendo tutti i beni di una certa specie, lasci tuttavia fuori beni di specie diversa, l'aggiudicatario non avrà una posizione uguale a quella degli altri partecipanti, in quanto estraneo ai beni non colpiti dal pignoramento. Pertanto, la divisione dei beni rispetto ai quali l'aggiudicatario è subentrato all'esecutato sarà fatta separatamente dalla divisione del resto, cosicché l'accordo paradivisorio stipulato dai conviventi e dall'aggiudicatario senza la partecipazione del coerede esecutato avrà efficacia purché limitato ai beni ricompresi nella quota che ha formato oggetto di vendita forzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757, Cod. Proc. Civ. art. 599

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 6809 del 2013 Rv. 625394 - 01, N. 26519 del 2011 Rv. 620609 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24798 del 12/08/2022 (Rv. 665395 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.**

G. (GALLETTO TOMASO) contro G. (CORBYONS GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 12/10/2017

168210 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - ESECUTORI TESTAMENTARI - IN GENERE Mancata previsione del compenso da parte del testatore - Previsione da parte degli eredi - Effetti.

*La retribuzione a favore dell'esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "ad hoc", che il compenso per l'opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell'eredità secondo quanto dispone l'art. 711 c.c., l'impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l'attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l'abbiano stretto, nei cui confronti l'esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 711

*Massime precedenti Vedi:* N. 17382 del 2004 Rv. 576374 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24526 del 09/08/2022 (Rv. 665393 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MANNA FELICE. Relatore: MANNA FELICE.**

**P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

D. (BRESCIA LEONARDO) contro S. (BORRACCINO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2017

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Regolamento contrattuale - Clausole limitative delle facoltà di uso delle singole proprietà esclusive - Riproduzione all'interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale - Necessità - Fondamento.

*Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, hanno natura contrattuale e, pertanto, ad esse, deve corrispondere una tecnica formativa di pari livello formale e sostanziale, che consiste in una "relatio perfecta" attuata mediante la riproduzione delle suddette clausole all'interno dell'atto di acquisto della proprietà individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1138 com. 4, Cod. Civ. art. 1123

*Massime precedenti Vedi:* N. 4529 del 2022 Rv. 664173 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24526 del 09/08/2022** (Rv. **665393 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **MANNA FELICE**. Relatore: **MANNA FELICE**.

P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

D. (BRESCIA LEONARDO) contro S. (BORRACCINO ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 18/05/2017

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l'opponibilità ai terzi aventi causa - Trascrizione immobiliare.

*Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, pertanto, ai fini dell'opponibilità "ultra partes", alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659 n. 2 c.c.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2659

Massime precedenti Vedi: N. 5336 del 2017 Rv. 643064 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24488 del 09/08/2022** (Rv. **665391 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore:

**TRAPUZZANO CESARE**.

E. (LO PINTO ANTONINO) contro I. (TORRISI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/10/2017

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Appello in ordine alla sola prescrizione - Formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto - Condizioni - Fattispecie.

*La proposizione dell'appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, se l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del "dies a quo" o all'esistenza di cause interruttrive, ma involga la qualificazione del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, a fronte della impugnazione del solo capo relativo alla prescrizione della domanda di risoluzione, si era pronunciata anche sulla integrazione di un inadempimento di lieve importanza così sovvertendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1587 del 2020 Rv. 656691 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24490 del 09/08/2022** (Rv. **665392 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

L. (CHIECO PASQUALE ROBERTO) contro C. (COLANGELO GENNARINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/05/2017

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO  
Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo  
- Proposizione tardiva della stessa eccezione nel successivo giudizio di merito - Decadenza  
dall'eccezione - Sussistenza - Fondamento.

*L'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo; ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20881 del 2016 Rv. 641402 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24482 del 09/08/2022 (Rv. 665389 - 01)**

**Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Parz. Diff.)**

**C. (CORNELIO CLAUDIA) contro B.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/02/2017

162033 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Spese del procedimento d'ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell'ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.

*In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 17854 del 2020 Rv. 658965 - 01, N. 18125 del 2017 Rv. 645057 - 01, N. 9587 del 2015 Rv. 635269 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24484 del 09/08/2022 (Rv. 665390 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: MASSAFRA ANNACHIARA. Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA.**

**S. (BECONCINI FABIO) contro C. (ASCENZI GUGLIELMO)**

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 11/04/2017

168047 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE "Actio interrogatoria" - Decreto pronunciato su reclamo avverso concessione di termine per

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

l'accettazione dell'eredità - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

*In tema di accettazione dell'eredità, l'ordinanza emessa in sede di reclamo avverso il provvedimento reso ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. - con il quale, a seguito della fissazione del termine, si è dichiarata la decadenza del chiamato ad accettare l'eredità - non è ricorribile per cassazione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, definisce un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva attesa la sua revocabilità modificabilità alla stregua dell'art. 742 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 481, Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 749, Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 969 del 2022 Rv. 663917 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24534 del 09/08/2022 (Rv. 665394 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore:**

**TEDESCO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**C. (PIERMARINI ALESSANDRO) contro P. (CIAFFI GIOVANNI)**

Rigetta, TRIBUNALE VELLETRI, 27/06/2018

106012 MEDIAZIONE - RESPONSABILITA' DEL MEDIATORE Mediatore - Obbligo di rendere informazioni circa il rendimento energetico (cd. classe energetica) dell'immobile oggetto dell'affare intermediato - Sussistenza - Fondamento.

*In caso di mediazione immobiliare, il mediatore è tenuto, secondo il criterio della media diligenza professionale, a rendere le informazioni sul rendimento energetico (cd. classe energetica) dell'immobile oggetto dell'affare intermediato fin dal momento in cui ne effettua la relativa pubblicità, con la possibilità di visionare la relativa documentazione, trattandosi di informazioni funzionali alla determinazione dell'acquirente in ordine all'acquisto dell'immobile.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1759, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1218

*Massime precedenti Vedi:* N. 15577 del 2022 Rv. 665164 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24486 del 09/08/2022 (Rv. 665577 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore:**

**CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**V. (SABBATANI SCHIUMA CLAUDIO) contro G. (MAINETTI FRANCESCO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/12/2017

074007 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE Mediazione immobiliare - Conclusione di preliminare di vendita relativo a bene acquistato ai sensi della c.d. cartolarizzazione prima del quinquennio ex art. 3, comma 14, d.l. n. 351 del 2001 conv. con modif. in l. n. 410 del 2001 - Diritto alla provvigione del mediatore - Sussistenza - Fondamento - Nullità per violazione del divieto riferibile ai soli atti traslativi e non aventi efficacia obbligatoria.

106010 MEDIAZIONE - PROVVIGIONE In genere.

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*In tema di mediazione, ha diritto alla provvigione il mediatore che abbia intermediato la conclusione di un contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile acquistato dal promittente venditore in seguito a procedura di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ex l. n. 335 del 1995, attuata con d.lgs. n. 104 del 1996, atteso che la sanzione della nullità derivante dalla violazione del divieto di porre in essere atti di disposizione prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto, ai sensi dell'art. 3, comma 14, d.l. n. 351 del 2001, come modificato dalla l. n. 410 del 2011, attiene ai soli atti aventi efficacia traslativa, ma non anche a quelli aventi efficacia obbligatoria, sicché il vincolo giuridico tra le parti è validamente costituito.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/11/2001 num. 410 art. 3 com. 14, Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/02/1996 num. 104 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 196 del 2018 Rv. 647773 - 01, N. 6685 del 2019 Rv. 652938 - 01, N. 25814 del 2017 Rv. 646458 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022 (Rv. 665560 - 03)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

I. (ACCORSI LINO) contro C. (PIZZINO ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

011018 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - DELLA DURATA DELL'OPERA Appalto privato - Ultimazione dei lavori - Rilevanza delle attività accessorie come smontaggio cantiere o attività prodromiche a verifica e collaudo - Esclusione.

*Nei rapporti afferenti all'esecuzione dell'appalto, la data di ultimazione dell'opera nel suo complesso prescinde dalle attività accessorie, come gli interventi di smontaggio del cantiere, e dalle attività prodromiche alle successive operazioni di verifica e collaudo, tra cui rientrano le prestazioni occorrenti per ovviare ai vizi e ai difetti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1662

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022 (Rv. 665560 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

I. (ACCORSI LINO) contro C. (PIZZINO ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

011065 APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE Appalto privato - "Giornale lavori" - Natura - Efficacia probatoria - Valenza indiziaria.

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA In genere.

*In tema di appalto privato, il "giornale lavori", ossia il brogliaccio che, compilato dall'assuntore, riporta la progressione dei lavori appaltati, configura una scrittura di natura privata, di provenienza unilaterale, operante nell'ambito del rapporto di appalto, la quale, pur non avendo piena efficacia probatoria, ha valenza indiziaria nei confronti dell'appaltante.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1655

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 24313 del 05/08/2022 (Rv. 665559 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.**

M. (ZAULI CARLO) contro I. (CATTANI PAOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/04/2017

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Bene in comunione "pro indiviso" - Contratto preliminare stipulato da alcuni comproprietari limitatamente alle proprie quote - Domanda ex art. 2932 c.c. - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri comproprietari - Esclusione - Ragioni.

*Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un bene in comunione "pro indiviso", stipulato da alcuni soltanto dei comproprietari e avente ad oggetto le quote di pertinenza di questi ultimi, nel processo ex art. 2932 c.c. non rivestono la qualità di litisconsorti necessari gli altri comproprietari, dal momento che essi, non avendo sottoscritto il preliminare, non sono destinatari in via diretta degli effetti del contratto definitivo.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1103, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21938 del 2018 Rv. 650079 - 01, N. 2110 del 2021 Rv. 660355 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24310 del 05/08/2022 (Rv. 665388 - 01)**

**Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)**

M. (BERGAMASCO MASSIMO) contro B. (FORMENTINI MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/07/2016

168380 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - DISPOSIZIONI - A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE (DISTINZIONE TRA EREDE E LEGATARIO) Istituzione di erede "ex re certa" - Condizioni - Possibilità di concorso con erede legittimo - Sussistenza - Misura della partecipazione sugli altri beni ereditari.

*Il connotato essenziale della istituzione di erede "ex re certa" non va ricercato nell'implicita volontà del testatore di attribuire all'istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell'assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione "ex re", l'erede in tal modo istituito può partecipare anche all'acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l'erede legittimo e, quindi, raccogliarli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle "res certae" attribuitegli ed il valore dell'intero asse ereditario.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 588 com. 2, Cod. Civ. art. 457 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 42121 del 2021 Rv. 663403 - 02

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022** (Rv. **665560 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

I. (ACCORSI LINO) contro C. (PIZZINO ALESSANDRO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/01/2017

011018 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - DELLA DURATA DELL'OPERA Appalto privato - Inizio dell'opera - Attività preparatorie - Irrilevanza - Avvio dell'opera nella sua consistenza strutturale - Necessità.

*In tema di appalto, l'inizio di un'opera non può essere confuso o identificato con tutta l'attività preparatoria-burocratica e materiale precedente tale momento - tra cui la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e l'avvio delle opere di bonifica e di installazione del cantiere - essendo, invece, necessario l'inizio della realizzazione dell'opera nella sua consistenza strutturale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19501 del 2008 Rv. 604569 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24170 del 04/08/2022** (Rv. **665556 - 02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **COSENTINO ANTONELLO.** Relatore: **COSENTINO ANTONELLO.** P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Conf.)

C. (MARINI FRANCESCO SAVERIO) contro B. (DE TROIA MARIA PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2018

159329 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE Società bancarie - Condotte dolose degli amministratori - Omessa vigilanza da parte dei membri del collegio sindacale - Doveri esigibili - Onere della prova.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

*In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro; in tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 151, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 150

Massime precedenti Vedi: N. 18770 del 2019 Rv. 654662 - 02, N. 1602 del 2021 Rv. 660155 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022** (Rv. **665558 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

S. (SOLIGO MANUELA) contro P. (DI RENZO MANNINO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2016

125017 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE Divieto per il convenuto in possessorio di proporre il giudizio petitorio - Fondamento - Azione petitoria esperita dall'attore in possessorio - Ammissibilità - Rilevanza come rinuncia alla tutela possessoria - Esclusione - Proposizione della domanda petitoria in autonomo giudizio - Necessità - Conseguenze - Domanda dell'attore formulata nella fase di merito del procedimento possessorio - Inammissibilità - Fondamento.

*In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1144, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10588 del 2012 Rv. 622878 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24168 del 04/08/2022** (Rv. **665555 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

A. (PONTINI MAURO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 28/09/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni amministrative - Trasporto senza avere a bordo l'originale o la copia certificata della licenza comunitaria - Illecito ex art. 46, comma 1, l. n. 298 del 1974 - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

*In tema di sanzioni amministrative, l'impresa di trasporto che, stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, effettua in Italia operazioni di trasporto merci per conto di terzi, senza portare, a bordo del veicolo utilizzato, l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorre nella sanzione contemplata dall'art. 46, comma 1, della l. n. 298 del 1974, stante la natura di "condizione" di esercizio del predetto documento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto insufficiente l'esibizione, da parte del conducente, di una mera fotocopia a colori rilasciata alla ditta ricorrente).*

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 46 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 21/10/2009 num. 1072 art. 4 com. 4

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Massime precedenti Vedi:* N. 28283 del 2019 Rv. 655690 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24174 del 04/08/2022 (Rv. 665557 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)**

**F. (GUARALDI BRUNO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/12/2018

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Irragionevole durata di procedura fallimentare - Termine semestrale di decadenza ex art. 4 l. n. 89 del 2001 - Decorrenza per il creditore soddisfatto da riparto parziale - Inoppugnabilità del decreto di chiusura del fallimento - Sussistenza - Rilevanza della data del soddisfacimento del credito - Esclusione - Fondamento.

*In tema di irragionevole durata della procedura fallimentare, il termine di decadenza di cui all'art. 4, l. n. 89 del 2001, per la proposizione della domanda di equa riparazione, decorre, anche per il creditore rimasto soddisfatto per effetto di un riparto parziale, dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto inoppugnabile, avendo "il dies a quo" del predetto termine natura processuale, mentre la data di integrale soddisfacimento del creditore, avente natura sostanziale, segna la durata della procedura fallimentare indennizzabile.*

*Riferimenti normativi:* Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 119 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8088 del 2019 Rv. 653385 - 01, N. 221 del 2017 Rv. 642314 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24061 del 03/08/2022 (Rv. 665387 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO. P.M. BASILE TOMMASO. (Conf.)**

**P. (PUCCI FABIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 01/12/2016

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Confisca di un bene con sentenza penale - Terzo che vanti un diritto reale sul bene - Richiesta di restituzione del bene - Proponibilità della domanda in via autonoma davanti al giudice civile - Esclusione - Ragioni.

*Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 com. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 21398 del 2013 Rv. 627966 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24012 del 03/08/2022** (Rv. **665550 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

B. (DIPALO VINCENZO) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 05/06/2019

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare dati del conducente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.

*In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20974 del 2014 Rv. 632690 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 18027 del 2018 Rv. 649590 - 02

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24010 del 03/08/2022** (Rv. **665549 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**.

S. (RISTUCCIA RENZO) contro C. (PROVIDENTI SALVATORE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 20/06/2018

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Sanzioni Consob - Identità di disciplina con i principi di cui alla l. n. 689 del 1981 - Sussistenza - Conseguenze - Ascrivibilità dell'illecito al soggetto agente e non all'ente per cui esso agisce - Rilevanza dell'art. 94, comma 8, T.U.F. - Esclusione - Ragioni.

*Le sanzioni amministrative previste dal T.U.F. sono disciplinate dagli stessi principi ordinatori fissati dalla l. n. 689 del 1981, in virtù dei quali gli illeciti amministrativi vanno ascritti alle persone fisiche che hanno realizzato le condotte che li integrano e non agli enti per cui esse hanno agito, senza che rilevi il disposto di cui all'art. 94, comma 8, T.U.F., nel testo applicabile "ratione temporis", in quanto afferente alla responsabilità civile nei confronti dei danneggiati e non a quella per l'illecito amministrativo.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94 com. 8

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24016 del 03/08/2022** (Rv. **665552 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

V. (VITALI SILVERIO) contro C. (PAFUNDI GABRIELE)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 25/09/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Violazioni delle norme sui limiti di velocità - Accertamento dell'infrazione di eccesso di velocità a mezzo autovelox in strada a doppia corsia - Necessità dell'apposizione dello strumento di rilevazione su entrambi i lati - Esclusione - Ragioni - Posizionamento su una corsia - Sufficienza - Condizioni.

*In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, il segnale di preavviso del rilevamento elettronico della velocità, in presenza di una strada a doppia corsia, non deve essere apposto su entrambi i lati, non essendo detta modalità imposta né dall'art. 142, comma 6-bis, c.d.s., né dai decreti ministeriali attuativi sull'impiego delle varie tipologie di "autovelox", ma è sufficiente che sia posizionato lungo la corsia destinata alla predetta attività, purché idoneamente visibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 com. 6, DM Trasporti 15/08/2007 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 20327 del 2018 Rv. 650077 - 01

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24050 del 03/08/2022** (Rv. **665553 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**.

L. (PETRETTI ALESSIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/11/2016

136066 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - IN GENERE Azione di accertamento della proprietà - Azione di rivendicazione - Rigore della prova - Identità - Finalità - Differenze.

*In tema di azioni a difesa della proprietà, tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

---

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24015 del 03/08/2022** (Rv. **665385 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **CARRATO ALDO**. Relatore: **CARRATO ALDO**.

R. (ROMANO ANTONIO) contro C. (MANDARANO ANTONELLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 16/01/2019

040040 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - IN GENERE Mobilità soggetti invalidi - Obblighi in capo al proprietario della strada - Rilascio del "pass" per invalidi - Funzione di autorizzazione in deroga - Esposizione nella parte anteriore del veicolo - Sufficienza - Possibilità di imporre ulteriori obblighi - Esclusione - Conseguenze.

*In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il cd. "pass" invalidi - disciplinato "ratio temporis" dall'art. 188 del c.d.s. e dall'art. 381 del relativo regolamento di esecuzione - ha natura e funzione di autorizzazione in deroga, da render nota*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*con la mera esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo, senza che possano essere imposti con ordinanze degli enti locali ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, sicché il mancato rispetto di dette ulteriori formalità non concreta la violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s..*

*Riferimenti normativi:* DPR 16/12/1992 num. 495 art. 381 CORTE COST., Cod. Strada art. 7, Cod. Strada art. 188

*Massime precedenti Vedi:* N. 8226 del 2022 Rv. 664431 - 01, N. 719 del 2008 Rv. 601282 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24068 del 03/08/2022 (Rv. 665554 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**C. (PROVIDENTI SALVATORE) contro S. (STELLA RICHTER MARIO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 07/03/2017

159268 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE Società per azioni - Delega dell'amministratore di poteri a terzi - Limiti - Gestione dell'impresa e operazioni di attuazione dell'oggetto sociale da parte del delegato - Possibilità - Esclusione.

*In tema di società di capitali, l'amministratore di una società per azioni non può delegare a un terzo poteri che, per vastità dell'oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive e di procedure di verifiche in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell'impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in quanto attività di esclusiva spettanza degli amministratori.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2384

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24058 del 03/08/2022 (Rv. 665386 - 01)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**T. (RAMPPELLI ELISABETTA) contro C. (MONTI ANDREA)**

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2017

046074 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA' Condominio negli edifici - Esecuzione di lavori su parti comuni - Danni lamentati da un singolo condomino - Asserita omessa vigilanza da parte del condominio - Titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria - Individuazione.

*In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condòmino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.*

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20557 del 2014 Rv. 633485 - 01

---

**Sez. 2 - , Sentenza n. 24058 del 03/08/2022 (Rv. 665386 - 02)**

**Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)**

**T. (RAMPELLI ELISABETTA) contro C. (MONTI ANDREA)**

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/06/2017

152005 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 021326/2018 65003101

*Massime precedenti Conformi:* N. 21326 del 2018 Rv. 650031 - 01

---

**Sez. 2 - , Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022 (Rv. 665384 - 01)**

**Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.**

**D. (PESCOLLA GIANLUCA) contro T. (TEDINO MAURO)**

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 15/12/2016

187032 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di spese processuali.

*La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8166 del 1997 Rv. 507270 - 01, N. 21240 del 2009 Rv. 610535 - 01

---

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23815 del 01/08/2022** (Rv. **665547 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO**. Estensore: **VARRONE LUCA**. Relatore: **VARRONE LUCA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.  
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 10/06/2019

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Circolazione stradale - Sanzioni in materia di stupefacenti - Diniego di rilascio di patente di guida - Clausola di salvezza della riabilitazione - Estensione a istituti ulteriori rispetto alla riabilitazione ex art. 178 c.p. - Sussistenza.

*In tema di diniego del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.*

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 120 com. 1 CORTE COST., Cod. Strada art. 120 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 70, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8188 del 2022 Rv. 664219 - 01

---

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 24928 del 18/08/2022** (Rv. **665576 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**.  
Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Valutazione di manifesta infondatezza della domanda - Inammissibilità dei motivi di appello - Rilevanza - Esclusione - Valutazione ex post - Necessità.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nei giudizi di appello relativi ai procedimenti di protezione internazionale, la valutazione della corte territoriale sulla non manifesta infondatezza della domanda, ai fini dell'ammissione dello straniero al beneficio del patrocinio per i non abbienti, non può coincidere con la verifica dell'ammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., poiché tale verifica non investe il merito ed è compiuta "ex ante", mentre il legislatore ha voluto che la verifica della non manifesta infondatezza della domanda fosse compiuta "ex post", tenuto conto dell'esito dell'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46

Massime precedenti Vedi: N. 20002 del 2020 Rv. 659224 - 01, N. 24109 del 2019 Rv. 655453 - 01

## SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24866 del 17/08/2022 (Rv. 665575 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.**

M. (CROCE LUIGI) contro A. (ALLOCCA SONIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/03/2021

138239 PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Violazione ex art. 7, comma 1 d. lgs. n. 151 del 2007 - Ordinanza ingiunzione - Opposizione - Accertamento della violazione - Ricorso alle presunzioni - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

*In tema di procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa per il trasporto di animali non idonei al viaggio, il giudice del procedimento può far ricorso al ragionamento presuntivo poiché l'art. 6, comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011 non gli pone alcuna limitazione istruttoria, tenuto conto altresì del fatto che la condotta sanzionata non è istantanea, ma prolungata nel tempo, ditalché correttamente il giudice del merito, ai fini dell'accertamento della violazione, può inferire dalle condizioni di arrivo dell'animale le sue condizioni alla partenza.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/2007 num. 151 art. 7, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 29426 del 2021 Rv. 662804 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24102 del 03/08/2022 (Rv. 665406 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.**

**Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

G. (GUARINO VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 06/11/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Procedimento di convalida - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione "ex lege" - Istanza di ammissione - Necessità - Esclusione.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 142 CORTE COST.

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 25541 del 30/08/2022** (Rv. **665444 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

B. (CATALIOTTI LIBORIO) contro L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2020

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno non patrimoniale patito dagli stretti congiunti - Danno "presuntivo" - Sussistenza - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Ragioni.

*In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7748 del 2020 Rv. 657507 - 01, N. 22397 del 2022 Rv. 665266 - 01

---

Sez. 3 - , **Sentenza n. 25454 del 29/08/2022** (Rv. **665614 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**.

A. (SARACENO ALBERTO) contro S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 13/10/2020

148054 RESPONSABILITA' CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI Art. 2 della l. n. 117 del 1988 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015 - Grave violazione di legge - Individuazione - Errore sottratto alla clausola di salvaguardia - Tipologie - Fattispecie.

*In tema di azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, la grave violazione di legge, fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), della l. n. 117 del 1988, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 18 del 2015, va individuata nelle ipotesi in cui la decisione appaia non essere frutto di un consapevole processo interpretativo, ma contenga affermazioni ad esso non riconducibili perché sconfinanti nel provvedimento abnorme o nel diritto libero, e pertanto caratterizzate da una negligenza inesplicabile, prima ancora che inescusabile, restando pertanto sottratta alla operatività della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, comma 2, della legge citata, ipotesi che può verificarsi in vari momenti dell'attività prodromica alla decisione, in cui la violazione non si sostanzia negli esiti del processo interpretativo, ma ne rimane concettualmente e logicamente distinta, ossia*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*quando l'errore del giudice cada sulla individuazione, ovvero sulla applicazione o, infine, sul significato della disposizione, intesa quest'ultima come fatto, come elaborato linguistico preso in considerazione dal giudice che non ne comprende la portata semantica. (In applicazione del principio, la S.C. - nel confermare la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria in relazione ad una vicenda in cui il giudice aveva accolto, in difformità dalla giurisprudenza di legittimità e senza alcuna motivazione al riguardo, un orientamento del tutto minoritario - ha precisato che il discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale consolidato non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave e che, nella fattispecie, l'interpretazione fornita non si collocava al di fuori delle possibilità testuali, né si rivelava totalmente implausibile o abnorme).*

*Riferimenti normativi:* Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST., Legge 27/02/2015 num. 18 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 11747 del 2019 Rv. 654029 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022 (Rv. 665613 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.**

**Relatore: IANNELLO EMILIO.**

R. (FRANK ANDREA) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2016

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Limiti - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE - Inclusione - Fattispecie.

100111 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

*In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata affermando, diversamente da quanto enunciato ex art. 384, comma 2, c.p.c. ai fini del giudizio di rinvio, che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19301 del 2014 Rv. 632273 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20278 del 2022 Rv. 664953 - 01

---

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25363 del 25/08/2022** (Rv. **665442 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**.

Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

A. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/11/2016

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Inclusione negli elenchi allegati alle direttive - Fatto costitutivo - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità - Condizioni.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

*In tema di indennità per mancata percezione di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione in medicina, l'inclusione dei corsi di specializzazione negli elenchi allegati alle direttive europee che hanno imposto tale remunerazione, ovvero la loro equipollenza a corsi previsti in almeno due Stati membri, è un fatto costitutivo della domanda e, quindi, va allegato e dimostrato dal medico attore, con la conseguenza che la relativa contestazione non è oggetto di un'eccezione, in senso stretto od in senso lato, ma di una mera difesa, e, pertanto, non è preclusa in appello dal divieto ex art. 345, comma 2, c.p.c., fatti salvi gli effetti della eventuale non contestazione, la quale può operare esclusivamente rispetto alle deduzioni in fatto (cioè, riguardo alla equipollenza della specializzazione), non già alle questioni giuridiche (quali la corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle espressamente incluse negli elenchi).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23577 del 2011 Rv. 620495 - 01, N. 37251 del 2021 Rv. 663320 - 01, N. 19730 del 2019 Rv. 654776 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25365 del 25/08/2022** (Rv. **665443 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **TATANGELO AUGUSTO**. Relatore: **TATANGELO AUGUSTO**.

B. (TORTORELLA MARCO) contro P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/05/2015

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Medici specializzandi - Controversia risarcitoria, instaurata dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, per tardivo recepimento di direttive comunitarie - Insorgenza dell'obbligo di specifica contestazione da parte dell'amministrazione convenuta - Condizioni - Precisa allegazione dei fatti costitutivi del diritto - Sufficienza - Documentazione dei suoi presupposti soggettivi - Irrilevanza - Difesa del convenuto limitata alla sola eccezione di prescrizione - Effetti - Mancata contestazione - Sussistenza- Fattispecie.

*In ipotesi di controversia instaurata, vigente l'art. 167 c.p.c. come modificato dalla l. n. 353 del 1990, da medici specializzatisi anteriormente all'anno 1991/1992 per ottenere il risarcimento dei danni ad essi causati dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, il sorgere, per l'amministrazione convenuta, dell'obbligo di contestazione specifica è collegato alla sola precisa allegazione dei fatti adottati dagli attori a sostegno della loro pretesa, non anche alla documentazione dei relativi presupposti soggettivi, sicché la limitazione della difesa della prima alla sola eccezione prescrizione comporta che, una volta disattesa quest'ultima, tali presupposti*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*devono ritenersi provati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito in cui era affermata la necessità di una prova documentale degli anni di iscrizione e frequenza e del conseguimento del diploma per tutti i medici attori, prescindendo dalla eventuale mancata contestazione delle predette circostanze, se specificamente allegate nell'atto introduttivo o nelle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà prodotte, prive di efficacia probatoria in sé, ma da considerare alla stregua di specifiche allegazioni dei fatti in esse attestati).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 20870 del 2013 Rv. 627761 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23960 del 02/08/2022 (Rv. 665441 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.**

**C. (ILACQUA ANTONINO) contro B. (MORERA UMBERTO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 21/05/2019

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008477/2020 65780401

*Massime precedenti Conformi:* N. 8477 del 2020 Rv. 657804 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23961 del 02/08/2022 (Rv. 665612 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.**

**D. (FABLE ROBERTO) contro D.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 31/12/2018

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Dichiarazioni inesatte o reticenti - Comunicazione di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la responsabilità dell'assicurato - Necessità - Fattispecie.

018102 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - IN GENERE In genere.

*L'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l'esistenza di elementi suscettibili di fondare la*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*propria responsabilità risarcitoria, pur avendo già ricevuto le rimozioni di una paziente per l'esito negativo di un intervento precedentemente effettuato).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1892

*Massime precedenti Vedi:* N. 11115 del 2020 Rv. 658096 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23823 del 01/08/2022 (Rv. 665570 - 01)**

**Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PELLECCIA ANTONELLA. Relatore: PELLECCIA ANTONELLA.**

A. (MASSARA CARLO DOMENICO) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 07/03/2019

046070 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE Allaccio abusivo dell'impianto condominiale alla rete idrica - Fatto illecito del condominio - Sussistenza - Ragioni.

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE In genere.

*L'abusivo allaccio di un impianto condominiale alla rete idrica integra un fatto illecito imputabile al condominio nel suo complesso, rientrando tra gli obblighi dell'amministratore quello di custodire le cose comuni, vigilando affinché non rechino danni a terzi, e conseguentemente di compiere gli atti idonei ad evitare il perpetrarsi dell'illecito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

*Massime precedenti Vedi:* N. 7044 del 2020 Rv. 657285 - 01, N. 22179 del 2014 Rv. 633026 - 01

---

**Sez. 3 - , Sentenza n. 23819 del 01/08/2022 (Rv. 665610 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

B. (GIORDANI VITTORIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2019

082216 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI Mutuo concesso congiuntamente dai coniugi in comunione legale - Diritto alla restituzione - In favore della comunione - Conseguenze - Pagamento dell'intera somma a uno solo dei coniugi - Estinzione integrale dell'obbligazione - Ragioni - Fattispecie.

113211 OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

*Nell'ipotesi di mutuo congiuntamente stipulato da due coniugi in comunione legale dei beni, il diritto alla restituzione compete non già a questi ultimi, ma alla comunione, con la conseguenza che il pagamento integrale della somma mutuata, da parte del debitore, nei confronti di uno solo dei coniugi ha effetto estintivo per l'intero, per la prevalenza delle regole della comunione legale sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo. (Nell'affermare il suddetto principio, la S.C. ha ritenuto che nella specie si configurasse un acquisto ex art. 177, comma 1, lett. a, c.c., non avendo i coniugi dedotto che il denaro concesso a mutuo fosse personale, né*

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

*essendo stato specificato, da parte del coniuge al quale l'intera somma era stata restituita, che trattavasi di incasso a titolo personale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 177 com. 1 lett. A

*Massime precedenti Vedi:* N. 1548 del 2008 Rv. 601814 - 01, N. 21098 del 2007 Rv. 599698 - 01, N. 2267 del 2019 Rv. 652352 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23825 del 01/08/2022 (Rv. 665611 - 01)**

**Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.**

T. (NAPOLITANO EDUARDO) contro S. (TESTA ANNA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/01/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)  
Danno non patrimoniale - Reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale - Monoffensività della condotta - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di danno non patrimoniale derivante da reato, la fattispecie criminosa di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale di cui all'art. 684 c.p. integra un reato monoffensivo, tutelando solo l'amministrazione della giustizia e non anche la reputazione e la riservatezza del soggetto sottoposto a procedimento penale, dal momento che obiettivo della norma, prima della conclusione delle indagini preliminari, è quello di non compromettere il buon andamento delle stesse e, dopo tale momento, quello di salvaguardare i principi propri del processo accusatorio, sicché nessuna autonoma pretesa risarcitoria può essere avanzata dalla parte coinvolta nel processo per la sola violazione dell'art. 684 c.p., salvo che dal fatto non sia derivata la lesione di beni della persona autonomamente tutelabili in base ad altre norme dell'ordinamento. (Nella specie, relativa alla pubblicazione di due articoli che rendevano riconoscibile un minorenne, indicato quale autore dei reati oggetto di cronaca, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che non si era pronunciata sulla domanda risarcitoria per la lesione dei diritti all'onore, all'immagine, alla reputazione e alla riservatezza, proposta dall'attore in uno a quella basata sulla violazione dell'art. 684 c.p.).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 684 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 114 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 3727 del 2016 Rv. 640408 - 01

---

**Sez. 3 - , Ordinanza n. 23820 del 01/08/2022 (Rv. 665569 - 01)**

**Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.**

P. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro M. (ROSSETTO MASSIMO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/05/2019

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto versato - Accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del recesso - Statuizione di restituzione dell'acconto - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Ragioni.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA In genere.

*Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la statuizione restitutoria in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 8048 del 2020 Rv. 657606 - 01, N. 15461 del 2016 Rv. 640594 - 01, N. 2075 del 2013 Rv. 624949 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022** (Rv. **665450 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

M. (RENOLDI MIRELLA) contro S. (ALBERICI FABIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/11/2020

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

*In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico - documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento - in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 25417 del 26/08/2022** (Rv. **665449 - 01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.**

S. (LORENZON ANGELO) contro M. (FERRARI UMBERTO)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 18/12/2019

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO Tutela del consumatore - Vendita - Garanzia per vizi - Diritto alla riparazione o sostituzione e diritto alla risoluzione del contratto - Art. 130, comma 7, cod. consumo - Subordinazione dei rimedi - Sussistenza - Alternatività - Esclusione.

*In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 130, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 135 bis

Massime precedenti Vedi: N. 10453 del 2020 Rv. 657793 - 01, N. 3695 del 2022 Rv. 663798 - 02, N. 22146 del 2020 Rv. 659400 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19702 del 2012 Rv. 624019 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24683 del 11/08/2022 (Rv. 665597 - 02)**

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.**

D. (ETTORE FRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 02/03/2021

131029 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Provvedimento di concessione o diniego - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

*L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria dello stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., neppure laddove il giudice, ai fini di tale decisione, abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione, trattandosi di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale produce effetti meramente interinali, destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 24658 del 2019 Rv. 655421 - 01

---

**Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24037 del 03/08/2022 (Rv. 665596 - 01)**

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

M. (MERLINO MARIA ROSARIA) contro R. (ATTOLICO LORENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 14/11/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

## SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

*In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand'anche dichiarare illegittimamente inammissibile l'opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

*Massime precedenti Conformi:* N. 30300 del 2019 Rv. 656163 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 11848 del 2022 Rv. 664806 - 01

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 24977 del 19/08/2022** (Rv. **665475 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

E. (BIANCHIN ROMEO) contro A. (SUMMA GIACOMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 10/08/2017

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI  
Fissazione del relativo periodo - Poteri del datore di lavoro - Obbligo di comunicazione preventiva diretta ai singoli lavoratori - Necessità - Comunicazione alla RSU - Sufficienza - Esclusione.

*Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 c.c., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali; tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola RSU non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell'individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 27057 del 2013 Rv. 628639 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 24980 del 19/08/2022** (Rv. **665477 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO.** Estensore: **CALAFIORE DANIELA.** Relatore: **CALAFIORE DANIELA.** P.M. **FRESA MARIO.** (Conf.)

D. (SPEZIALE AGATA) contro I. (PULLI CLEMENTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 26/05/2016

021071 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO Indennità di accompagnamento - Presupposti - Incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita - Interpretazione - Valutazione in concreto del livello di perdita di autonomia - Criteri.

*Ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 1 della l. n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ossia, alternativamente, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, il giudice deve procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita di autonomia complessiva, tenendo presente, da un lato, che la capacità di attendere agli atti della vita quotidiana deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica e, dall'altro, che l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma sulle loro ricadute in termini di incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona.*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Legge 23/11/1988 num. 509 art. 6 CORTE COST.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Massime precedenti Vedi:* N. 13362 del 2003 Rv. 566771 - 01, N. 20819 del 2018 Rv. 650131 - 01, N. 2600 del 2017 Rv. 642545 - 01, N. 7273 del 2011 Rv. 616614 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24892 del 18/08/2022 (Rv. 665474 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.**

**C. (MUSTI ANDREA) contro I. (SGROI ANTONINO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/03/2016

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Cooperative sociali - Contribuzione per assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale - Azzeramento ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991 - Natura - Beneficio contributivo - Possesso del cd. DURC - Necessità.

*In tema di cooperative sociali, l'azzeramento della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta in relazione alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, ex art. 4, comma 3, della l. n. 381 del 1991, ha natura di beneficio contributivo, per la cui fruizione - ai sensi dell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 - è richiesto che le predette cooperative siano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC).*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/11/1991 num. 381 art. 1, Legge 08/11/1991 num. 381 art. 4 com. 3, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1175 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 27107 del 2018 Rv. 651258 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24847 del 17/08/2022 (Rv. 665470 - 01)**

**Presidente: BRONZINI GIUSEPPE. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA.**

**S. (SILVESTRI RENATO) contro V. (COSSU BRUNO)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/07/2017

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Successione di contratti a termine - Limite massimo di 36 mesi - Contratti conclusi prima della modifica dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Computabilità - Fondamento.

*In tema di contratti a tempo determinato, ai fini della verifica del rispetto del limite massimo di durata di trentasei mesi, vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell'aggiunta del comma 4-bis al testo dell'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, effettuata dall'art. 1, comma 40, della l. n. 247 del 2007, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 li attrae nel conteggio della durata complessiva, al fine della suddetta verifica, con la conseguenza che anche per tali contratti a termine non v'è necessità di indicare le ragioni di apposizione del termine.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 4, Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 9727 del 2018 Rv. 647779 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 24852 del 17/08/2022** (Rv. **665471 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **SOLAINI LUCA**. Relatore: **SOLAINI LUCA**.

D. (CARDONI CESARE) contro I. (TRIOLO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/03/2016

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Insolvenza del datore di lavoro - Credito del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS - Prescrizione - Decorrenza - Sentenza di ammissione al passivo fallimentare - Passaggio in giudicato - Rilevanza - Esclusione.

*In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS la corresponsione di emolumenti retributivi è esercitabile decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza che – decidendo sull'opposizione – ammette il credito del lavoratore al passivo fallimentare, dovendo pertanto escludersi che il termine di prescrizione entro cui far valere il diritto in questione decorra dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.*

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 3 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. N. 5, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17643 del 2020 Rv. 658937 - 02, N. 13158 del 2011 Rv. 617728 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24849 del 17/08/2022** (Rv. **665473 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**.

I. (RICCI MAURO) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 24/05/2016

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni di invalidità civile ex artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971 - Inabilità o invalidità successiva al sessantacinquesimo anno di età - Diritto al trattamento - Insussistenza - Mantenimento dei benefici in godimento - Esclusione - Fondamento.

*La pensione d'inabilità nonché l'assegno d'invalidità civile, di cui agli artt. 12 e 13 della l. n. 118 del 1971, non possono essere riconosciuti a favore di soggetti il cui stato di invalidità si sia perfezionato con decorrenza successiva al compimento dei sessantacinque anni (o che, comunque, ne abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età), come si evince dal complessivo sistema normativo, che, per gli ultrasessantacinquenni, prevede l'alternativo beneficio della pensione sociale, anche in sostituzione delle provvidenze per inabilità già in godimento, ed è espressamente confermato dall'art. 8 del d.lgs. n. 509 del 1988.*

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1998 num. 509 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 8644 del 2017 Rv. 644055 - 01

---

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24858 del 17/08/2022** (Rv. **665472 - 01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA**. Estensore: **GNANI ALESSANDRO**. Relatore: **GNANI ALESSANDRO**.

B. (CIPRIANO MARIA ROSARIA) contro I. (SCIPLINO ESTER ADA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/12/2015

129202 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Notifica del verbale di accertamento - Interruzione della prescrizione - Idoneità.

*Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Conformi: N. 1974 del 2016 Rv. 638606 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18140 del 2020 Rv. 658644 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24815 del 16/08/2022** (Rv. **665469 - 01**)

Presidente: **MARCHESE GABRIELLA**. Estensore: **MARCHESE GABRIELLA**. Relatore: **MARCHESE GABRIELLA**.

C. (CINQUE FEDERICO) contro C. (DE NARDIS DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/11/2016

035024 CALAMITA' PUBBLICHE - PROVVIDENZE ECONOMICHE - IN GENERE Contributo di autonoma sistemazione in favore dei proprietari degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 - Spettanza - Classificazione degli immobili danneggiati - Interpretazione estensiva - Esclusione.

*In tema di contributo di autonoma sistemazione, spettante in conseguenza del sisma del 2009, la classificazione degli immobili danneggiati non è suscettibile di interpretazione estensiva e, pertanto, il contributo in questione non può essere riconosciuto per abitazioni di tipologie diverse da quelle previste, seppur ad esse assimilabili, trattandosi di misure eccezionali, legate ad una situazione emergenziale con precisi vincoli di spesa, che non possono essere attuate al di fuori dei casi espressamente stabiliti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/04/2009 num. 3, Legge 24/06/2009 num. 77 CORTE COST.

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24816 del 16/08/2022** (Rv. **665417 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CAVALLARI DARIO**. Relatore: **CAVALLARI DARIO**.

B. (LENTINI LUCA) contro U. (BECECCO PATRIZIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 28/07/2016

097191 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - IN GENERE Soppressione delle USL ed istituzione delle AUSL - Successione delle AUSL nella titolarità dei rapporti di lavoro in essere con le USL - Questioni di inquadramento e ricostruzione della carriera ai fini economici - Legittimazione passiva della AUSL - Sussistenza.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*In tema di successione delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) nelle attribuzioni istituzionali delle sopresse USL, le predette Aziende, subentrando nella titolarità dei rapporti di lavoro destinati a continuare con esse, sono titolari, con riferimento ai rapporti negoziali posti in essere dalle citate USL e per il periodo fino al 31 dicembre 1994, della legittimazione passiva quanto alle controversie relative alla ricognizione di tali rapporti, al loro inquadramento ed alla ricostruzione della carriera ai fini economici, ma non con riferimento al pagamento dei debiti ad essi correlati.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13511 del 2015 Rv. 635687 - 01, N. 9678 del 2003 Rv. 564343 - 01, N. 6287 del 2011 Rv. 616770 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24813 del 16/08/2022 (Rv. 665467 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.**

**E. (FRONGIA TIZIANA) contro D. (PES TERESA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 09/03/2016

132164 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE Notifica della cartella esattoriale - Produzione - Tardiva costituzione in giudizio del concessionario - Acquisizione d'ufficio - Doverosità - Condizioni.

*In caso di relata di notifica della cartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non è di ostacolo, "ex se", all'acquisizione d'ufficio del documento indispensabile ai fini della decisione, specie nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, assume rilevanza l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14755 del 2018 Rv. 649249 - 01, N. 33393 del 2019 Rv. 656282 - 01, N. 28439 del 2019 Rv. 655607 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022 (Rv. 665466 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.**

**I. (SGROI ANTONINO) contro L. (BIA RAFFAELE)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

140064 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA Nozione - Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio - Esclusione.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 4120 del 2016 Rv. 638813 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24814 del 16/08/2022 (Rv. 665468 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

**I. (SGROI ANTONINO) contro G. (VESCI GERARDO)**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/06/2016**

129140 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) Decontribuzione ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997, conv. dalla l. n. 135 del 1997 applicabile "ratione temporis" - Premi aziendali di produzione - Nozione - Premio presenza - Inclusione - Fondamento.

*In materia di decontribuzione concernente la retribuzione di risultato ex art. 2 del d.l. n. 67 del 1997, conv. dalla l. n. 135 del 1997, applicabile "ratione temporis", i premi di presenza previsti dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, rientrano nella nozione di premi aziendali di produzione e sono, pertanto, esclusi dalla contribuzione, trattandosi di meccanismi volti ad incrementare la retribuzione individuale perseguendo l'interesse alla crescita dell'azienda in termini di produttività e di qualità delle prestazioni lavorative.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 2, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 3 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 8265 del 2020 Rv. 657645 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24817 del 16/08/2022 (Rv. 665355 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

**R. (SANTOLI ALBERTO) contro A. (MICELE ANTONELLA)**

**Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/06/2016**

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici convenzionati con il s.s.n. - Art. 17, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - Facoltà di instaurazione di due rapporti convenzionali - Attinenza dei predetti rapporti a due settori distinti - Necessità - Esclusione.

*In tema di medici convenzionati con il s.s.n., l'art. 17, comma 4, dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, nel disporre che non è consentito ai medici convenzionati, ai sensi del medesimo accordo, di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti, non impone che tali rapporti attengano a due settori distinti.*

*Riferimenti normativi:* Legge 09/10/1970 num. 740 art. 2

Sez. L - , **Sentenza n. 24754 del 12/08/2022** (Rv. **665465 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **DE FELICE ALFONSINA**. Relatore: **DE FELICE ALFONSINA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Diff.)

I. (CORETTI ANTONIETTA) contro M. (CASUCCIO NICOLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2016

129113 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITA' Lavoratrice madre - Iscrizione alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi - Indennità di maternità - Successione di due periodi di astensione obbligatoria - Base di calcolo relativa alla seconda maternità - Prima indennità di maternità corrisposta nei dodici mesi anteriori al nuovo periodo indennizzabile - Computabilità - Fondamento.

*Per le lavoratrici madri iscritte alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, nel caso di successione di due periodi di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità relativa al secondo periodo va computata tenendo conto sia dei contributi connessi ai redditi prodotti nei dodici mesi anteriori al periodo indennizzabile, sia dell'ammontare della prima indennità di maternità corrisposta nel medesimo periodo, poiché, ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. n. 151 del 2001 e dell'art. 4 del d.m. 4 aprile 2002, per le lavoratrici soggette alla gestione separata la tutela della maternità avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente ed eventuali differenziazioni rischierebbero di compromettere diritti tutelati dagli artt. 3, 31 e 37 Cost.*

Riferimenti normativi: DM min. LSO 04/04/2002, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 64 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Costituzione art. 37

Massime precedenti Vedi: N. 7120 del 2017 Rv. 643564 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 24750 del 12/08/2022** (Rv. **665464 - 01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA**. Estensore: **CAVALLARO LUIGI**. Relatore: **CAVALLARO LUIGI**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (CAMPANELLA GIOVANNI) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2016

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Lavoratori socialmente utili - Prestazioni previdenziali a carico dell'INPS - Decadenza annuale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e ss.mm. - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione - Fondamento - Art. 2969 c.c. - Decadenza sottratta alla disponibilità delle parti.

*In tema di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili, la decadenza dal beneficio, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 438 del 1992), in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, può essere sempre rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti.*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Riferimenti normativi:* DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 18097 del 2016 Rv. 641142 - 01, N. 28639 del 2018 Rv. 651739 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24750 del 12/08/2022 (Rv. 665464 - 02)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**S. (CAMPANELLA GIOVANNI) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2016

100191 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito - Qualificazione - Ricorso condizionato - Esame prioritario - Condizioni - Conseguenze - Decisione di merito - Mancata pronunzia su decadenza sostanziale - Decisione implicita - Esclusione.

*Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Non costituisce decisione implicita quella di merito adottata senza espressa pronunzia sulla tempestività o meno dell'azione giudiziaria rispetto ad una decadenza sostanziale comminata dalla legge.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 14039 del 2021 Rv. 661395 - 01, N. 6138 del 2018 Rv. 648420 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26019 del 2008 Rv. 604949 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24763 del 12/08/2022 (Rv. 665354 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.**

**A. (ROMEO FULVIO) contro G. (TROPIA GIUSEPPA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 29/07/2016

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Medici di medicina generale convenzionati con il SSN - Casi di sospensione del convenzionamento - Art. 18, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale del 2005 - Assunzione di incarico medico-dirigenziale a termine presso Azienda ospedaliera, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992 - Inclusione - Fondamento.

*In tema di convenzionamento con il SSN dei medici di medicina generale, l'assunzione di un incarico medico-dirigenziale a tempo determinato presso un'Azienda ospedaliera, ai sensi dell'art. 15 septies, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, rientra nei casi di sospensione del*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*rapporto convenzionale previsti dall'art. 18, comma 2, lett. b), dell'accordo collettivo nazionale del 2005, poiché tale disposizione ha una portata ampia e, laddove fa riferimento all'accettazione di "altri incarichi organizzativi o di dirigenza", va riferita non solo ai dirigenti con incarichi gestionali ed amministrativi, ma anche ai dirigenti medici.*

*Riferimenti normativi:* Contr. Coll. 20/01/2005 art. 18 com. 2 lett. B, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 septies com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1362 com. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 30135 del 2021 Rv. 662581 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24697 del 11/08/2022 (Rv. 665463 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: CINQUE GUGLIELMO. Relatore: CINQUE GUGLIELMO.**

R. (CARAMIA GIOVANNA) contro E. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA)  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/05/2019

138086 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LEGALIZZAZIONE DI ATTI E FIRME  
Certificato medico redatto all'estero da medico straniero - Mancanza di "apostille" o di legalizzazione - Efficacia giuridica in Italia - Esclusione - Conseguenze in tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore.

*In tema di licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, il certificato medico redatto all'estero da un medico straniero, privo della "apostille", ossia della formalità richiesta dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (ratificata e resa esecutiva con la l. n. 1253 del 1966), ovvero privo, in alternativa, della legalizzazione a cura della locale rappresentanza diplomatica o consolare italiana, non ha valore giuridico in Italia, senza che assuma rilievo la eventuale traduzione in italiano, ed è, pertanto, inidoneo a giustificare l'assenza dal lavoro, non essendo certificata né la provenienza dell'atto da un soggetto abilitato allo svolgimento della professione sanitaria, né la diagnosi e la prognosi di malattia come attestate da un soggetto competente.*

*Riferimenti normativi:* Tratt. Internaz. 05/10/1961, Legge 20/12/1966 num. 1253

*Massime precedenti Vedi:* N. 532 del 2020 Rv. 656583 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24694 del 11/08/2022 (Rv. 665462 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.**

F. (TARTAGLIA FURIO) contro I.  
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 09/03/2016

129141 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE Indennità di congedo straordinario - Art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Soggetti tenuti alla contribuzione in favore dell'INPS - Azienda speciale ex art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 - Inclusione - Fondamento.

*In tema di indennità di congedo straordinario, prevista dall'art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, per l'assistenza di un familiare disabile anche diverso dal figlio, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, rientrando nel novero delle imprese di enti locali privatizzate, sono tenute a versare all'Inps la relativa contribuzione, poiché l'art. 20, comma 2, lett. a), del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, allorché fa riferimento alla*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*contribuzione per maternità, si pone nell'ottica di perseguire il sostegno della solidarietà familiare, nel cui ambito convergono la tutela della maternità e la tutela della disabilità a prescindere dal rapporto di filiazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 22928 del 2019 Rv. 655015 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24617 del 10/08/2022 (Rv. 665337 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: DE FELICE ALFONSINA. Relatore: DE FELICE ALFONSINA. P.M. VISONA' STEFANO. (Diff.)**

**I. (CAPANNOLO EMANUELA) contro G.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/11/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Prestazioni assistenziali indebite - Irripetibilità - Eccezioni - Fattispecie in tema di incompatibilità tra indennità di frequenza e indennità di comunicazione.

*In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la ripetibilità dei ratei della indennità di frequenza percepiti contestualmente alla indennità di comunicazione in violazione dell'art. 3 l. n. 289 del 1990).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/10/1990 num. 289 art. 3, Legge 21/11/1988 num. 508 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1988 num. 508 art. 4, Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge 11/10/1990 num. 289 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 24133 del 2021 Rv. 662179 - 01, N. 13915 del 2021 Rv. 661296 - 01 Rv. 661296 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24631 del 10/08/2022 (Rv. 665416 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.**

**L. (TREBESCHI FRANCESCO) contro A. (ARGNANI STEFANO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 04/08/2015

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Ricovero del disabile - Rimborso delle spese sostenute - Comune obbligato - Individuazione - Criteri - Residenza effettiva - Rilevanza - Ragioni - Onere di previa informazione - Sussistenza.

*In caso di ricovero stabile del disabile presso strutture residenziali, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 328 del 2000, al pagamento delle spese è tenuto il Comune della residenza effettiva del soggetto prima del ricovero e non quello della residenza anagrafica, in quanto, essendo più prossimo ai bisogni della persona, se previamente informato dell'intenzione di ricovero, è in condizione di valutare meglio le modalità della presa in carico da parte della struttura.*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Riferimenti normativi:* Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 38

*Massime precedenti Vedi:* N. 5869 del 2022 Rv. 664040 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24544 del 09/08/2022 (Rv. 665420 - 01)**

**Presidente: MARCHESE GABRIELLA. Estensore: GNANI ALESSANDRO. Relatore: GNANI ALESSANDRO.**

**I. (D'ALOISIO CARLA) contro A.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 23/11/2015

103224 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE Contratto di formazione e lavoro - Legittimazione a presentare il progetto - Gruppo di imprese - Sussistenza - Titolarità del rapporto di lavoro - Singola impresa del gruppo - Comando - Cessione del contratto - Differenze.

*La conclusione di un contratto di formazione e lavoro può avvenire anche da parte di un gruppo di imprese, legittimato a presentare un progetto formativo per l'approvazione all'apposita Commissione, pur se la titolarità del rapporto di lavoro deve essere individuata in capo alla singola impresa appartenente al gruppo; in tal caso gli obiettivi formativi possono essere perseguiti anche attraverso il meccanismo del comando del lavoratore presso altra impresa del gruppo, senza che muti la titolarità del rapporto in capo all'azienda comandante, su cui si impernia il progetto autorizzato, a differenza della cessione del contratto di lavoro che, comportando il mutamento soggettivo del datore di lavoro, richiede un nuovo progetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, conv. con modif. dalla l. n. 863 del 1984.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1, Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 16, Legge 19/07/1994 num. 451 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 18817 del 2013 Rv. 628343 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24541 del 09/08/2022 (Rv. 665461 - 01)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.**

**D. (CAPPELLANI PAOLO) contro I. (SGROI ANTONINO)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2019

103208 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA Agevolazione contributiva di cui all'art. 13 della l. n. 68 del 1999 - Assunzione di persone disabili - Previa stipula delle convenzioni di cui all'art. 11, comma 3, della stessa legge - Necessità - Fondamento.

*Le agevolazioni contributive previste dall'art. 13 della l. n. 68 del 1999 per l'assunzione dei disabili sono necessariamente correlate alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della medesima legge, il cui contenuto, articolato a più livelli, statale e regionale, in un'ottica di armonizzazione della disciplina sul territorio nazionale, ne vede la finalizzazione all'inserimento,*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*integrazione e tutela del soggetto in condizione di handicap; ne consegue che non è possibile ottenere i benefici di cui al citato art. 13 per assunzioni di disabili avvenute prima della stipula delle suddette convenzioni.*

*Riferimenti normativi:* Legge 12/03/1999 num. 68 art. 11, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 13

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24573 del 09/08/2022 (Rv. 665336 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore:**

**DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)**

C. (ANTOLINI MARCO) contro C. (PAVAROTTI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 04/03/2020

098094 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE Ripresa del procedimento disciplinare dopo sentenza penale passata in giudicato - Natura perentoria del termine - Sussistenza - Conseguenze.

*In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il termine previsto dall'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, per la ripresa del procedimento disciplinare sospeso in pendenza di procedimento penale, ha natura perentoria e il suo mancato rispetto determina, pertanto, la decadenza dall'esercizio dell'azione disciplinare.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 ter CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 41892 del 2021 Rv. 663416 - 02, N. 12662 del 2019 Rv. 653833 - 01, N. 16512 del 2012 Rv. 623702 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24432 del 08/08/2022 (Rv. 665460 - 02)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: GARRI FABRIZIA. Relatore: GARRI FABRIZIA.**

F. (VALDI ROBERTO) contro A. (DA ROS CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 29/01/2018

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Dirigente - Giusta causa di dimissioni - Onere di allegazione - Ritardato pagamento delle retribuzioni - Risoluzione immediata del rapporto - Condizioni.

*In tema di dimissioni, anche il dirigente che voglia far valere la giusta causa ha l'onere di allegare e specificare quale incidenza pregiudizievole abbia avuto la condotta datoriale, dovendosi escludere che il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2119

*Massime precedenti Vedi:* N. 5448 del 1989 Rv. 464520 - 01, N. 16067 del 2003 Rv. 567679 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 24437 del 08/08/2022** (Rv. **665415 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

P. (TOMASELLI EDMONDO) contro P. (CANALI DE ROSSI STEFANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/07/2019

103268 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Azione di accertamento di rapporto di lavoro - Società o ente datore di lavoro diverso da quello apparente - Termine di decadenza ex art. 32, comma 4, lett. d) della l. n. 183 del 2010 - Assenza di atti formali da impugnare emessi dal datore di lavoro "occulto" - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

*Il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non trova applicazione nel caso di azione tendente alla costituzione od all'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello formalmente apparente, pur se appartenente allo stesso gruppo societario, laddove non vi siano atti formali da impugnare riconducibili al primo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva applicato il citato termine di decadenza nei confronti di un datore di lavoro "occulto", diverso da quello apparente che aveva emesso l'atto formale di licenziamento, ritenendo sufficiente l'impugnazione di tale atto nei confronti del solo soggetto che appariva formalmente quale datore di lavoro).*

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30490 del 2021 Rv. 662760 - 01, N. 40652 del 2021 Rv. 663194 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24439 del 08/08/2022** (Rv. **665353 - 01**)

Presidente: **BERRINO UMBERTO**. Estensore: **BUFFA FRANCESCO**. Relatore: **BUFFA FRANCESCO**.

I. (PETROCELLI MARCO GUSTAVO) contro R. (ZUCCHINALI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/05/2016

165010 STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE Fotografo - Lavoro giornalistico subordinato - Condizioni.

*Costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell'assetto organizzativo del giornale poiché inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, in modo da assicurare il servizio, tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull'affiancamento al giornalista.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 04/02/1965 num. 115, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 1, DPR 19/07/1976 num. 649 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19681 del 2009 Rv. 609940 - 01, N. 24078 del 2021 Rv. 662157 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022** (Rv. **665335 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**.

B. (RUGGIERI NICOLETTA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2017

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.

*L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Massime precedenti Conformi: N. 22256 del 2018 Rv. 650592 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24587 del 2018 Rv. 650677 - 01, N. 16166 del 2021 Rv. 661461 - 01

---

Sez. L - , **Ordinanza n. 24377 del 05/08/2022** (Rv. **665414 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**.

L. (DI PAOLO MARIA) contro C. (GENNARI PAOLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 15/10/2015

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') Pubblico impiego - Incarico extraistituzionale retribuito svolto senza autorizzazione - Azione per il recupero dei compensi da parte dell'Amministrazione di appartenenza - Natura - Conseguenze - L. n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.

*L'azione proposta dalla P.A. per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nell'alveo della responsabilità contrattuale da inadempimento agli obblighi di fedeltà ed ha una funzione riparatoria ed integralmente compensativa del danno; ne consegue che il recupero, pur assumendo tratti sanzionatori, regolando gli effetti della duplice violazione*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*dell'aver accettato un incarico senza autorizzazione e di averne introitato le remunerazioni, non costituisce sanzione amministrativa e non è, pertanto, assoggettato alle regole di cui alla l. n. 689 del 1981.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 415 del 2020 Rv. 656660 - 01, N. 4871 del 2022 Rv. 663851 - 01, N. 19072 del 2016 Rv. 640928 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24378 del 05/08/2022 (Rv. 665419 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

**I. (PISCHEDDA SAMUELA) contro S. (BRUNO RAFFAELE)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/09/2015

098147 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) Pubblico impiego - Equo indennizzo - Liquidazione - Parametro retributivo - Riferimento alla data di presentazione della domanda di indennizzo - Esclusione - Data della domanda di determinazione della causa di servizio - Rilevanza - Fondamento.

*La liquidazione dell'equo indennizzo, ex art. 22, comma 27, della l. n. 724 del 1994, non va effettuata con riferimento allo stipendio percepito dal dipendente all'atto della presentazione della relativa istanza, ma a quello in godimento al momento della domanda per la determinazione della causa di servizio o all'avvio a tal uopo del procedimento d'ufficio, perché il citato comma 27, fissa un unico "dies a quo" nell'inizio del procedimento per causa di servizio, nell'ottica del risparmio di spesa, in quanto, poiché la domanda di equo indennizzo può essere proposta anche successivamente rispetto a quella di accertamento della causa di servizio, ancorando ad essa la liquidazione verrebbe in rilievo un parametro variabile in positivo in funzione della minore celerità della parte nella presentazione della istanza di liquidazione del beneficio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 com. 27 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 1 com. 2 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 68 CORTE COST., DPR 29/10/2001 num. 461 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21512 del 2017 Rv. 645868 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24392 del 05/08/2022 (Rv. 665352 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

**S. (SANTUCCIO CESARE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/07/2015

103217 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Graduatoria per l'avviamento al lavoro - Requisiti richiesti dalla contrattazione collettiva - Sufficienza - Procedure ex art. 23 e ss. del d.P.R. n. 487 del 1994 - Diploma di scuola dell'obbligo - Necessità - Richiesta di titoli ulteriori - Illegittimità.

*L'avviamento al lavoro a mezzo di liste cd. di collocamento deve avvenire sulla base dei soli requisiti indicati dalla contrattazione collettiva, senza che possano essere richiesti titoli o esperienze professionali ulteriori; ne consegue che i candidati muniti del titolo scolastico della*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*scuola dell'obbligo, da assumere presso la P.A. con le procedure di cui agli artt. 23 ss. del d.P.R. n. 487 del 1994, vanno inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 24 del medesimo d.P.R., in coerenza con i requisiti di accesso dall'esterno previsti dalla contrattazione collettiva per le posizioni lavorative interessate, se in possesso del solo diploma di scuola dell'obbligo, restando illegittima la richiesta di altri e diversi titoli professionali o esperienze lavorative, come pure il ricorso ad altre graduatorie che prevedano requisiti ulteriori.*

*Riferimenti normativi:* DPR 27/03/2001 num. 220 art. 23, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 24, DPR 09/05/1994 num. 487 art. 23

*Massime precedenti Vedi:* N. 11906 del 2017 Rv. 644335 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24265 del 04/08/2022 (Rv. 665334 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.**

*S. (DI DOMENICO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 14/01/2020*

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio - Omessa certificazione del difensore - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Procedimenti avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino - Applicabilità - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

*In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino, atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Vedi:* N. 31191 del 2021 Rv. 662994 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24278 del 04/08/2022 (Rv. 665413 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.**

*C. (D'AMICO ANDREA) contro I.*

*Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 17/03/2015*

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Personale degli enti soppressi trasferiti alle regioni (nella specie, ERSAP) - Eccedenze fra l'indennità di anzianità versata dagli

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

enti di provenienza e l'indennità premio di servizio determinata dall'Inadel - Disciplina anteriore alla l. n. 87 del 1994 - Base di calcolo dell'indennità di anzianità - Indennità integrativa speciale - Esclusione - Fondamento.

098350 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. In genere.

*In tema di personale dipendente di enti soppressi trasferiti alle Regioni, nella disciplina anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 87 del 1994, la determinazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della l. n. 482 del 1988, della cd. eccedenza-differenza tra l'indennità di anzianità, versata dagli enti di provenienza, e l'indennità premio di servizio, determinata in via teorica dall'INADEL, va effettuata inserendo nel sottraendo, ovvero nella indennità premio di servizio INADEL, l'indennità integrativa speciale (che già rientrava nel computo di detta indennità ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 157 del 1980, conv. dalla l. n. 299 del 1980), ma escludendola dal minuendo, cioè dalla indennità di anzianità maturata presso gli enti di provenienza (nella specie presso l'ERSAP), in quanto, nella vigenza della disciplina dell'art. 5, lett. e), della l. n. 386 del 1976, che rinvia al combinato disposto degli artt. 35, 26 e 13 della l. n. 70 del 1975, all'art. 1 della l. n. 324 del 1959 oltre che all'art. 41 della l.r. Puglia n. 12 del 1982, la stessa non rientrava nel calcolo della indennità di anzianità, sicché, ove se ne ammettesse il ricalcolo "ex post", l'INADEL non restituirebbe al lavoratore una eccedenza, ma pagherebbe somme che non ha mai ricevuto dall'ente di provenienza.*

*Riferimenti normativi:* Legge 27/10/1988 num. 482 art. 6 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 CORTE COST., Decreto Legge 07/05/1980 num. 153 art. 3 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 386 art. 5 lett. E), Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 26 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 35, Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 19/03/1982 num. 12 art. 41

*Massime precedenti Vedi:* N. 9538 del 2003 Rv. 564248 - 01, N. 9155 del 1998 Rv. 518920 - 01, N. 13201 del 2008 Rv. 603283 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24047 del 03/08/2022 (Rv. 665411 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**I. (SCIPLINO ESTER ADA) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/10/2018

026065 AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA Versamento del contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

*Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitudine, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito che aveva*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*escluso la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico dell'avvocato che, pur esercitando la libera professione, non risultava iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del limite di reddito per il sorgere del relativo obbligo).*

*Riferimenti normativi:* Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12 CORTE COST., Legge 31/12/2021 num. 247 art. 21, Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 32167 del 2018 Rv. 652030 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 20288 del 2022 Rv. 665069 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24048 del 03/08/2022 (Rv. 665412 - 01)**

**Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: MARCHESE GABRIELLA. Relatore: MARCHESE GABRIELLA.**

**A. (GRANATA FABRIZIO) contro I. (GIANNICO GIUSEPPINA)**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/09/2019

133198 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE Atto introduttivo del giudizio di cognizione - Notifica all'INPS - Art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996 conv. dalla l. n. 30 del 1997 - Esclusione - Regole ordinarie del codice di rito - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*La notifica degli atti introduttivi del giudizio di cognizione nei confronti dell'Inps va effettuata secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla l. n. 30 del 1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. dalla l. n. 326 del 2003, solo avuto riguardo agli atti introduttivi dei procedimenti incidentali di cognizione occasionati dal processo di esecuzione, dovendo nelle altre ipotesi farsi applicazione delle regole ordinarie del codice di rito, in ragione della collocazione testuale della norma citata nell'alveo della disciplina dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata presso la sede legale di Roma dell'INPS, ma non anche presso il suo Ufficio Provinciale).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 145, Decreto Legge 31/12/1996 num. 669 art. 14 CORTE COST., Legge 28/02/1997 num. 30 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 44 com. 3 CORTE COST., Legge 27/10/2003 num. 327

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24122 del 03/08/2022 (Rv. 665351 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

**D. (GALLENCA GIUSEPPE) contro I. (MASSAFRA PAOLA)**

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 27/05/2016

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Atti di gestione del rapporto - Natura privatistica - Obbligo di motivazione - Contenuto - Art. 3, comma 2, della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Esclusione.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Nell'impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell'atto ed agli effetti che esso produce, dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi.*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 01, N. 3880 del 2006 Rv. 587004 - 01, N. 7704 del 2003 Rv. 563220 - 01

---

Sez. L - , **Sentenza n. 23884 del 01/08/2022** (Rv. **665410 - 01**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **CAVALLARI DARIO**. *Relatore:* **CAVALLARI DARIO**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

C. (GARGIULO UMBERTO) contro C. (LAUDADIO FELICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2019

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio intercomunale avente natura di ente pubblico economico - Concessione in gestione ad una società di capitali, dietro pagamento di un canone, dei servizi svolti - Modificazione di detta natura - Esclusione - Presupposti e condizioni.

*La mera concessione in gestione ad una società di capitali, dietro pagamento di un canone, dei servizi svolti da un consorzio intercomunale non ne esclude di per sé la natura di ente pubblico economico, ove questa sia ricavabile dalla sua disciplina normativa e statutaria e da quella della sua attività e risulti, alla luce degli scopi dello stesso consorzio e della provenienza delle sue entrate, che tale ente agisca ancora, nonostante la menzionata cessione, secondo criteri di economicità, vale a dire con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 25 com. 7

---

Sez. L - , **Sentenza n. 23884 del 01/08/2022** (Rv. **665410 - 02**)

*Presidente:* **MANNA ANTONIO**. *Estensore:* **CAVALLARI DARIO**. *Relatore:* **CAVALLARI DARIO**. *P.M. VISONA' STEFANO*. (Diff.)

C. (GARGIULO UMBERTO) contro C. (LAUDADIO FELICE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 20/12/2019

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Mobilità volontaria presso ente pubblico economico - Mantenimento dei diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del precedente regime giuridico - Sussistenza - Vicende successive - Disciplina di diritto privato - Applicabilità - Conseguenze.

*Il pubblico dipendente che benefici della c.d. mobilità volontaria ex art. 33 del d.lgs. n. 29 del 1993, o ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, e si trasferisca presso un ente pubblico economico, mantiene i diritti maturati prima della cessione del contratto sulla base del*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*precedente regime giuridico (come, ad es. qualifica, funzione, retribuzione ed altri diritti connessi all'anzianità) ma, una volta divenuto dipendente del detto ente, gli vanno applicati, con riferimento alle vicende successive, la disciplina di diritto privato e la relativa contrattazione collettiva e non, in presenza di una situazione di soprannumero o di eccedenza di personale, l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001; per l'effetto, ove, dopo il trasferimento, il lavoratore abbia acquisito la qualifica di dirigente, il suo rapporto sarà disciplinato dalle disposizioni che regolano il lavoro dirigenziale, fra cui quelle che consentono al datore di lavoro la recedibilità ex art. 2118 c.c.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 33

---

**Sez. L - , Sentenza n. 23885 del 01/08/2022 (Rv. 665350 - 01)**

**Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**V. (MANTERO ALESSANDRO) contro M.**

**Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2021**

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Vincitore di concorso inserito in graduatoria - Diritto soggettivo al differimento dell'assunzione o del termine di accettazione - Esclusione - Giustificato motivo per la presa di servizio oltre il termine stabilito - Valutazione da parte dell'Amministrazione - Necessità - Ragioni - Fattispecie.

*Il vincitore di concorso, inserito nella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato al differimento dell'assunzione o del termine di accettazione, spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano detto differimento, alla luce dell'interesse pubblico del quale è portatrice ex art. 97 Cost., nell'ottica dell'efficienza dell'azione amministrativa che richiede anche una tutela riflessa dei soggetti non vincitori collocati in graduatoria. (Nella specie, la S.C. ha negato al docente vincitore del concorso ordinario il diritto al differimento dell'assunzione, in ragione della titolarità di un assegno di ricerca presso l'Università).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 436, Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 511, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 127

*Massime precedenti Vedi:* N. 6743 del 2022 Rv. 664086 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24664 del 11/08/2022 (Rv. 665683 - 01)**

**Presidente: LEONE MARGHERITA MARIA. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO.**

**I. (PATTERI ANTONELLA) contro M. (NAVACH MASSIMO)**

**Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 22/06/2020**

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 445 bis c.p.c. - Conclusioni in sede di accertamento tecnico preventivo - Autonomia - Esclusione - Conseguenze.

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*Nelle controversie disciplinate dall'art. 445 bis c.p.c., le conclusioni rese dalle parti all'esito dell'accertamento tecnico preventivo non sono autonome rispetto a quelle formulate nella domanda introduttiva, destinata a spiegare effetti fino al momento della decisione, con la conseguenza che, ove in tali conclusioni la parte chieda il riconoscimento della prestazione con decorrenza "come da consulenza" (nella specie, a partire dalla data della visita peritale), non può ritenersi rinunciata la richiesta formulata in origine, volta ad ottenere l'accertamento dell'invalidità dalla data della domanda amministrativa, sicché il giudice può decidere in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 22626 del 2013 Rv. 628492 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24671 del 11/08/2022 (Rv. 665684 - 01)**

**Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEO GIUSEPPINA. Relatore: LEO GIUSEPPINA.**

**R. (DALLA SANTA GABRIELE) contro C. (BELLIGOLI GIANPIERO M.)**

**Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA**

**100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Procura apposta a margine del ricorso e su foglio separato congiunto all'atto - Distinzioni - Conseguenze.**

*In tema di procura alle liti nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l'atto al quale accede; ciò non accade qualora detta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali, o comunque non consentano di evincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione per cassazione.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 1165 del 2022 Rv. 663699 - 01, N. 31191 del 2021 Rv. 662994 - 01, N. 27302 del 2020 Rv. 659726 - 02, N. 9935 del 2022 Rv. 664232 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24672 del 11/08/2022 (Rv. 665817 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA.**

**M. (MAZZUCCHIELLO MASSIMO) contro I. (BOTTURA DARIO)**

**Regola competenza**

**100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisione della Corte di cassazione - Errore sulla ritualità della costituzione del controricorrente - Notifica presso la cancelleria della Corte nonostante l'indicazione in ricorso della PEC del difensore del ricorrente - Vizio revocatorio - Esclusione - Fondamento.**

*In tema di revocazione delle decisioni della S.C., non rappresenta un vizio riconducibile al combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4), c.p.c. la prospettazione di una errata*

## SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

*valutazione in ordine alla ritualità della costituzione del controricorrente, per non avere la Corte rilevato che quest'ultimo aveva proceduto alla notifica del controricorso presso la cancelleria, sebbene il ricorso per cassazione contenesse l'indicazione della PEC del difensore del ricorrente, poiché l'errore, ove sussistente, non costituirebbe un errore di fatto, ma un errore di giudizio, conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 396 lett. 4)

*Massime precedenti Vedi:* N. 28143 del 2018 Rv. 651495 - 01, N. 14610 del 2021 Rv. 661554 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4367 del 2021 Rv. 660444 - 01

---

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022 (Rv. 665499 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.**

**A. (BELLI GERMANO) contro Z.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA , 14/01/2021

100114 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio - Forma telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

*Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoprocessuale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 338, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 15143 del 2021 Rv. 661405 - 01

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta  
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 25610 del 31/08/2022** (Rv. **665745 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (FRANSONI GUGLIELMO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 02/05/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI  
Imposta di registro su atti giudiziari - Provvedimenti in tema di nullità, annullamento di un atto o risoluzione di un contratto, anche con condanna alla restituzione di denaro o beni - Declaratoria di nullità di singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. - Tassazione in misura fissa - Soggezione ad IVA dei corrispettivi o prestazioni - Irrilevanza - Fondamento.

*I provvedimenti giudiziari che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché di condanna alla restituzione di denaro o beni, o di risoluzione di un contratto, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c., e non l'intero contratto che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle (nella specie, clausole di capitalizzazione trimestrale di interessi debitori relativi a contratti bancari con condanna della banca alla restituzione di somme indebitamente riscosse), sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa - parte prima - allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo il principio di alternatività di cui all'art. 40 del d.P.R. citato, né l'art. 8, comma 1, lett. b), della suddetta tariffa, il quale postula la fisiologica validità ("in toto et in qualibet parte") del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna.*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. B, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 8 com. 1 lett. E, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 40, Cod. Civ. art. 1419 com. 2, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 32969 del 2018 Rv. 652146 - 01, N. 22502 del 2017 Rv. 645641 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25635 del 31/08/2022** (Rv. **665746 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore: **PERRINO ANGELINA MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RAVONE VINCENZO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/09/2015

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Esercizio del diritto di detrazione - Condizioni - Mancata utilizzazione del bene o servizio per cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente - Rilevanza - Fattispecie.

*In tema di IVA, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione occorre che il bene o il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*all'organizzazione dell'impresa o funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione e il mancato utilizzo sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, sia pure assunte in un'accezione ampia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto legittima la detrazione riferita ad operazioni passive riguardanti un immobile acquistato da una società, da destinare in parte a propria sede e in parte ad altri usi, previa esecuzione di ingenti lavori di ristrutturazione, anche se tali lavori erano durati così a lungo che, dopo sei anni dalla costituzione della società e cinque dall'acquisto dell'immobile, l'attività sociale non era iniziata e l'immobile non era ancora utilizzato).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 7440 del 2021 Rv. 661256 - 01, N. 3396 del 2020 Rv. 656970 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25635 del 31/08/2022 (Rv. 665746 - 02)**

**Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RAVONE VINCENZO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 15/09/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Domande riconvenzionali - Inammissibilità - Fondamento.

*Nel processo tributario non è possibile formulare domande riconvenzionali, poiché tale giudizio ha ad oggetto esclusivamente il controllo di legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e l'indagine sul rapporto tributario è limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4145 del 2013 Rv. 625103 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25554 del 31/08/2022 (Rv. 665618 - 01)**

**Presidente: TRISCARI GIANCARLO. Estensore: GORI PIERPAOLO. Relatore: GORI PIERPAOLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (SALVINI LIVIA)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 24/03/2014

178385 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Dichiarazione dei redditi - Emendabilità ex art. 8, comma 2, d.P.R. n. 322 del 1998 - Dichiarazione integrativa - Applicabilità delle sanzioni - Sussistenza - Ravvedimento ex art. 13 d.lgs. n. 472 del 1997 - Rilevanza.

*In tema di dichiarazione integrativa a seguito di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, l'emendabilità della dichiarazione, come regolata dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, nel testo "ratione temporis" vigente, non esclude l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'operatività del ravvedimento di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2 com. 3 lett. C, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 20119 del 2018 Rv. 650052 - 01, N. 15060 del 2022 Rv. 664599 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13378 del 2016 Rv. 640206 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25497 del 30/08/2022 (Rv. 665744 - 01)**

*Presidente:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (PERLINI ITALICO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 05/06/2014

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Procedura "ex" d.lgs. n. 218 del 1997 - Definizione dell'accertamento con adesione e fissazione del "quantum debeatur" - Conseguenze - Impugnazione dell'accordo o dell'avviso di accertamento - Preclusione - Ricorso contro l'avviso di accertamento - Inammissibilità - Fattispecie.

*In materia tributaria, una volta che sia stato definito l'accertamento con adesione, ai sensi del d.lgs. n. 218 del 1997, con fissazione anche del "quantum debeatur", al contribuente non resta che eseguire l'accordo, mediante il versamento di quanto da esso previsto, risultando normativamente esclusa la possibilità di impugnare simile accordo e, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della transazione, il quale conserva efficacia, ma solo a garanzia del Fisco, sino a quando non sia stata interamente eseguita l'obbligazione scaturente dal concordato. È, quindi, inammissibile il ricorso contro l'avviso di accertamento proposto dopo la firma del concordato fiscale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva accolto l'appello dell'amministrazione finanziaria in ragione dell'avvenuta conclusione del concordato fiscale, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 6 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 10086 del 2009 Rv. 607936 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25485 del 30/08/2022 (Rv. 665616 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. CENICCOLA ALDO. (Diff.)*

G. (MILETO SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 28/10/2013

279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI Prestazioni formalmente distinte - Configurabilità di un'unica prestazione - Condizioni - Stretta connessione tra due o più prestazioni fornite dal soggetto passivo - Ricorrenza nel caso di prestazioni principali ed accessorie - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*In tema di IVA, conformemente alla giurisprudenza unionale, più prestazioni formalmente distinte che potrebbero essere fornite separatamente e dare luogo distintamente a imposizione o esenzione, devono essere considerate come operazione unitaria qualora due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo siano strettamente connessi al punto da formare una sola prestazione economica indissociabile; ciò si verifica nel caso in cui una o più prestazioni costituiscono una prestazione principale, mentre altre prestazioni accessorie, non avendo per la clientela un fine a sé stante, ma rappresentando un mezzo per fruire al meglio del servizio principale offerto dal prestatore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto il carattere unitario della prestazione principale di vendita dei veicoli e di quella volta a procacciare il finanziamento agli acquirenti, in vista dell'accesso del cliente a migliori condizioni di acquisto).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1992 num. 633 art. 19 bis

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25495 del 30/08/2022 (Rv. 665617 - 01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (SAGLIOCCO GIORGIO)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/09/2013

279415 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI IVA - Cooperative agricole - Vantaggio mutualistico attribuito in forma di maggiori compensi per i conferimenti dei prodotti - Ristorni ripartiti ai soci conferenti - Obbligo di fatturazione o autofatturazione - Sussistenza - Ragioni.

*In tema di cooperative agricole, in relazione alle quali sia previsto che il vantaggio mutualistico venga attribuito sotto forma di maggiori compensi per i conferimenti dei prodotti agricoli ed ittici, i ristorni ripartiti ai soci conferenti in conformità dell'atto costitutivo soggiacciono a fatturazione o ad autofatturazione, in quanto, essendo volti a congruare corrispettivi sinallagmaticamente spettanti a detti soci a chiusura d'esercizio per la loro partecipazione all'attività sociale, anche con riferimento ad essi trova applicazione l'art. 34, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2545 sexies com. 1, Cod. Civ. art. 2521 com. 8, Cod. Civ. art. 2511, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 com. 7 CORTE COST.

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25489 del 30/08/2022 (Rv. 665743 - 01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)**

L. (GIULIANI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/12/2014

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Compravendita immobiliare soggetta ad IVA - Agevolazione "prima casa" ex art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 - Terreno circostante il fabbricato non soggetto al beneficio - Calcolo della superficie utile complessiva ex art. 5 d.m. n. 1072 del 1969 - Computabilità - Condizioni - Pertinenzialità accertata dal giudice di merito.

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279409 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE In genere.

*In materia di compravendita soggetta ad IVA, il terreno circostante il fabbricato, per il quale il contribuente abbia invocato l'agevolazione cd. "prima casa", ai sensi dell'art. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005, con applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 4%, in relazione al n. 21 della tabella A, parte seconda, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 33 del d.lgs. n. 175 del 2014), ancorché l'acquisto dello stesso sia soggetto ad un differente trattamento fiscale, non usufruendo del beneficio invocato per il fabbricato, deve essere considerato, comunque, come parte integrante dell'"area scoperta" pertinenziale, ai fini del calcolo della superficie utile complessiva, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 1072 del 1969, qualora il giudice di merito ne accerti la destinazione, in quanto giardino, a durevole servizio del fabbricato.*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 497 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 all. APII, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 3148 del 2015 Rv. 634926 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25486 del 30/08/2022** (Rv. **665742 - 02**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (BEGHIN MAURO)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/10/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Controversie definibili in forma agevolata ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Atto impositivo - Nozione.

*Le controversie definibili in forma agevolata non sono solo quelle originate dall'impugnazione di un avviso di accertamento, ma anche quelle che, più in generale, nascono dalla contestazione di un atto impositivo, individuabile nel primo atto con il quale l'amministrazione porta il contribuente a conoscenza della pretesa fiscale, a prescindere dal suo "nomen iuris".*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 1295 del 2016 Rv. 638632 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25486 del 30/08/2022** (Rv. **665742 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DI MARZIO PAOLO**. Relatore: **DI MARZIO PAOLO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (BEGHIN MAURO)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/10/2012

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cessione d'azienda - Responsabilità tributaria solidale del cedente e del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Cartella esattoriale - Natura di atto impositivo - Condizioni - Impugnazione - Controversia relativa - Definizione in forma agevolata ex art. 16 della l. n. 289 del 2002 - Ammissibilità.

*In tema di cessione d'azienda, il cessionario risponde delle obbligazioni fiscali sorte in capo al cedente, nei limiti dell'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, qualora la cartella esattoriale con la*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*quale gli si richiede il pagamento sia il primo atto con il quale viene portato a conoscenza della pretesa fiscale azionata nei suoi confronti, essa riveste anche la natura di atto impositivo, con la conseguenza che, in pendenza del processo di impugnazione della cartella, può essere domandata dal cessionario la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

*Massime precedenti Vedi:* N. 1263 del 2014 Rv. 629155 - 01, N. 10377 del 2022 Rv. 664279 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 25218 del 24/08/2022 (Rv. 665741 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RANDAZZO FRANCESCO)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 27/08/2014

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Art. 1 del d.l. n. 106 del 2005 - Contribuenti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - Esercizio dell'azione impositiva - Applicabilità - Rapporti con l'art. 138, comma 3, l. n. 388 del 2000.

*In tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. con modif. dalla l. n. 156 del 2005, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, comma 3, della l. n. 388 del 2000, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'ufficio.*

*Riferimenti normativi:* Legge 23/12/2000 num. 388 art. 138 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 17/06/2005 num. 106 art. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2005 num. 156 art. 1 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16074 del 2014 Rv. 632339 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25193 del 24/08/2022 (Rv. 665492 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.**

D. (SANVITALE PIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 21/05/2018

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto - Natura - Voce salari stipendi ed altre remunerazioni - Riconducibilità - Conseguenze - Fattispecie.

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178495 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - DETERMINAZIONE In genere.

*L'incentivo all'esodo, ai fini della individuazione della corretta imposizione, anche quando risultino applicabili le disposizioni delle convenzioni bilaterali tra gli Stati redatte in base al modello OCSE, ha natura di corrispettivo versato al prestatore di lavoro in cambio del suo consenso alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, risolvendosi in una remunerazione erogata in dipendenza del rapporto di lavoro, rientrando nella categoria dei salari, stipendi ed altre remunerazioni analoghe che il lavoratore dipendente riceve in corrispettivo, sicché le somme corrisposte a tale titolo devono essere assoggettate a tassazione separata, al ricorrere dei presupposti convenzionali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che gli emolumenti percepiti a titolo di incentivo all'esodo avessero natura indennitaria, con applicazione dell'art. 18 della Convenzione Italia-Francia sul contrasto del fenomeno della doppia imposizione fiscale, in luogo dell'art. 15 della stessa Convenzione).*

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5545 del 2019 Rv. 653069 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 25194 del 24/08/2022 (Rv. 665494 - 01)**

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 13/11/2014

177276 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPETENZA PER TERRITORIO - COMMISSIONE DI PRIMO GRADO Commissione tributaria provinciale - Competenza - Individuazione - Criteri - Rilascio di parere da parte di ufficio diverso - Irrilevanza - Fattispecie.

*La Commissione tributaria provinciale competente per territorio si individua con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che ha emesso il provvedimento impugnato, senza che possa assumere rilievo l'acquisizione del parere di altra direzione provinciale, alla quale non è riconducibile l'atto impugnato. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione che aveva individuato quale giudice tributario territorialmente competente quello della sede della direzione provinciale che aveva rilasciato un parere prodromico all'emissione del provvedimento di diniego, in luogo di quello in cui aveva sede l'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto impugnato).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 5, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 30 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21247 del 2017 Rv. 645458 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25201 del 24/08/2022** (Rv. **665498 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (PIROCCHI BARBARA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/10/2016

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento di immobili adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, l. n. 311 del 2004 - Avviso di rettifica e liquidazione - Motivazione - Contenuto.

279302 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - CONTENUTO In genere.

*In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004, soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso.*

Riferimenti normativi: DPR 23/03/1998 num. 138 art. 8, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1543 del 2020 Rv. 656722 - 01, N. 32546 del 2019 Rv. 656151 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25212 del 24/08/2022** (Rv. **665571 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

M. (DOMINI FRANCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/12/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Provvedimenti adottati dal Garante del Contribuente - Natura - Atti impugnabili dinanzi al giudice tributario - Esclusione - Fondamento.

*I provvedimenti adottati dal Garante del Contribuente non hanno natura autoritativa né sanzionatoria e non sono finalizzati a sostituire o emendare gli atti di imposizione o di riscossione dell'amministrazione finanziaria; pertanto, non sono riconducibili all'elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, a norma dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, restando sottratti al sindacato di quest'ultimo per la totale assenza di riflessi pregiudizievoli nella sfera giuridica del contribuente.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 13, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 2144 del 2020 Rv. 656679 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25315 del 24/08/2022** (Rv. **665572 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **DE ROSA MARIA LUISA**. Relatore: **DE ROSA MARIA LUISA**.

P. (COLANGELI GIORGIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 10/12/2013

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni civili - Natura giuridica - Differenza rispetto alle sanzioni amministrative ed a quelle tributarie - Conseguenze - Trasmissibilità agli eredi della relativa obbligazione - Esclusione.

*Mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni amministrative (di cui alla l. n. 689 del 1981) e quelle tributarie (di cui alla l. n. 472 del 1997) hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 7, Legge 18/12/1997 num. 472 art. 8, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 217, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 218, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 219, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 220, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 221, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 222, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 223, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 224, Legge 23/12/1992 num. 662 art. 1 com. 225

Massime precedenti Conformi: N. 15067 del 2008 Rv. 603753 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25196 del 24/08/2022** (Rv. **665740 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

B. (GRANDE CORRADO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/04/2016

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi azionari versati da una società figlia italiana a società madre residente in Francia - Credito d'imposta di cui all'art. 10, comma 4, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia - Esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 435 del 1990 - Applicabilità di un'aliquota superiore, pari o inferiore in Francia - Irrilevanza - Fondamento.

*In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, il credito d'imposta previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b), della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Francia il 5 ottobre 1989 e ratificata con l. n. 20 del 1992, non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*prevista dalla Direttiva madre-figlia n. 435 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che secondo l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18), questo secondo beneficio non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale; in ordine al dividendo distribuito dalla società figlia sedente in Italia alla società madre francese, va accertato unicamente che esso sia stato incluso nel coacervo dei redditi imponibili, a prescindere dal fatto che, in concreto, la Francia vi abbia poi applicato un'aliquota superiore, pari o inferiore a quella altrimenti applicabile in Italia, dovendo ricondursi la fattispecie non nell'obiettivo della "tax equalitation", bensì ai principi di neutralità ed efficienza fiscale internazionale.*

*Riferimenti normativi:* Legge 07/01/1992 num. 20, Decreto Legisl. 06/03/1996 num. 136, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 435

*Massime precedenti Vedi:* N. 13845 del 2021 Rv. 661232 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24996 del 19/08/2022 (Rv. 665600 - 01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

*Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MONETTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 12/03/2015

178492 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE Fattura riscossa dal professionista in esercizio successivo a quello di emissione - Imputabilità del ricavo all'esercizio di emissione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

*In materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 50 (attuale art. 54), comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986; ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, in presenza di fatture emesse nell'anno 2004 per compensi percepiti dal contribuente nell'anno 2005, aveva ritenuto che questi ultimi andassero a comporre il reddito dell'anno 2004 e non quello dell'anno 2005).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 54 com. 1

*Massime precedenti Conformi:* N. 17306 del 2014 Rv. 632147 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24998 del 19/08/2022 (Rv. 665496 - 01)**

*Presidente:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

*Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

M. (MONETTI FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 18/05/2016

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari - Presunzione

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Estensione al lavoro autonomo e professionale - Esclusione.

*In tema di prelevamenti e versamenti sui conti correnti bancari, la presunzione legale ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo la quale i prelievi non risultanti dalle scritture contabili di cui non siano indicati i beneficiari compongono il reddito imponibile, non si applica nei confronti del lavoratore autonomo.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2240 del 2021 Rv. 660305 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24899 del 18/08/2022** (Rv. **665599 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**.

A. (SALZANO ALFREDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 05/11/2014

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Notificazione mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile - Mancata attestazione nella relazione di notificazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate - Nullità - Regolare ricezione della successiva raccomandata informativa - Effetti - Sanatoria - Fattispecie.

*In tema di atti impositivi, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento, effettuata mediante consegna al portiere dello stabile, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, senza che nella relazione di notificazione vi sia l'attestazione del tentativo di consegna alle altre persone preferenzialmente indicate, qualora sia provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia dell'avvenuta notificazione, la quale non è soggetta alle disposizioni in materia di notificazioni a mezzo posta, ma solo al regolamento postale, sicchè, ai fini della sua validità, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha confermato la regolarità della notificazione di un avviso di accertamento consegnato al portiere dello stabile senza ulteriori attestazioni ex art. 139 c.p.c., in ragione del fatto che non risultava contestata la consegna della raccomandata informativa ad un incaricato al ritiro dell'atto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 160, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19795 del 2017 Rv. 645295 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24881 del 18/08/2022** (Rv. **665497 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Estensore: **HMELJAK TANIA**. Relatore: **HMELJAK TANIA**.

G. (MOBILIO GIANFRANCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 09/12/2013

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Percentuale di ricarico usata dall'Amministrazione finanziaria - Contestazione del contribuente - Pregresso adeguamento dei ricavi allo studio di settore - Preferenza per gli studi di settore - Accertamento del giudice tributario - Conseguenze.

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE In genere.

*In tema di determinazione dei redditi di impresa delle persone fisiche, qualora il contribuente si sia già adeguato in precedenza ai ricavi previsti dagli studi di settore, in caso di contestazione del ricorso ad una percentuale di ricarico presuntiva applicata dall'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta dell'Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri in sede di accertamento induttivo, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33035 del 2019 Rv. 656468 - 01, N. 10503 del 2021 Rv. 661089 - 01, N. 14288 del 2016 Rv. 640541 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24880 del 18/08/2022 (Rv. 665495 - 01)**

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

I. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 23/04/2015

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Costi e oneri deducibili - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione - Prova - Onere a carico del contribuente - Oggetto - Fattispecie.

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI In genere.

*In tema di imposte sui redditi delle società, la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'indeducibilità dei costi legati al leasing di una imbarcazione da diporto, stante l'uso strettamente personale della imbarcazione da parte dell'amministratore e l'entità sproporzionata del costo rispetto ai ricavi o all'oggetto prevalentemente immobiliare dell'impresa).*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4554 del 2010 Rv. 611839 - 01, N. 450 del 2018 Rv. 646804 - 01, N. 30366 del 2019 Rv. 655932 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24931 del 18/08/2022 (Rv. 665598 - 01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.**

**E. (GIUDETTI LUCA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

**Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 06/12/2012**

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Formazione - Scostamento dagli "standards" in sé considerati - Sufficienza - Esclusione - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'Ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Contribuente - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Ampia facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici - Disponibilità - Mancata risposta all'invito al contraddittorio - Conseguenze.

*La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte, nel qual caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2728, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 bis, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, DPCM 29/01/1996 art. 3, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 181 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 184 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 40936 del 2021 Rv. 663525 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 26635 del 2009 Rv. 610691 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24715 del 11/08/2022** (Rv. **665491 - 02**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (DI NOLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 25/06/2014

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Conciliazione giudiziale - Carattere novativo - Esclusione - Fondamento - Cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento - Esclusione - Rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento - Necessità.

*In tema di processo tributario, la conciliazione giudiziale, non avendo efficacia novativa, è inidonea, di per sé sola, ad estinguere il rapporto giuridico tributario sostanziale, poiché il momento in cui si perfeziona è quello del versamento completo o, nel caso di rateizzazione dell'adempimento, del versamento della prima rata, accompagnato da idonea garanzia del pagamento del debito residuo; sicché, in assenza del pagamento dell'obbligazione conciliata, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 2, n. 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma va disposto il rinvio dell'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per l'adempimento, al fine della verifica dei presupposti per la relativa declaratoria.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 46 com. 2 lett. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14547 del 2015 Rv. 635867 - 01, N. 14951 del 2019 Rv. 654074 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24720 del 11/08/2022** (Rv. **665788 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **LA ROCCA GIOVANNI**. Relatore: **LA ROCCA GIOVANNI**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (TIENGO MICHELE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 13/10/2014

178467 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE Distinzione tra immobili merce, immobili patrimonio e immobili strumentali - Iscrizione in bilancio - Destinazione concreta dell'immobile - Rilevanza - Ultimazione dei lavori edificatori - Irrilevanza - Fattispecie.

*Ai fini della determinazione del reddito di impresa, la distinzione fra immobili "merce", ossia destinati al mercato della compravendita ed al cui scambio o produzione è diretta l'attività di impresa, immobili "patrimonio", destinati al mercato locativo, e immobili "strumentali", destinati alla produzione, implica che l'allocazione in bilancio dei beni societari debba avvenire sulla base della destinazione economica ad essi concretamente impressa, non avendo rilievo lo stato di ultimazione dei lavori edificatori, che assume, da un punto di vista fiscale, valenza neutrale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, che, al fine di escludere la natura di immobile "merce" di un edificio sito in Cortina d'Ampezzo, di cui l'imprenditore aveva deciso la vendita al termine delle operazioni di ristrutturazione, voleva dare rilievo al blocco dei lavori per alcuni anni, per la necessità di risolvere pratiche amministrative).*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 43, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 37, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 90, Cod. Civ. art. 2423

*Massime precedenti Vedi:* N. 39817 del 2021 Rv. 663211 - 02

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24726 del 11/08/2022 (Rv. 665493 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro R. (SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 16/12/2014

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Notifica del ricorso a mezzo posta - Costituzione del ricorrente o dell'appellante - Deposito dell'avviso di ricevimento e non della ricevuta di spedizione - Inammissibilità del ricorso o dell'appello - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

*Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione (e non dalla data di spedizione) della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale di inammissibilità dell'appello in ragione del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata a mezzo del servizio postale e del computo errato del termine di trenta giorni dalla data di spedizione invece che da quella di ricezione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 4423 del 2019 Rv. 652532 - 01, N. 19547 del 2019 Rv. 654738 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 13452 del 2017 Rv. 644364 - 03

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24582 del 10/08/2022 (Rv. 665793 - 01)**

*Presidente:* **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)*

*E. (PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA) contro A. (PETRACCA NICOLA DOMENICO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 27/06/2014

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

PAGAMENTO - NOTIFICA Riscossione nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato - Tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei predetti soggetti - Decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

*In tema di riscossione coattiva, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 2545 del 2018 Rv. 647191 - 01, N. 13248 del 2017 Rv. 644935 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 28709 del 2020 Rv. 659872 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24642 del 10/08/2022 (Rv. 665801 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.**

**C. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 01/06/2015

279233 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - IN GENERE Transazione semplice - Art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicazione dell'imposta in misura fissa - Previsione di restituzioni in denaro - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 29 del d.P.R. n. 131 del 1986, la transazione semplice, che ha natura dichiarativa e reca la rinuncia delle parti alle rispettive pretese - a differenza della transazione traslativa o di quella novativa - è soggetta ad imposta fissa, anche quando prevede restituzioni in denaro, poiché tali restituzioni non comportano alcun arricchimento in capo al beneficiario, ma determinano il ripristino della situazione "quo ante". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, ritenendo assoggettato ad imposta fissa l'accordo transattivo con il quale le parti avevano risolto un preliminare di compravendita prevedendo, oltre alla rinuncia ad ogni reciproca pretesa, anche il rimborso dell'IVA alla promittente venditrice che aveva emesso fattura per l'acconto del prezzo mai corrisposto).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 29, Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1965

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24613 del 10/08/2022 (Rv. 665795 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.**

**Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)**

**E. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 11/02/2013

178531 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

EQUIPARATI - IN GENERE Redditi di impresa - Determinazione - Fusione - Deduzione perdite pregresse della società incorporata - Ammissibilità - Limiti - Fondamento.

*In tema di redditi d'impresa, il diritto della società incorporante, in esito ad operazione di fusione societaria, alla riportabilità delle perdite pregresse della società incorporata opera soltanto in presenza di tre requisiti, che consentono di determinare l'imponibile e il reddito di imposta, attraverso l'individuazione di parametri oggettivi prestabiliti: a) del limite del patrimonio netto delle singole società risultante dall'ultimo bilancio ovvero, se inferiore, dalla situazione patrimoniale predisposta nell'ambito del procedimento di fusione; 2) delle condizioni di operatività delle imprese partecipanti alla fusione rappresentate dal conseguimento da parte delle stesse, nell'esercizio anteriore alla deliberazione della fusione, di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e di spese per lavoro dipendente non inferiori ad una determinata percentuale (quaranta per cento) rispetto alla media dei due periodi d'imposta immediatamente anteriori; 3) delle precedenti svalutazioni sulla partecipazione alla società incorporata effettuate da parte dell'incorporante o dall'impresa che l'ha ceduta a quest'ultima, dopo l'esercizio di realizzazione della perdita astrattamente riportabile.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 com. 5, Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2501 quater

Massime precedenti Vedi: N. 19222 del 2019 Rv. 654522 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24583 del 10/08/2022** (Rv. **665787 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **TRISCARI GIANCARLO**. Relatore: **TRISCARI GIANCARLO**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)  
E. (CIMETTI MAURIZIO) contro B. (GIOVANNINI ALESSANDRO)  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/05/2013

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA Cartella di pagamento - Notifica tempestiva alla società - Decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dei soci obbligati in solido - Esclusione - Fondamento.

*In tema di riscossione coattiva e con riguardo, in particolare, alla responsabilità solidale del socio per le obbligazioni tributarie della società in nome collettivo, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società impedisce che si produca la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dei soci, in quanto l'obbligazione tributaria, pur mutuando i tratti generali dell'obbligazione civile, ha caratteri di specialità e l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, che la decadenza presidia nel diritto civile, non trova rispondenza nel diritto tributario.*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20766 del 2021 Rv. 661936 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24603 del 10/08/2022** (Rv. **665794 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**. Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)  
A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (TENCHINI GIUSEPPE)  
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/05/2013

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione di navi destinate ad attività commerciali - Esenzione ex art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 - Effettiva destinazione dell'imbarcazione ad uso da diporto - Nota di variazione tardiva - Necessità - Condizioni - Fattispecie.

*In tema di IVA, ove sia stata applicata l'esenzione dal tributo ai sensi dell'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente è tenuto a rettificare la fattura, con applicazione dell'imposta, una volta assunta la consapevolezza della destinazione dell'imbarcazione oggetto di cessione ad uso da diporto e non commerciale e, comunque, entro l'anno dalla scoperta di detta circostanza. (Nella specie, la S.C. ha respinto, con riferimento a interessi e sanzioni, il ricorso originariamente proposto dal contribuente, che, avendo appreso nel 2008 che l'imbarcazione ceduta era stata adibita ad attività da diporto, solo nel 2011 aveva provveduto allo storno delle fatture e al pagamento della relativa IVA).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26

Massime precedenti Vedi: N. 7533 del 2021 Rv. 660779 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24655 del 10/08/2022 (Rv. 665796 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.**

**Relatore: NONNO GIACOMO MARIA.**

A. (CERBARO DORIANA) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LIVORNO, 07/05/2018

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Credito esposto in dichiarazione - Istanza di rimborso del credito - Richiesta di compensazione - Equiparabilità - Esclusione - Fondamento - Applicabilità del termine di prescrizione decennale - Esclusione - Fattispecie.

*La domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva applicato il termine decadenziale biennale, in quanto la società contribuente non aveva compilato il quadro "RX4", bensì il campo "VX5", relativo all'IVA da portare in detrazione).*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30168 del 2018 Rv. 651846 - 01

---

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24581 del 10/08/2022** (Rv. **665490 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/02/2012

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazione - Applicazione dell'aliquota ordinaria - Contestazione da parte dell'Ufficio - Aliquota ridotta - Onere della prova dei presupposti - A carico dell'Ufficio - Sussistenza.

*In tema di prova dei presupposti per la detraibilità dell'Iva, la non assoggettabilità ad aliquota ordinaria costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, il relativo onere della prova grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sulla parte che tale eccezione invoca; ne consegue che, qualora, il contribuente abbia applicato l'aliquota ordinaria, conformemente alle fatture ricevute dai soggetti emittenti, è onere dell'Ufficio, che ritenga applicabile l'aliquota ridotta, dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 6, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 19, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10439 del 2021 Rv. 661221 - 01, N. 7124 del 2003 Rv. 562826 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24650 del 10/08/2022** (Rv. **665737 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (LUPI RAFFAELLO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/07/2013

159524 SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - IN GENERE Operazioni di scissione societaria - Differente trattamento fiscale dei fondi in sospensione di imposta - Momento genetico del fondo - Irrilevanza - Elementi patrimoniali connessi alla iscrizione della riserva - Caratteristiche - Fattispecie.

279410 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE In genere.

*In materia di trattamento fiscale dei fondi in sospensione d'imposta nelle operazioni di scissione di società, l'art. 123 bis, comma 9, T.U.I.R., nel testo vigente "ratione temporis", fa riferimento ad elementi dell'attivo alle cui vicende è subordinata la sospensione; ne consegue che, ferma l'irrelevanza del momento genetico del fondo, occorre valutare le condizioni cui è subordinato il regime di sospensione d'imposta, per verificare se gli eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa siano tali da influenzare il mantenimento o meno dello "status" di sospensione d'imposta del fondo, in ragione del singolo regime normativo che regola la costituzione della riserva. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria che, pur dando atto della presenza di una riserva in sospensione di imposta e del mantenimento, in capo alla società scissa, della partecipazione in altra società, aveva ritenuto operante la regola generale dell'attribuzione proporzionale della riserva, consentendo una libera utilizzazione delle riserve, svincolata dall'elemento patrimoniale).*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 bis com. 4, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 123 bis com. 9, Cod. Civ. art. 2506

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 3233 del 2021 Rv. 660646 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24471 del 09/08/2022** (Rv. **665800 - 02**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LEO MAURIZIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2016

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Operazioni soggettivamente inesistenti - Diritto alla detrazione - Onere probatorio dell'amministrazione finanziaria - Prova della consapevolezza del contribuente - Necessità - Prova contraria del contribuente - Contenuto.

*In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 18118 del 2016 Rv. 641109 - 01, N. 9851 del 2018 Rv. 647837 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24579 del 09/08/2022** (Rv. **665736 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI**. Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA**.

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 09/10/2012

159518 SOCIETA' - FUSIONE - EFFETTI Società incorporata per fusione - Notifica dell'avviso di accertamento - In data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese - Nullità - Ragioni.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

*La notificazione dell'avviso di accertamento effettuata nei confronti di una società, incorporata per fusione in altra società, in data successiva alla sua cancellazione dal registro delle imprese, è nulla, poiché dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, la società incorporata si estingue e non può più vantare un'autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2501, Cod. Civ. art. 2504 bis, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21970 del 2021 Rv. 661864 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24471 del 09/08/2022 (Rv. 665800 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.**

**Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LEO MAURIZIO)**

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/07/2016

159224 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - APPROVAZIONE - IN GENERE Compenso degli amministratori - Deducibilità - Espressa delibera assembleare di determinazione del compenso - Necessità - Fondamento.

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE In genere.

*La disciplina sul funzionamento delle società, che, dettata anche nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, ha natura imperativa ed inderogabile, contiene una distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione del compenso; ne consegue che, ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali, è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio contenente la posta relativa al compenso, salvo che l'assemblea, convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia anche discusso ed approvato espressamente la proposta di determinazione dello stesso.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2389, Cod. Civ. art. 2364, Cod. Civ. art. 2434, Cod. Civ. art. 2393

*Massime precedenti Vedi:* N. 10308 del 2021 Rv. 661219 - 02, N. 5763 del 2021 Rv. 660690 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24553 del 09/08/2022 (Rv. 665785 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA.**

**Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LEO MAURIZIO)**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/06/2016

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Componenti negative del reddito di impresa - Costi di acquisizione di beni mobili - Detrazione - Esercizio di competenza - Riferimento alla data di consegna o spedizione - Necessità - Data di ricezione della fattura - Irrilevanza - Esercizio diverso da quello di competenza - Inammissibilità - Fondamento.

*In tema di determinazione del reddito di impresa, le componenti negative, rappresentate dalle spese di acquisizione di beni mobili, devono essere detratte unicamente nell'esercizio di competenza, da determinarsi con riferimento alla data di consegna o di spedizione, risultando*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*invece irrilevante la data di ricezione della relativa fattura; è, invece, inammissibile la detrazione dei costi in esercizi diversi da quello di competenza, non potendo il contribuente scegliere arbitrariamente il periodo in cui registrare le passività, poiché questo potrebbe alterare i risultati della dichiarazione, mediante i meccanismi di compensazione dei ricavi e dei costi nei singoli esercizi.*

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Massime precedenti Vedi: N. 18401 del 2018 Rv. 649615 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24561 del 09/08/2022** (Rv. **665786 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

S. (MARCHETTI FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/09/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Regime dell'inversione contabile - Omissione dell'autofattura e delle conseguenti annotazioni - Violazione formale - Condizioni - Ragioni.

*In tema di inversione contabile, c.d. "reverse charge", le omissioni relative all'emissione dell'autofattura ed alle successive annotazioni, ove non abbiano riflessi sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o del versamento del tributo, configurano violazioni di carattere formale, poiché la normativa ha lo scopo di prevenire la violazione della procedura di inversione contabile, sì da evitare un pregiudizio all'esercizio delle attività di controllo, secondo una valutazione astratta e compiuta "ex ante", anche quando l'inosservanza degli adempimenti non abbia in concreto inciso sui versamenti e sulla determinazione dell'imponibile.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1690 del 2022 Rv. 663659 - 01

---

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 24576 del 09/08/2022** (Rv. **665797 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **HMELJAK TANIA.** Relatore: **HMELJAK TANIA.**

S. (MANERBA ANDREA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 13/01/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha accolto in parte il ricorso del contribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso il raddoppio dei termini*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*derivante dalla contestazione di alcuni dei menzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche per l'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali).*

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 13481 del 2020 Rv. 658111 - 01, N. 17586 del 2019 Rv. 654733 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24562 del 09/08/2022 (Rv. 665791 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.**

*Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Parz. Diff.)

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LEO MAURIZIO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 21/05/2015

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Procedura prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Obbligatorietà - Esclusione - Conseguenze - Variazione dell'importo della fattura oltre il termine annuale - Possibilità - Condizioni.

*In tema di IVA, il termine annuale previsto dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 è previsto unicamente per l'esercizio del diritto a detrarre tale imposta, ma l'adempimento non è obbligatorio e il contribuente può sempre scegliere di chiedere il rimborso; pertanto, la procedura di variazione dell'importo di una fattura può essere adottata anche oltre il termine annuale, così incidendo sulla determinazione del reddito d'impresa (ai fini IRES e IRAP), quale sopravvenienza passiva deducibile, sempre che l'operazione non risulti inesistente e salvo il rispetto del principio di competenza.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2

*Massime precedenti Vedi:* N. 1249 del 2020 Rv. 656738 - 01, N. 16093 del 2022 Rv. 664722 - 01, N. 14239 del 2017 Rv. 644436 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24555 del 09/08/2022 (Rv. 665790 - 01)**

*Presidente:* **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (ROMANO ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 08/07/2014

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative tributarie - Successioni di norme nel tempo - Mera modifica dei termini e delle scadenze connesse agli adempimenti fiscali - "Abolitio criminis" - Esclusione - Fondamento.

*In tema di sanzioni amministrative tributarie, per ritenere che vi sia stata "abolitio criminis" in conseguenza della successione di norme nel tempo, non è sufficiente una mera modifica (mediante riduzione, aumento od accorpamento) dei termini e delle scadenze connesse alle*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*modalità di effettuazione dei versamenti d'imposta, poiché, in tali casi, rimane immutata sia la condotta materiale descritta dalla norma sanzionatoria (omesso o ritardato pagamento), sia l'interesse la cui offesa la sanzione intende reprimere.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 12936 del 2019 Rv. 653993 - 01, N. 25754 del 2014 Rv. 633462 - 01, N. 19738 del 2021 Rv. 661885 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 13145 del 2022 Rv. 664655 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24580 del 09/08/2022 (Rv. 665792 - 01)**

**Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.**

**C. (DI PAOLA PAOLO PASQUALE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/03/2015

178490 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE Insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi - Nozione - Assoggettamento ad imposizione - Riferimento all'esercizio di iscrizione della posta in bilancio - Fattispecie in tema di cessione del debito societario ai soci.

*In tema di imposte sui redditi d'impresa, la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, che costituisce sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, si realizza in tutti i casi in cui una posizione debitoria, già annotata come tale, debba ritenersi cessata ed assuma quindi in bilancio una connotazione attiva, con il conseguente assoggettamento ad imposizione, in riferimento all'esercizio in cui tale posta attiva emerge in bilancio ed acquista certezza. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che - in relazione alla cessione di un debito della società ai soci, senza liberazione del debitore originario - aveva ritenuto che detta cessione rappresentasse il momento rilevante ai fini dell'individuazione dell'anno d'imposta al quale imputare la sopravvenienza attiva).*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1273

*Massime precedenti Conformi:* N. 1508 del 2020 Rv. 656612 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24578 del 09/08/2022 (Rv. 665798 - 01)**

**Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: HMELJAK TANIA. Relatore: HMELJAK TANIA.**

**P. (D'AMBRA VITO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)**  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/07/2013

179379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PENSIONE Contabilità formalmente regolare - Antieconomicità delle scelte del contribuente - Accertamento induttivo - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, in*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l'Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva - sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti - il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa fondato, da un lato, sull'antieconomicità e sulla mancanza di documentazione riguardante i rilevanti costi apparentemente sostenuti pochi giorni prima della cessazione dell'attività e, dall'altro, sull'assenza di prova dell'inerenza di alcuni di essi, oltre che sulla palese irregolarità delle schede carburante).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D) CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21128 del 2021 Rv. 661938 - 01, N. 27552 del 2018 Rv. 650956 - 01, N. 26036 del 2015 Rv. 638203 - 01, N. 22185 del 2020 Rv. 659081 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24449 del 08/08/2022 (Rv. 665735 - 01)**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)**

**E. (RANUZZI LIVIA) contro A.**

**Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/11/2015**

279146 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - DETERMINAZIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Imposta di registro - Accertamento in rettifica - Motivazione - Enunciazione del criterio astratto in base al quale la rettifica è stata operata - Sufficienza - Fattispecie.

*In tema di determinazione dell'imposta di registro, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e, al contempo, di consentire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente, deve ritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto, in base al quale la rettifica è stata operata, poiché solo nella fase contenziosa l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione del criterio prescelto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di liquidazione che, nel disconoscere l'agevolazione dell'esenzione dell'Iva, esprimeva che si trattava di contratto concluso al di fuori del campo di applicazione dell'Iva).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 lett. 2 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 22148 del 2017 Rv. 645464 - 01, N. 1961 del 2018 Rv. 646898 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24462 del 08/08/2022 (Rv. 665784 - 01)**

**Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.**

**C. (NATOLI GIORGIO) contro B.**

**Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA**

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Titolare pro quota del diritto di proprietà - Esenzione ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008 - Condizioni - Dimora stabile e residenza anagrafica nell'immobile - Necessità - Fattispecie.

*In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione introdotta dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva esentato dal pagamento del tributo tre fratelli, titolari per successione della quota di un terzo su ciascuno dei tre immobili ricadenti nell'asse ereditario, non solo in relazione al bene da ciascuno di essi adibito ad abitazione principale, ma anche per gli altri due immobili in comproprietà, concessi in uso gratuito agli altri contitolari).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 21873 del 2020 Rv. 659354 - 01

---

**Sez. 5 - , Sentenza n. 24457 del 08/08/2022 (Rv. 665799 - 01)**

*Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: PAOLITTO LIBERATO. Relatore: PAOLITTO LIBERATO. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro N. (BALDASSARRI MARCO)*

*Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 03/05/2019*

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni cd. "prima casa" - Alienazione dell'immobile prima del decorso di cinque anni - Acquisto di un nuovo immobile entro un anno - Omessa destinazione, entro lo stesso termine, ad abitazione principale - Decadenza dai benefici - Fattispecie.

*Il contribuente che, entro cinque anni dall'acquisto di un immobile con i benefici "prima casa", lo trasferisca a titolo oneroso o gratuito, conserva detti benefici solo se entro un anno dall'alienazione dello stesso proceda all'acquisto di un altro immobile e lo destini concretamente a propria abitazione principale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'esistenza di un termine entro cui il contribuente, per non perdere i benefici "prima casa", doveva adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato entro l'anno dal trasferimento di quello per il quale aveva fruito dei benefici).*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/04/1986 num. 131 all. TPP art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 34572 del 2019 Rv. 656607 - 01, N. 5353 del 2020 Rv. 657360 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24456 del 08/08/2022 (Rv. 665783 - 01)**

*Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.*

*C. (CHIARELLO ANTONIO) contro I. (CANALI ILARIA)*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 25/06/2018*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Fabbricati accatastati nel gruppo D in attesa di rendita definitiva - Determinazione della base imponibile - Criterio di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Operatività - Limiti.

*In tema di ICI, l'imposta dovuta in relazione ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ed iscritti in catasto, determinata ed autoliquidata dal contribuente secondo il metodo cd. "dei valori di libro", ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, è ancorata a un parametro provvisorio, utilizzabile fino alla comunicazione di attribuzione di rendita da parte dell'Ufficio, che individua definitivamente la base imponibile ed è applicabile non solo per i periodi d'imposta successivi alla detta comunicazione, ma anche ai periodi pregressi ancora sottoposti ad accertamento.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26347 del 2021 Rv. 662286 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24430 del 08/08/2022** (Rv. **665489 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

S. (GIARE' GIORGIO) contro T. (CICERCHIA RENATO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/11/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031079/2019 65634401

Massime precedenti Conformi: N. 31079 del 2019 Rv. 656344 - 01

---

Sez. 5 - , **Sentenza n. 24262 del 04/08/2022** (Rv. **665488 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

L. (TASCO GIAMPIERO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/04/2012

058116 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - EFFETTI Esternazione del potere rappresentativo - Esplicita spendita del nome del rappresentato - Necessità - Esclusione - Cessazione della rappresentanza legale non comunicata al registro delle imprese - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

*In tema di rappresentanza delle persone giuridiche, affinché l'atto compiuto dal rappresentante legale possa essere imputato all'ente rappresentato, non è necessario che l'esternazione del potere rappresentativo avvenga in modo esplicito, poiché la spendita del nome non richiede l'uso di formule sacramentali e può evincersi anche dal contenuto dell'atto compiuto dal rappresentante, e non è rilevante che quest'ultimo sia cessato dalla carica, ove ciò non risulti dall'iscrizione nel registro delle imprese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, pur in mancanza di esplicita spendita del nome nel ricorso introduttivo, aveva individuato il soggetto ricorrente nella società, e non nel suo legale rappresentante in proprio, in quanto quest'ultimo aveva proposto ricorso, appello e presentato memorie a sostegno della*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*posizione dell'ente, ritenendo irrilevante la cessazione dalla carica non iscritta nel registro delle imprese).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Civ. art. 2475 bis, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 1705

*Massime precedenti Vedi:* N. 26130 del 2016 Rv. 642772 - 01, N. 13978 del 2005 Rv. 582750 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 24302 del 04/08/2022 (Rv. 665476 - 01)**

**Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.**

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/09/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni per le violazioni di norme tributarie - Omessa fatturazione di operazioni imponibili - Omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura - Progressione ex art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità - Esclusione.

*Il presupposto applicativo della progressione sanzionatoria di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 è costituito dall'unicità finalistica della condotta per l'intrinseco ed oggettivo legame tra le varie violazioni commesse, idonee, in via progressiva, continua e collegata, ad incidere sulla determinazione dell'imponibile o sul tributo; ne deriva che l'omessa regolarizzazione degli acquisti ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 non è in rapporto di progressione rispetto all'omessa fatturazione di operazioni imponibili.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8

*Massime precedenti Vedi:* N. 34868 del 2021 Rv. 663135 - 01

---

**Sez. 5 - , Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022 (Rv. 665789 - 01)**

**Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.**

**A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.**

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 24/09/2013

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione infruttuosamente tentata - Rinnovazione - Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare - Conseguenze - Ammissibilità del gravame - Condizioni - Non imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Necessità - Fattispecie.

*Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo tardiva la notificazione dell'atto di impugnazione, poiché il contribuente, a seguito della restituzione del plico, in luogo di rinnovare la prima notificazione effettuata a mezzo posta, aveva posto in essere un'autonoma e nuova fattispecie notificatoria, tramite consegna a*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*mani, la cui consegna si era perfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento).*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 16943 del 2018 Rv. 649600 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21037 del 2016 Rv. 641409 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25593 del 31/08/2022 (Rv. 665508 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA.**

**Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 13/10/2020

279401 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI Esistenza di beni al momento della cessazione di attività di impresa - Presunzione di cessione - Sussistenza - Prova contraria - Onere a carico del contribuente.

*In tema di IVA, qualora al momento della cessazione dell'attività di impresa non viene depositata alcuna documentazione in ordine alla destinazione di beni risultanti nella disponibilità della medesima, in quanto esposti nelle scritture contabili, può presumersi la cessione dei medesimi ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, salva la prova contraria da fornirsi da parte del contribuente.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 5, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53, DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 1, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 8852 del 2008 Rv. 602921 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25425 del 29/08/2022 (Rv. 665506 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro Z. (GUERRINI ELIDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 03/06/2020

279394 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE Solidarietà del cessionario ex art. 60 bis, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale - Fondamento - Prova contraria del cessionario - Ammissibilità - Oggetto.

*In tema di IVA, l'art. 60 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dall'art. 1, comma 386, della l. n. 311 del 2004, prevede, al comma 2, l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento dell'IVA non versata dal cedente relativamente alle cessioni di beni elencati nel d.m. 22 dicembre 2005; tale presunzione di solidarietà, valevole per le cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, trova il suo elemento costitutivo nell'obiettivo divaricazione fra il prezzo sostenuto e*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*quello di mercato, per ragioni di economicità e celerità dell'accertamento fiscale in relazione a comportamenti incauti del cessionario che non refluiscono necessariamente nel fenomeno delle cd. catene fraudolente, ferma restando, per il cessionario, la possibilità di fornire la prova contraria dimostrando la plausibilità del minore corrispettivo, o perché analogo a quello costantemente pattuito in precedenti transazioni con il cedente, o perché simile al prezzo praticato da altri operatori del mercato.*

*Riferimenti normativi:* DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 386 CORTE COST., DM min. EFI 22/12/2005 art. 1

*Massime precedenti Vedi:* N. 2853 del 2019 Rv. 652374 - 01, N. 877 del 2019 Rv. 652193 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25436 del 29/08/2022 (Rv. 665507 - 01)**

**Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA. Relatore: PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA MARIA GIULIA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.  
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 03/02/2021

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Atto di recupero di crediti d'imposta inesistenti - Termine di otto anni ex art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv. con modif., dalla l. n. 2 del 2009 - Recupero di crediti d'imposta non spettanti - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

*L'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l'"inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" dello stesso (distinzione a ben vedere priva di fondamento logico-giuridico), ma mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva distinto, ai fini dell'individuazione del termine entro il quale notificare l'atto di recupero, tra crediti "inesistenti" e crediti "non spettanti", applicando il termine ordinario di decadenza di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 in luogo di quello di cui all'art. 27 cit.).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 27 com. 16, Legge 28/01/2009 num. 2 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

*Massime precedenti Conformi:* N. 19237 del 2017 Rv. 645121 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25164 del 23/08/2022 (Rv. 665505 - 01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.**

M. (BRENTGANI GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)  
Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2020

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza del contribuente di rimborso Iva in eccedenza - Richiesta dell'Amministrazione di produzione di documenti - Sospensione della decorrenza degli interessi - Fondamento.

*In caso di richiesta di rimborso dell'IVA versata in eccedenza, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la disciplina prevista dall'art. 38 bis dello stesso decreto, la maturazione degli interessi a credito del contribuente rimane sospesa durante il tempo in cui quest'ultimo non fornisce la documentazione richiestagli, inclusa quella relativa alla prestazione di garanzia fideiussoria.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Decr. Pres. Rep. 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14930 del 2011 Rv. 618561 - 01, N. 11418 del 2019 Rv. 653943 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 24967 del 19/08/2022** (Rv. **665504 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 23/10/2019

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031241/2019 65594301

Massime precedenti Conformi: N. 31241 del 2019 Rv. 655943 - 01

---

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 24972 del 19/08/2022** (Rv. **665739 - 01**)

Presidente: **LUCIOTTI LUCIO**. Estensore: **MONDINI ANTONIO**. Relatore: **MONDINI ANTONIO**.

L. (FRONTINO LUCA) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 25/07/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Soggetto passivo dell'imposta - Proprietario di un bene oggetto di preliminare di compravendita con consegna anticipata del bene - Promissario acquirente - Assoggettabilità ad imposta - Esclusione - Ragioni.

*In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), dalla lettura combinata degli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 504 del 1992 si evince che soggetto passivo dell'imposta può essere soltanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Ne deriva che, non potendo ritenersi soggetto passivo dell'imposta il promissario acquirente sulla base del contratto preliminare ad effetti anticipati, in quanto mero detentore qualificato, tenuto al pagamento dell'imposta è unicamente il proprietario dell'immobile compromesso in vendita.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 3 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1351

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*Massime precedenti Conformi:* N. 14119 del 2017 Rv. 644422 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 7930 del 2008 Rv. 602815 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24971 del 19/08/2022 (Rv. 665738 - 01)**

**Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: MONDINI ANTONIO. Relatore: MONDINI ANTONIO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (LOBUONO TAJANI ROBERTO LUCA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 21/02/2020

179789 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI E CONTRATTI VITALIZI - IN GENERE Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore - Attività di liquidazione, accertamento, riscossione e relativo contenzioso - Competenza dell'Agenzia delle Entrate - Sussistenza - Trasferimento alla provincia interessata mediante convenzione - Necessità - Erronea indicazione della provincia da parte del contribuente - Conseguenze - Duplicazione della pretesa - Esclusione - Ragioni.

*In tema di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, il complesso delle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e relativo contenzioso è svolto dall'Agenzia delle Entrate, mentre la provincia interessata, pur deputata per legge all'accertamento delle violazioni, resta beneficiaria finale del relativo gettito, salvo l'intervento di una diversa convenzione non onerosa che attribuisca a quest'ultima l'espletamento delle predette attività; ne deriva che l'errore del contribuente nell'indicazione della provincia destinataria dell'imposta dovuta non genera un pregiudizio per l'erario sul piano dell'adempimento tributario, essendone al più vulnerata la provincia privata del gettito corrispondente, e pertanto lo stesso contribuente non può essere destinatario di altra pretesa per il medesimo titolo, producendosi altrimenti un'inutile duplicazione di imposta.*

*Riferimenti normativi:* Legge 29/10/1961 num. 1216, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 60 com. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Finanze 14/12/1998 num. 457 art. 5, Decreto Legisl. 05/05/2011 num. 68 art. 17 com. 1, Decreto Legisl. 05/05/2011 num. 68 art. 17 com. 5, Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 14786 del 2022 Rv. 664704 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24681 del 11/08/2022 (Rv. 665773 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2021

177008 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOTTOSCRIZIONE Copia analogica di atto impositivo digitale - Notificazione - Legittimità - Condizioni - Attestazione di conformità all'originale informatico - Necessità.

*La notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore*

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

*probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto privo di sottoscrizione.*

*Riferimenti normativi:* DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24677 del 11/08/2022 (Rv. 665503 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

*Relatore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro V. (RUSSO LUIGI)*

*Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 13/01/2020*

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 030166/2019 65592901

*Massime precedenti Conformi:* N. 30166 del 2019 Rv. 655929 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24595 del 10/08/2022 (Rv. 665501 - 01)**

*Presidente:* **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

*Relatore:* **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

*R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.*

*Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 10/12/2019*

179613 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI (TASSE AUTOMOBILISTICHE) - PAGAMENTO - IN GENERE Riscossione della tassa di circolazione - Termine di prescrizione triennale - Disciplina ex art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 - Decorrenza - Individuazione del "dies a quo" - Criteri - Fattispecie.

*La prescrizione triennale del credito erariale, avente ad oggetto il pagamento della tassa di circolazione dei veicoli, non inizia a decorrere dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, bensì dall'inizio dell'anno successivo, in virtù dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 (conv., con modif., dalla l. n. 60 del 1986), che non si è limitato a disporre l'allungamento del termine biennale previsto dalla previgente disciplina (art. 5, comma 31, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., dalla l. n. 53 del 1983), ma ha inteso assicurare in ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine di tre anni, della tassa di circolazione dovuta per il 1983 con applicazione retroattiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato non prescritto il credito tributario, in relazione al quale l'avviso di accertamento era stato notificato il 12 agosto 2014 e l'ingiunzione di pagamento prima della scadenza del termine di prescrizione triennale, individuato nel 31 dicembre 2017).*

*Riferimenti normativi:* Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 com. 31 CORTE COST., Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 art. 3

*Massime precedenti Vedi:* N. 3048 del 2008 Rv. 601727 - 01, N. 10067 del 2014 Rv. 630856 - 01

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24596 del 10/08/2022 (Rv. 665772 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

**Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (FREDA FILIPPO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 28/01/2020

178511 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE Plusvalenza da cessione di terreni edificabili a destinazione agricola - Opzione per la tassazione sostitutiva - Indicazione nell'atto di vendita di un corrispettivo inferiore rispetto a quello rideterminato dal contribuente ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Conseguenze - Decadenza del contribuente dal beneficio e possibilità per l'Amministrazione di determinare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri - Esclusione.

*In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.*

*Riferimenti normativi:* DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 22099 del 2021 Rv. 662008 - 01

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 2321 del 2020 Rv. 656707 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24598 del 10/08/2022 (Rv. 665502 - 01)**

**Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

**Relatore: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 25/02/2020

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027617/2018 65121801

*Massime precedenti Conformi:* N. 27617 del 2018 Rv. 651218 - 01

---

**Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24044 del 03/08/2022 (Rv. 665500 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.**

C. (QUAGLIA MARIO) contro F. (D'ACUNTI STEFANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 02/03/2020

## SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Ici - Agevolazione ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Svolgimento di attività sanitaria - Immobile utilizzato da una Fondazione in regime di convenzione con il SSN - Condizioni per usufruire del beneficio - Fattispecie.

*In materia di ICI, per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva desunto l'oggettiva non commerciabilità dell'attività sanitaria da elementi irrilevanti, quali l'erogazione di prestazioni sanitarie, remunerate attraverso un regime tariffario imposto dalle Regioni, in regime di convenzione con il S.S.N., e l'assenza di finalità lucrative dalla natura di O.N.L.U.S della Fondazione).*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

*Massime precedenti Vedi:* N. 6795 del 2020 Rv. 657546 - 01

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e  
comuni alle sezioni



## QUESTIONI PROCESSUALI

### 1. COMPETENZA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24747 del 12/08/2022** (Rv. **665375 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

R. (BORRI LUCA) contro R. (CORAIN MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/06/2016

044 COMPETENZA CIVILE - 028 FORO DELLA P.A. (ERARIALE)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE)  
Testo originario dell'art. 59 l. 196 del 1978 - Richiamo all'art. 25 c.p.c. - Regione Valle d'Aosta convenuta in giudizio - Operatività - Esclusione - Fondamento.

In tema di competenza territoriale, il rinvio all'art. 25 c.p.c. da parte dell'art. 59, comma 2, della l. n. 196 del 1978, nel testo originario "ratione temporis" applicabile, è riferibile esclusivamente all'ipotesi in cui l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, dovendo assumere la qualità di attrice in giudizio, abbia inteso a tal fine avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, restando per converso applicabili i criteri ordinari d'individuazione del giudice territorialmente competente, nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al patrocinio di liberi professionisti, ovvero non abbia ancora effettuato la propria scelta al momento della proposizione della domanda, per essere stato convenuto in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6, Legge 16/05/1978 num. 196 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 17475 del 2015 Rv. 636863 - 01, N. 27382 del 2013 Rv. 629202 - 01

---

### 2. SPESE PROCESSUALI

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24482 del 09/08/2022** (Rv. **665389 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Parz. Diff.)

C. (CORNELIO CLAUDIA) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/02/2017

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 033 INGIUNZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Spese del procedimento d'ingiunzione - Rimborso a favore del creditore ingiungente - Revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di cognizione - Motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte dell'ingiungente creditore - Esclusione - Fondamento.

In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 645, Cod. Proc. Civ. art. 648, Cod. Proc. Civ. art. 653

*Massime precedenti Vedi:* N. 17854 del 2020 Rv. 658965 - 01, N. 18125 del 2017 Rv. 645057 - 01, N. 9587 del 2015 Rv. 635269 - 01

---

### 3. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24812 del 16/08/2022** (Rv. **665466 - 01**)

*Presidente:* **BERRINO UMBERTO.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. (SGROI ANTONINO) contro L. (BIA RAFFAELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/01/2016

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 064 OMESSA PRONUNCIA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - OMESSA PRONUNCIA  
Nozione - Mancata adozione di un provvedimento ordinatorio - Esclusione.

Il dovere del giudice di pronunciare su tutta la domanda, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., va riferito all'istanza con la quale la parte chiede l'emissione di un provvedimento giurisdizionale in merito al diritto sostanziale dedotto in giudizio, sicché non è configurabile un vizio di infrapetizione per l'omessa adozione, da parte del giudice, di un provvedimento di carattere ordinatorio, come quello relativo alla sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.  
PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 4120 del 2016 Rv. 638813 - 01

---

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23820 del 01/08/2022** (Rv. **665569 - 01**)

*Presidente:* **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

P. (REGGIO D'ACI ANDREA) contro M. (ROSSETTO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/05/2019

058 CONTRATTI IN GENERE - 263 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Domanda di risoluzione del contratto e di restituzione dell'acconto versato - Accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità del recesso - Statuizione di restituzione dell'acconto - Ammissibilità - Ultrapetizione - Esclusione - Ragioni.

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA  
In genere.

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una domanda di risoluzione per inadempimento del contratto e conseguente restituzione dell'acconto versato, adotti la

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

statuizione restitutiva in relazione alla diversa fattispecie del legittimo recesso della parte, trattandosi pur sempre di pronuncia consequenziale all'accertamento dell'avvenuto scioglimento del rapporto, fondato sulle circostanze di fatto originariamente dedotte, senza che sia stato introdotto un nuovo tema di indagine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Proc. Civ. art. 112

*Massime precedenti Vedi:* N. 8048 del 2020 Rv. 657606 - 01, N. 15461 del 2016 Rv. 640594 - 01, N. 2075 del 2013 Rv. 624949 - 01

---

### 4. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

*Sez. 2 - , **Sentenza n. 25646 del 31/08/2022** (Rv. **665591 - 01**)*

*Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)*

*M. (MEOLI BRUNO) contro M. (SOLIMENE GIOVANNI)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/03/2017*

138 PROVA CIVILE - 014 ATTO NOTORIO

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO Efficacia probatoria in giudizio - Limiti - Valenza indiziaria - Differenza con la dichiarazione sostitutiva - Dichiarazione non resa dall'interessato - Conseguenze. - Inidoneità dell'atto notorio a contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735, comma 1, c.c.

L'atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all'attestazione dell'ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione, mentre, in relazione al contenuto delle dichiarazioni, esso ha un'efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente, sicché l'atto notorio, diversamente dalla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729

*Massime precedenti Vedi:* N. 29830 del 2011 Rv. 620775 - 01

---

### 5. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

*Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23876 del 01/08/2022** (Rv. **665789 - 01**)*

*Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.*

*A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.*

*Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 24/09/2013*

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Notificazione infruttuosamente tentata - Rinnovazione - Perfezionamento in data successiva allo spirare del termine per impugnare - Conseguenze - Ammissibilità del gravame - Condizioni - Non imputabilità alla parte dell'esito negativo della prima notificazione - Necessità - Fattispecie.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Se la notifica dell'atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi non incorre in alcuna decadenza ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la notificazione, a nulla rilevando che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo tardiva la notificazione dell'atto di impugnazione, poiché il contribuente, a seguito della restituzione del plico, in luogo di rinnovare la prima notificazione effettuata a mezzo posta, aveva posto in essere un'autonoma e nuova fattispecie notificatoria, tramite consegna a mani, la cui consegna si era perfezionata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della notifica dell'avviso di accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 153, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 137

*Massime precedenti Conformi:* N. 16943 del 2018 Rv. 649600 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 21037 del 2016 Rv. 641409 - 01

---

### 6. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

*Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25604 del 31/08/2022* (Rv. **665450 - 01**)

*Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.*

M. (RENOLDI MIRELLA) contro S. (ALBERICI FABIO)  
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/11/2020

138 PROVA CIVILE - 041 ATTIVITA' - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Acquisizione di documenti non allegati - Ammissibilità - Limiti - Individuazione - Criteri - Fondamento - Fattispecie.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito riguardante l'inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico - documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento - in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Civ. art. 2697

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 3086 del 2022 Rv. 663786 - 03

---

## 7. GIUDIZIO DI QUERELA DI FALSO

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24843 del 17/08/2022** (Rv. **665565 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CARRATO ALDO**.

S. (STARA SALVATORE) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 13/11/2017

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Prova civile - Falso civile - Querela di falso - In genere - Querela di falso in via principale - Proposizione - Documento diverso da quelli di cui alla querela - Falsità - Accertamento - Richiesta - Domanda nuova - Configurabilità.

Nel giudizio promosso con querela di falso in via principale, costituisce domanda nuova, per novità del "petitum", la richiesta di accertamento della falsità di un documento ulteriore e diverso rispetto a quelli in relazione ai quali la domanda è stata inizialmente introdotta, ancorché tale documento abbia pur esso rilevanza nel diverso processo nel corso del quale è stato esibito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221

Cod. Proc. Civ. art. 183, *Massime precedenti Vedi*: N. 18622 del 2005 Rv. 583818 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24832 del 17/08/2022** (Rv. **665456 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA**. Estensore: **FALASCHI MILENA**. Relatore: **FALASCHI MILENA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Conf.)

E. (FIERRO PASQUALE) contro T. (DE VITTO ANNARITA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/12/2016

138 PROVA CIVILE - 148 QUERELA DI FALSO - IN GENERE

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Inventario - Querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale incaricato della redazione e di altro soggetto estraneo al "munus" pubblico - Rinuncia all'appello nei confronti solo di quest'ultimo - Effetti.

La rinuncia all'appello, in relazione alla querela di falso proposta nei confronti del pubblico ufficiale incaricato della redazione dell'inventario di eredità e di altro soggetto estraneo al "munus" pubblico, ove effettuata solo nei confronti di quest'ultimo, non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, atteso che la responsabilità della redazione dell'inventario appartiene al pubblico ufficiale, e non anche al soggetto estraneo che abbia partecipato alle relative operazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 775, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 306

*Massime precedenti Vedi*: N. 33761 del 2019 Rv. 656508 - 01

---

## 8. APPELLO

Sez. L - , **Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022** (Rv. **665335 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **BOGHETICH ELENA**. Relatore: **BOGHETICH ELENA**.

B. (*RUGGIERI NICOLETTA*) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 24/10/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.

L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327, Cod. Proc. Civ. art. 342

*Massime precedenti Conformi:* N. 22256 del 2018 Rv. 650592 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 24587 del 2018 Rv. 650677 - 01, N. 16166 del 2021 Rv. 661461 - 01

---

## 9. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23904 del 02/08/2022** (Rv. **665384 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

D. (*PESCOLLA GIANLUCA*) contro T. (*TEDINO MAURO*)

Rigetta, TRIBUNALE CAMPOBASSO, 15/12/2016

187 VENDITA - 032 CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - CHIAMATA IN CAUSA DEL VENDITORE Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di spese processuali.

La domanda di manleva proposta dal convenuto, acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

propria, sicché il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale giustifica, in linea di principio, la conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. che si applica anche alle cause tra loro dipendenti. Ne consegue, in tema di spese legali, che se è accolta la domanda di garanzia proposta dal convenuto acquirente nei confronti del terzo alienante, il giudice dovrà condannare quest'ultimo a rifondere le spese di lite sia in favore dell'attore che del convenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1485, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 269

*Massime precedenti Vedi:* N. 8166 del 1997 Rv. 507270 - 01, N. 21240 del 2009 Rv. 610535 - 01

---

### 10. GIUDICATO

*Sez. 2 - , Ordinanza n. 24488 del 09/08/2022 (Rv. 665391 - 01)*

*Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.*

*E. (LO PINTO ANTONINO) contro I. (TORRISI MASSIMILIANO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/10/2017

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 012 GIUDICATO INTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO  
Appello in ordine alla sola prescrizione - Formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto - Condizioni - Fattispecie.

La proposizione dell'appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, se l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del "dies a quo" o all'esistenza di cause interruttive, ma involga la qualificazione del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che, a fronte della impugnazione del solo capo relativo alla prescrizione della domanda di risoluzione, si era pronunciata anche sulla integrazione di un inadempimento di lieve importanza così sovvertendo le conclusioni cui era pervenuto il giudice di prime cure).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 2934

Cod. Proc. Civ. art. 324, *Massime precedenti Conformi:* N. 1587 del 2020 Rv. 656691 - 01

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 24915 del 18/08/2022 (Rv. 665584 - 01)*

*Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)*

*H. (SENONER CHRISTOPH) contro F.*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2017

058 CONTRATTI IN GENERE - 263 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO -

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Riconducibilità di domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" in sede di azione di risoluzione – Esclusione – Fondamento.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 016 DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTANDUM" E "QUID DISPUTATUM") In genere.

In tema di giudicato, va esclusa la riconducibilità della domanda restitutoria nell'ambito del "deducibile" connesso all'azione di risoluzione del contratto, in quanto l'effetto restitutorio non può ritenersi implicito nella domanda di risoluzione, con la conseguenza che la predetta risoluzione, pur comportando, per l'effetto retroattivo sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo del contraente di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere il provvedimento restitutorio in assenza di domanda dell'altro contraente, rientrando nell'autonomia delle parti disporre degli effetti della risoluzione, chiedendo o meno, anche in un successivo e separato giudizio, la restituzione della prestazione rimasta senza causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1458

*Massime precedenti Vedi:* N. 10917 del 2021 Rv. 661091 - 01, N. 4003 del 2020 Rv. 656906 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 24427 del 08/08/2022 (Rv. 665626 - 01)**

**Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.**

R. (ROMA MICHELE) contro C. (SCARCIA ALESSANDRA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/04/2014

044 COMPETENZA CIVILE - 055 ACCERTAMENTI INCIDENTALI

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI  
Questione pregiudiziale e causa pregiudiziale - Distinzioni - Fattispecie.

Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta - che come tale può essere accertato in via incidentale - ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata. (Nella specie, in riferimento alla questione relativa all'accertamento della intervenuta risoluzione di un contratto di appalto prima del suo scioglimento per determinazione dei Commissari straordinari di una amministrazione straordinaria, la S.C. ha escluso che la stessa dovesse ritenersi una causa pregiudiziale in senso tecnico, essendo l'azione volta ad ottenere dalla committente il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, senza che la stessa potesse avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., con la conseguenza di escludere altresì la qualità di parte soccombente, come tale legittimata all'appello, in capo all'amministrazione straordinaria, pure convenuta in primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34, Cod. Proc. Civ. art. 2909, Cod. Civ. art. 1460

*Massime precedenti Vedi:* N. 41895 del 2021 Rv. 663372 - 01, N. 14578 del 2005 Rv. 583441 - 01, N. 11754 del 2018 Rv. 648794 - 03

## 11. RICORSO PER CASSAZIONE

### 11.1. RICORSO STRAORDINARIO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 24683 del 11/08/2022** (Rv. **665597 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA**. Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA**.

D. (ETTORE FRANCESCO) contro F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE MILANO, 02/03/2021

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 029 ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELL'OPPOSIZIONE Provvedimento di concessione o diniego - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria dello stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., neppure laddove il giudice, ai fini di tale decisione, abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione, trattandosi di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale produce effetti meramente interinali, destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 648, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 24658 del 2019 Rv. 655421 - 01

---

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 24037 del 03/08/2022** (Rv. **665596 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

M. (MERLINO MARIA ROSARIA) contro R. (ATTOLICO LORENZO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 14/11/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - Ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Ragioni.

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, quand'anche dichiarare illegittimamente inammissibile l'opposizione, non è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618, Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Conformi: N. 30300 del 2019 Rv. 656163 - 01

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 11848 del 2022 Rv. 664806 – 01

---

### 11.2. RICORSO E PROCEDIMENTO

*Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24671 del 11/08/2022 (Rv. 665684 - 01)*

*Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: LEO GIUSEPPINA. Relatore: LEO GIUSEPPINA.*

*R. (DALLA SANTA GABRIELE) contro C. (BELLIGOLI GIANPIERO M.)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 135 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA)  
- IN GENERE Procura apposta a margine del ricorso e su foglio separato congiunto all'atto  
- Distinzioni - Conseguenze.

In tema di procura alle liti nel giudizio di legittimità, ove tale procura sia apposta a margine del ricorso, essa è per sua natura speciale, senza che occorra alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, essendo la specialità deducibile dal fatto che la medesima forma materialmente corpo con l'atto al quale accede; ciò non accade qualora detta procura sia apposta su foglio separato e congiunto al ricorso, dovendo pertanto escludersi la validità della stessa in presenza di espressioni incompatibili con la specialità richiesta, che rechino riferimenti ad attività proprie di altri giudizi o fasi processuali, o comunque non consentano di evincere in modo univoco la volontà della parte di proporre impugnazione per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 83

*Massime precedenti Vedi:* N. 1165 del 2022 Rv. 663699 - 01, N. 31191 del 2021 Rv. 662994 - 01, N. 27302 del 2020 Rv. 659726 - 02, N. 9935 del 2022 Rv. 664232 - 01

---

*Sez. 2 - , Sentenza n. 24839 del 17/08/2022 (Rv. 665580 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Conf.)*

*C. (HINNA DANESI FABRIZIO) contro C. (BACILE PANTALEO ERNESTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 07/12/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 070 CONTENUTO E FORMA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Ricorso per cassazione - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di immediata sanatoria del vizio – Conseguenze.

Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell'intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro accoglimento comporterebbe un vantaggio per uno degli impugnanti a danno dell'altro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 84, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 82, Costituzione art. 24

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

*Massime precedenti Vedi:* N. 15183 del 2005 Rv. 586114 - 01, N. 1143 del 2020 Rv. 656717 - 01, N. 29244 del 2021 Rv. 662858 - 01

---

**Sez. L - , Sentenza n. 24750 del 12/08/2022 (Rv. 665464 - 02)**

**Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)**

**S. (CAMPANELLA GIOVANNI) contro I. (CORETTI ANTONIETTA)**

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO BARI, 22/12/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 191 CONDIZIONATO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - CONDIZIONATO Ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito - Proposizione di questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito - Qualificazione - Ricorso condizionato - Esame prioritario - Condizioni - Conseguenze - Decisione di merito - Mancata pronunzia su decadenza sostanziale - Decisione implicita - Esclusione.

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Non costituisce decisione implicita quella di merito adottata senza espressa pronunzia sulla tempestività o meno dell'azione giudiziaria rispetto ad una decadenza sostanziale comminata dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 371, Costituzione art. 111

*Massime precedenti Vedi:* N. 14039 del 2021 Rv. 661395 - 01, N. 6138 del 2018 Rv. 648420 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 26019 del 2008 Rv. 604949 - 01

---

### 11.3. REVOCAZIONE DELLE DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

**Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24672 del 11/08/2022 (Rv. 665817 - 01)**

**Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: ESPOSITO LUCIA. Relatore: ESPOSITO LUCIA.**

**M. (MAZZUCCHIELLO MASSIMO) contro I. (BOTTURA DARIO)**

Regola competenza

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisione della Corte di cassazione - Errore sulla ritualità della costituzione del controricorrente - Notifica presso la cancelleria della Corte nonostante l'indicazione in ricorso della PEC del difensore del ricorrente - Vizio revocatorio - Esclusione - Fondamento.

In tema di revocazione delle decisioni della S.C., non rappresenta un vizio riconducibile al combinato disposto degli artt. 391 bis e 395, n. 4), c.p.c. la prospettazione di una errata valutazione in ordine alla ritualità della costituzione del controricorrente, per non avere la Corte rilevato che quest'ultimo aveva proceduto alla notifica del controricorso presso la

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cancelleria, sebbene il ricorso per cassazione contenesse l'indicazione della PEC del difensore del ricorrente, poiché l'errore, ove sussistente, non costituirebbe un errore di fatto, ma un errore di giudizio, conseguente a una errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis, Cod. Proc. Civ. art. 396 lett. 4)

*Massime precedenti Vedi:* N. 28143 del 2018 Rv. 651495 - 01, N. 14610 del 2021 Rv. 661554 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 4367 del 2021 Rv. 660444 - 01

---

### 12. GIUDIZIO DI RINVIO

*Sez. 3 - , Ordinanza n. 25414 del 26/08/2022 (Rv. 665613 - 01)*

*Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: IANNELLO EMILIO.*

*Relatore: IANNELLO EMILIO.*

*R. (FRANK ANDREA) contro R. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2016*

048 COMUNITA' EUROPEA - 065 DIRETTIVE - IN GENERE

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione - Vincolatività - Limiti - "Ius superveniens" - Sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia UE - Inclusione - Fattispecie.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 111 POTERI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE In genere.

In tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata affermando, diversamente da quanto enunciato ex art. 384, comma 2, c.p.c. ai fini del giudizio di rinvio, che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11

*Massime precedenti Conformi:* N. 19301 del 2014 Rv. 632273 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 20278 del 2022 Rv. 664953 - 01

---

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 6 - L, **Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022** (Rv. **665499 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** Estensore: **BELLE' ROBERTO.** Relatore: **BELLE' ROBERTO.**

A. (*BELLI GERMANO*) contro Z.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA , 14/01/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 114 PROCEDIMENTO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Ricorso in riassunzione nel giudizio di rinvio - Forma telematica - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di secondo grado può essere introdotto in forma cartacea e non telematica, non avendo il relativo atto natura endoproceduale, atteso che il giudizio di rinvio per motivi di merito integra una nuova ed autonoma fase, che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad una precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 338, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9

*Massime precedenti Vedi:* N. 15143 del 2021 Rv. 661405 - 01

---

### 13. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 24833 del 17/08/2022** (Rv. **665578 - 01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE.** Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (*Conf.*)

V. (*PEDRONCELLI PAOLO*) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/01/2017

071 DIVISIONE - 003 DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE Comunione ereditaria - Pignoramento di quota indivisa - Vendita - Effetti - Accordo paravisorio stipulato senza la partecipazione del coerede esecutato - Efficacia - Limiti.

In tema di comunione ereditaria, ove la vendita di una quota indivisa sia realizzata in presenza di un pignoramento di quest'ultima che, pur comprendendo tutti i beni di una certa specie, lasci tuttavia fuori beni di specie diversa, l'aggiudicatario non avrà una posizione uguale a quella degli altri compartecipi, in quanto estraneo ai beni non colpiti dal pignoramento. Pertanto, la divisione dei beni rispetto ai quali l'aggiudicatario è subentrato all'esecutato sarà fatta separatamente dalla divisione del resto, cosicché l'accordo paravisorio stipulato dai conviventi e dall'aggiudicatario senza la partecipazione del coerede esecutato avrà efficacia purché limitato ai beni ricompresi nella quota che ha formato oggetto di vendita forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 757, Cod. Proc. Civ. art. 599

*Massime precedenti Vedi:* N. 6809 del 2013 Rv. 625394 - 01, N. 26519 del 2011 Rv. 620609 - 01

#### 14. PROCEDIMENTI CAUTELARI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24490 del 09/08/2022** (Rv. **665392 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**.

L. (CHIECO PASQUALE ROBERTO) contro C. (COLANGELO GENNARINO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/05/2017

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 012 ACCERTAMENTO TECNICO

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO  
Eccezione non rilevabile d'ufficio sollevata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - Proposizione tardiva della stessa eccezione nel successivo giudizio di merito - Decadenza dall'eccezione - Sussistenza - Fondamento.

L'eventuale tempestività di un'eccezione non rilevabile d'ufficio, formulata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, non è destinata a spandere effetto nel giudizio di merito poi instaurato non costituendo, quest'ultimo, una riassunzione del primo; ne consegue che il termine decadenziale prescritto dall'art. 166 c.p.c. opera comunque, ancorché la medesima eccezione sia stata proposta nella fase cautelare preventiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 696

*Massime precedenti Vedi:* N. 20881 del 2016 Rv. 641402 - 01

---

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25094 del 22/08/2022** (Rv. **665587 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **CAPONI REMO**. Relatore: **CAPONI REMO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

B. (BRUNO GAETANO) contro D. (MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/10/2017

130 PROCEDIMENTI CAUTELARI - 003 DENUNZIA DI DANNO TEMUTO

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO  
Azione di danno temuto - Danno già verificatosi - Esperibilità dell'azione - Condizioni.

La condizione della denuncia di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi, con la conseguenza che l'azione può esperirsi pure quando un danno si sia già verificato ma permanga il pericolo che esso si verifichi di nuovo, poiché la circostanza che un danno si sia già prodotto non esclude il pericolo che possa verificarsi un ulteriore futuro danno e che quindi sussista il ragionevole timore che continui a sovrastare pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del diritto o del possesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172

*Massime precedenti Vedi:* N. 10282 del 2004 Rv. 573245 - 01

---

## 15. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 24236 del 04/08/2022** (Rv. **665558 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

S. (SOLIGO MANUELA) contro P. (DI RENZO MANNINO ANTONINO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 16/11/2016

125 POSSESSO - 017 DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE Divieto per il convenuto in possessorio di proporre il giudizio petitorio - Fondamento - Azione petitoria esperita dall'attore in possessorio - Ammissibilità - Rilevanza come rinuncia alla tutela possessoria - Esclusione - Proposizione della domanda petitoria in autonomo giudizio - Necessità - Conseguenze - Domanda dell'attore formulata nella fase di merito del procedimento possessorio - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703, Cod. Civ. art. 1168, Cod. Civ. art. 1140

Cod. Civ. art. 1144, Cod. Proc. Civ. art. 705

*Massime precedenti Conformi:* N. 10588 del 2012 Rv. 622878 - 01

---

## 16. PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022** (Rv. **665666 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **D'ORAZIO LUIGI**. Relatore: **D'ORAZIO LUIGI**.

T. (CIPOLLETTA ROSALIA) contro U.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 19/06/2018

058 CONTRATTI IN GENERE - 272 ASSOLUTA

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Accordi di separazione consensuale omologati - Contenuto necessario ed eventuale - Accordo patrimoniale di attribuzione immobiliare - Impugnazione per simulazione assoluta da parte dei creditori del simulato alienante - Ammissibilità - Fondamento.

082 FAMIGLIA - 304 CONSENSUALE

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE In genere.

## QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale, relativo allo status di separato, ed un contenuto eventuale, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata e che possono prevedere anche l'assegnazione di immobili. Mentre, dunque, il contenuto essenziale dell'accordo di separazione non può essere oggetto di azione di simulazione assoluta, il negozio patrimoniale di attribuzione immobiliare, contenuto nelle condizioni di separazione consensuale omologate, stante la sua autonomia, può essere aggredito dai terzi creditori del simulato alienante con l'azione di simulazione assoluta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1414

*Massime precedenti Difformi:* N. 19319 del 2014 Rv. 632564 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 16909 del 2015 Rv. 636506 - 01, N. 15169 del 2022 Rv. 664830 - 01, N. 7450 del 2008 Rv. 602581 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 21761 del 2021 Rv. 661859 - 01

---

### 17. GIUDIZIO DIVISORIO

*Sez. 2 - , Sentenza n. 24834 del 17/08/2022 (Rv. 665561 - 01)*

*Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Diff.)*

*N. (PORCU' FAUSTO) contro N.*

*Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2014*

132 PROCEDIMENTI SPECIALI - 061 LITISCONSORZIO

PROCEDIMENTI SPECIALI - SCIOGLIMENTO DI COMUNIONI - LITISCONSORZIO Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale - Litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio - Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze.

La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l'inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 371 bis, Cod. Proc. Civ. art. 784

*Massime precedenti Vedi:* N. 10863 del 2010 Rv. 612867 - 01

---

**18. ARBITRATO**

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 24689 del 11/08/2022** (Rv. **665629 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MARULLI MARCO.**

Relatore: **MARULLI MARCO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (ARATO MARCO) contro C. (ZACCHEO MASSIMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/07/2018

013 ARBITRATO - 016 ECCEZIONE DI INCOMPETENZA

ARBITRATO - COMPETENZA - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA Adesione all'eccezione - Successiva rinuncia all'eccezione prima della pronuncia arbitrale - Possibilità per gli arbitri di statuire sulla loro competenza - Esclusione - Fondamento.

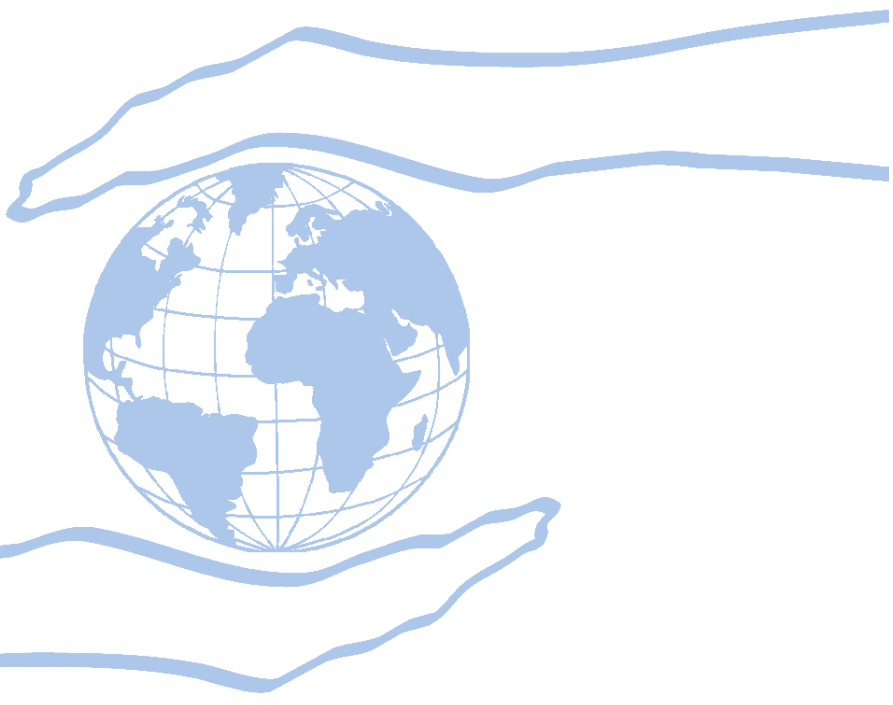
L'adesione all'eccezione di incompetenza arbitrale proposta dalla controparte determina l'immediata e definitiva caducazione del potere di giudizio in capo agli arbitri, i quali, conseguentemente, non possono più statuire sulla propria competenza, neppure nel caso in cui, prima della loro pronuncia, l'eccezione suddetta sia stata rinunciata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 819 ter, Cod. Proc. Civ. art. 817, *Massime precedenti Vedi*: N. 3055 del 2021 Rv. 660578 - 01

AGOSTO 2022

# Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di  
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25662 del 31/08/2022** (Rv. **665534 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.**

B. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Minore straniero - Autorizzazione alla permanenza del familiare ex art. 31 d.lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni - Gravi motivi - Giudizio prognostico - Conseguenze - Fattispecie.

*In tema di diritto al permesso temporaneo di soggiorno per il genitore (straniero) di minore, previsto dall'art. 31, c.3, d.lgs n. 286 del 1998, il giudizio prognostico relativo al grave disagio psico-fisico determinato allo stesso dal trasferimento fuori del territorio italiano deve essere svolto sulla base di una concreta ed effettiva indagine riguardante l'interesse del minore alla permanenza in Italia e l'eventuale correlato pregiudizio determinato dall'allontanamento in relazione al radicamento da valutarsi sulla base di allegati fattori d'integrazione quali quella familiare, scolastica, relazionale, ambientale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 17861 del 2017 Rv. 645052 - 01

---

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25500 del 30/08/2022** (Rv. **665533 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **PARISE CLOTILDE.** Relatore: **PARISE CLOTILDE.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

E. (AGNITELLI MANUELA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio di legittimità - Onere di allegazione del richiedente - Contenuto - Omissione - Conseguenze.

*In materia di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.4 della direttiva 2011/95/CE e degli artt. 8, 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, solo in presenza dell'adempimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione pertinente e specifica in ordine alla sussistenza della situazione di cui all'art.14, lett. c), d.lgs. 251 del 2007 sorge il dovere del giudice di svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. In assenza di quell'allegazione, la censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendo pertinente al "decisum" e non congruente con il tipo di pericolo di danno grave oggetto di deduzione in causa e con il motivo.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Direttive Commissione CEE 31/12/2011 num. 95 art. 4, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Massime precedenti Vedi:* N. 19224 del 2020 Rv. 658819 - 01, N. 6736 del 2021 Rv. 660735 - 01, N. 3291 del 2021 Rv. 660565 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 02)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

**S. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Informazioni ex art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008 non aggiornate ovvero citate in modo incompleto - Censura in sede di legittimità - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Limiti.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

*In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, nei casi in cui nel provvedimento impugnato siano indicate le fonti privilegiate di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008 (che, a differenza delle fonti atipiche, in ragione delle connotazioni di pubblicità e trasparenza, garantiscono la parità delle armi) ed il ricorrente lamenti il non corretto adempimento da parte del giudice del dovere di cooperazione istruttoria (perché le fonti informative privilegiate indicate non sono aggiornate o non sono citate in modo completo), le corrispondenti censure possono essere fatte valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, a condizione che il vizio così denunciato si riferisca a circostanze o documenti già sottoposti al giudice del merito e non prodotti per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.*

*Riferimenti normativi:* Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Difformi:* N. 1777 del 2021 Rv. 660313 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 01)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

**S. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.**

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Violazione - Difetto totale di accertamento istruttorio officioso - Censura in sede di legittimità - Motivi - Necessità di indicare il pregiudizio conseguente al vizio processuale - Esclusione - Fondamento.

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*In materia di protezione sussidiaria, la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice, in caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficio sulla situazione di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 (ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice, oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla, purché le circostanze fattuali in ordine alle quali è lamentata l'omessa cooperazione sia state ritualmente dedotte nel giudizio), può essere fatta valere in sede di legittimità con motivo di ricorso ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazione di legge, ovvero come vizio ex art. 360, primo comma, n. 4 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente, senza che sia necessaria da parte del ricorrente l'indicazione di informazioni alternative relativamente alla situazione del Paese d'origine, quale requisito di ammissibilità della censura. In tali casi, l'"error in procedendo" si traduce automaticamente in un pregiudizio "in re ipsa" del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex artt. 13 CEDU e 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione.*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Direttive Commissione CEE 26/06/2013 num. 32 art. 46 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

*Massime precedenti Difformi:* N. 22769 del 2020 Rv. 659276 - 01, N. 21932 del 2020 Rv. 659234 - 01

*Massime precedenti Vedi:* N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01, N. 19919 del 2021 Rv. 661828 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25440 del 29/08/2022 (Rv. 665531 - 03)**

**Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: CARADONNA LUNELLA. Relatore: CARADONNA LUNELLA.**

S. (PETRUCCI AMERIGA MARIA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO POTENZA, 27/10/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) In genere

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 002010/2021 66037201

*Massime precedenti Conformi:* N. 2010 del 2021 Rv. 660372 - 01

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 25459 del 29/08/2022 (Rv. 665532 - 01)**

**Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.**

E. (KORRIKU SUZANA) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 10/03/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Disciplina sopravvenuta ex d.l. n. 130 del 2020 - Giudizi pendenti in appello - Inapplicabilità - Ragioni.

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

*Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che, con specifico riferimento ai procedimenti pendenti in grado d'appello al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 130 del 2020 (non specificamente disciplinati dalle disposizioni transitorie di cui all'art. 15 del citato d.l.), deve aversi riguardo al momento della presentazione della domanda del richiedente in sede amministrativa.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legge 02/10/2020 num. 130 art. 15, Legge 18/12/2020 num. 173, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 13248 del 2021 Rv. 661369 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 29459 del 2019 Rv. 656062 - 01, N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 02

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24928 del 18/08/2022 (Rv. 665576 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.**

**Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/11/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Giudizio di appello - Ammissione al gratuito patrocinio - Valutazione di manifesta infondatezza della domanda - Inammissibilità dei motivi di appello - Rilevanza - Esclusione - Valutazione ex post - Necessità.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nei giudizi di appello relativi ai procedimenti di protezione internazionale, la valutazione della corte territoriale sulla non manifesta infondatezza della domanda, ai fini dell'ammissione dello straniero al beneficio del patrocinio per i non abbienti, non può coincidere con la verifica dell'ammissibilità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., poiché tale verifica non investe il merito ed è compiuta "ex ante", mentre il legislatore ha voluto che la verifica della non manifesta infondatezza della domanda fosse compiuta "ex post", tenuto conto dell'esito dell'impugnazione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 17 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 CORTE COST., Legge 13/04/2017 num. 46

*Massime precedenti Vedi:* N. 20002 del 2020 Rv. 659224 - 01, N. 24109 del 2019 Rv. 655453 - 01

---

**Sez. L - , Ordinanza n. 24265 del 04/08/2022 (Rv. 665334 - 01)**

**Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: BOGHETICH ELENA. Relatore: BOGHETICH ELENA.**

S. (DI DOMENICO MARCO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE GENOVA, 14/01/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Ricorso per cassazione - Procura alle liti - Certificazione della data di rilascio -

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Omessa certificazione del difensore - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Procedimenti avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino - Applicabilità - Fondamento.

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA In genere.

*In materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dall'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano, deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti instaurati avverso i provvedimenti dell'Unità Dublino, atteso che l'art. 3, comma 3 septies, del citato d.lgs., con riferimento alla procura speciale, ha la medesima formulazione del richiamato art. 35 bis, comma 13.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

*Massime precedenti Vedi:* N. 31191 del 2021 Rv. 662994 - 01

*Massime precedenti Vedi Sezioni Unite:* N. 15177 del 2021 Rv. 661387 - 01

---

**Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24102 del 03/08/2022 (Rv. 665406 - 01)**

**Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.**

**Relatore: CRISCUOLO MAURO.**

G. (GUARINO VINCENZO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BARI, 06/11/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Procedimento di convalida - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione "ex lege" - Istanza di ammissione - Necessità - Esclusione.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

*Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione il cittadino extracomunitario è ammesso al gratuito patrocinio "ex lege", di talché il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività svolta nel predetto procedimento prescinde dalla presentazione di un'apposita istanza di ammissione.*

*Riferimenti normativi:* Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 4, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 142 CORTE COST.

---

**Sez. 1 - , Ordinanza n. 23805 del 01/08/2022 (Rv. 665372 - 01)**

**Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore:**

**LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Z. (VERRASTRO FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA , 20/10/2020

## RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Persecuzione per motivi religiosi - Nozione di libertà religiosa - Adesione ad un'associazione religiosa segreta - Irrilevanza - Atti persecutori - Fattispecie.

*In tema di protezione internazionale, la nozione di libertà religiosa comprende la libertà del cittadino di praticare fedi religiose non ammesse dallo Stato, senza subire intimidazioni e costrizioni che, in quanto tali, possono configurarsi come atti di persecuzione, ai sensi degli artt. 7 e 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, anche se posti in essere dalle autorità statali o con provvedimenti di tipo legislativo, amministrativo, giudiziario o di polizia. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso l'esistenza di una persecuzione per motivi religiosi di una cittadina cinese aderente alla chiesa di Dio Onnipotente, per il solo fatto che, trattandosi di associazione religiosa clandestina e vietata, ella avrebbe potuto manifestare la propria libertà religiosa aderendo ad un culto ammesso o non segreto).*

*Riferimenti normativi:* Costituzione art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7

*Massime precedenti Vedi:* N. 35102 del 2021 Rv. 663277 - 01, N. 22275 del 2021 Rv. 661995 - 02, N. 23197 del 2021 Rv. 662334 - 01